

L.R. 06 Ottobre 1997, n. 29

NORME IN MATERIA DI AREE NATURALI PROTETTE REGIONALI

(Pubblicata nel B.U. 10 novembre 1997, n. 31, S.O. n. 2)

**CAPO I - NORME GENERALI E PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE
ED ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE**

**CAPO II - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE
NATURALI PROTETTE**

SEZIONE I - Aree naturali protette di interesse regionale

SEZIONE II - Aree naturali protette di interesse provinciale

**CAPO III - PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE - INTERVENTI
FINANZIARI**

CAPO IV - SORVEGLIANZA E SANZIONI

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

**NORME GENERALI E PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE ED
ISTITUZIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE**

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione garantisce e promuove, in maniera unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale, costituito da formazioni fisiche, biologiche, geologiche e geomorfologiche che, assieme agli elementi antropici ad esse connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.

2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti della conoscenza e della programmazione e mediante la promozione e l'istituzione di aree naturali protette.

3. La Regione, consapevole dell'eccezionale valore naturalistico e culturale delle proprie aree naturali protette e delle altre aree dell'Appennino di rilevante valore ambientale, promuove e partecipa alla istituzione di aree naturali protette interregionali. In particolare opera per realizzare, insieme alle altre regioni interessate, un sistema integrato di parchi di rilevanza europea sull'Appennino, per tutelare le aree naturali del litorale e gli ambiti di pianura di interesse paesistico, naturalistico e culturale. Promuove su tutto il proprio territorio, ed in particolare all'interno del sistema delle aree protette, politiche volte al consolidamento di forme di sviluppo economico rispettose dei valori storici ed ambientali e legate ad una concezione di sostenibilita'.

4. I territori sottoposti al regime di tutela previsto dalla presente legge costituiscono il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio.

Art. 2 (Finalita')

1. La presente legge, nell'ambito dei principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme dell'Unione Europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, detta norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette del Lazio al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione delle aree di particolare rilevanza naturalistica della Regione, nonche' il recupero ed il restauro ambientale di quelle degradate.

2. In conformita' all'articolo 22 della l. 394/1991, le province, le comunita' montane ed i comuni partecipano alla istituzione ed alla gestione delle aree naturali protette regionali.

Art. 3 (Obiettivi)

1. Con la creazione di un sistema di aree naturali protette si perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) la tutela, il recupero e il restauro degli habitat naturali e dei paesaggi, nonche' la loro valorizzazione;
- b) la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarita' geologiche, di formazioni paleontologiche e di ambienti naturali che abbiano rilevante valore naturalistico ed ambientale;
- c) l'applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale allo scopo di favorire l'integrazione tra uomo ed ambiente anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attivita' agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- d) la promozione di attivita' di educazione, formazione e ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonche' di attivita' ricreative compatibili;
- e) la difesa degli equilibri idraulici ed idrogeologici;
- f) la valorizzazione delle risorse umane attraverso misure integrate che sviluppino la valenza economica, educativa delle aree protette.

2. Nelle aree naturali protette si promuove la valorizzazione e la sperimentazione delle attivita' produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente e che favoriscono nuove forme di occupazione. A tal fine si incentiva la piu' ampia partecipazione degli enti locali e delle forze sociali presenti nel territorio al fine di

conseguire forme di sviluppo economico e di ricerca di nuove opportunita' lavorative compatibili.

Art. 4

(Sezione aree naturali protette)

1. Nell'ambito del comitato tecnico scientifico per l'ambiente previsto dall'articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, e' istituita una sezione specializzata in materia di aree naturali protette, denominata "sezione aree naturali protette", di cui fanno parte, scelti tra i componenti del comitato stesso:

- a) il naturalista botanico;
- b) il naturalista esperto in fauna;
- c) il geologo;
- d) l'esperto in scienze forestali;
- e) il biologo marino;
- f) il giurista esperto in diritto amministrativo; g) l'architetto esperto in pianificazione territoriale;
- h) l'archeologo, designato dalla sovrintendenza archeologica per il Lazio;
- i) l'esperto in tutela e gestione di aree naturali protette;
- j) il funzionario rappresentante del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato;
- k) il dirigente della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette.

2. La sezione aree naturali protette e' altresì composta da:

- a) un esperto paesaggista;
- b) un esperto in economia urbana e territoriale;
- c) un esperto in agricoltura;
- d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela ambientale;
- e) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi tecnici per la pianificazione comunale;
- f) il dirigente della struttura regionale competente in materia di foreste, caccia e pesca;
- g) tre esperti particolarmente qualificati in tutela e gestione di aree naturali protette;
- h) un esperto in zootecnia.

3. I componenti di cui al comma 2 sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente per i componenti di cui alle lettere a), b) e g), e dell'Assessore competente in materia di agricoltura per i componenti di cui alle lettere c) ed h), sentite le rispettive commissioni consiliari, nonche' le rappresentanze regionali dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI), l'Unione Province d'Italia (UPI), l'Unione Nazionale Comuni, Comunita' ed Enti Montani (UNCCEM), le organizzazioni professionali agricole, l'Unione Nazionale Associazioni Venatorie Italiane (UNAVI) Lazio in rappresentanza delle associazioni venatorie riconosciute, e le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 di livello regionale. Gli esperti di cui al comma 2, lettere a), b), c), g) ed h), devono essere in possesso del diploma di laurea ed avere svolto per almeno cinque anni attivita' professionale nelle materie di rispettiva competenza.

4. La sezione aree naturali protette e' convocata e presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente o da un funzionario regionale suo delegato.

5. La sezione aree naturali protette esprime, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, pareri obbligatori:

- a) sulla classificazione delle aree naturali protette di cui all'articolo 5;
- b) sulla redazione ed integrazione del piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7;
- c) sulle iniziative per l'istituzione di nuove aree naturali protette;
- d) sugli strumenti di pianificazione territoriale naturalistica e forestale relativi alle aree naturali protette istituite, nonché sui rispettivi regolamenti, di cui agli articoli 26, 27 e 30;
- e) sulle autorizzazioni relative alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 nonché sui prelievi ed abbattimenti faunistici all'interno delle aree naturali protette, di cui all'articolo 27, comma 3;
- f) sui piani, sui programmi e sulle misure di disciplina delle attività all'interno delle aree contigue di cui all'articolo 10, comma 1;
- g) sugli statuti degli enti di gestione di cui all'articolo 17;
- h) sui criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale di cui all'articolo 33 e sui criteri di protezione della fauna.

6. Tutti i pareri espressi dalla sezione aree naturali protette vengono trasmessi dalla Giunta regionale alla competente Commissione consiliare.

7. Decorso il termine di cui al comma 5, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

8. La sezione aree naturali protette si esprime, altresì, ogni qualvolta il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli organismi di gestione delle aree naturali protette lo ritengano opportuno nelle materie indicate al comma 5.

9. Fino all'insediamento della sezione aree naturali protette, i pareri previsti nei commi 5 e 8 sono espressi dal comitato tecnico scientifico per l'ambiente, sezione specializzata per il settore conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale.

Art. 5

(Sistema delle aree naturali protette del Lazio - Classificazione)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio è articolato, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni delle aree stesse, nelle seguenti categorie:

- a) parco naturale;
- b) riserva naturale.

2. I parchi naturali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali, ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

3. Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

4. Con la legge istitutiva della singola area naturale protetta e' definito il livello di interesse regionale o provinciale, salvo quanto previsto dall'articolo 40, ai fini della relativa competenza amministrativa, tenendo conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche dell'area stessa.

5. L'elenco delle aree naturali protette istituite dalla Regione viene trasmesso al comitato per le aree naturali protette ai fini dell'iscrizione nell'elenco ufficiale delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della l. 394/1991 e dell'inserimento nel programma triennale previsto dall'articolo 4 della stessa legge.

6. Il sistema delle aree naturali protette costituisce un insieme integrato gestito in forme coordinate secondo i principi della presente legge.

Art. 6

(Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria)

1. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 2 e per garantire una piu' ampia azione di conservazione e valorizzazione del proprio patrimonio naturale, tutela, oltre alle aree classificate ai sensi dell'articolo 5, i monumenti naturali di cui al comma 2 ed i siti di importanza comunitaria individuati nel territorio regionale in base ai criteri contenuti nella direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992.

2. Per monumento naturale si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, formazioni geologiche o paleontologiche che presentino caratteristiche di rilevante interesse naturalistico e/o scientifico.

3. I monumenti naturali sono sottoposti a vincolo con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente e sulla base degli elementi di cui all'articolo 7, comma 2. Il decreto e' notificato ai proprietari, possessori o detentori a qualunque titolo ed e' trascritto sui registri immobiliari, su richiesta del Presidente della Giunta regionale. Il vincolo cosi' apposto ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del monumento naturale. Per la conservazione, integrita' e sicurezza dei monumenti naturali si applicano le norme di tutela previste per le aree naturali protette, nonche', in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.

4. I siti di importanza comunitaria sono tutelati a norma della disciplina di attuazione della normativa comunitaria. Ad essi si applicano le previsioni di cui all'articolo 10 della l.r. 74/1991.

Art. 7

(Piano regionale e piani provinciali delle aree naturali protette)

1. La Regione individua le aree naturali protette in tutte quelle parti del proprio territorio dove siano presenti formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che abbiano rilevante valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3.

2. L'individuazione di cui al comma 1 e' effettuata utilizzando:

a) i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e enti pubblici, ai

sensi dell'articolo 22, comma 3, della l. 394/1991;

b) le aree individuate ai sensi degli articoli 82 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e i siti di importanza comunitaria individuati in attuazione della dir. 92/43/CEE;

c) le previsioni del piano territoriale paesistico vigente riguardo alle aree ed ai beni oggetto di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

d) le indicazioni e le proposte deliberate dagli enti locali in data non anteriore ai dodici mesi precedenti alla adozione dello schema di piano di cui al comma 4;

e) gli studi e le indicazioni dei Ministeri competenti in materia di ambiente, di beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale delle ricerche, di istituti universitari, di enti ed associazioni culturali e naturalistiche operanti nel territorio della Regione;

f) gli studi effettuati dall'Agenzia regionale per i Parchi, istituita dall'articolo 27 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21.

3. Ai fini dell'individuazione di cui ai commi 1 e 2, la Regione approva un piano regionale delle aree naturali protette, a norma della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni, nel rispetto delle disposizioni contenute nei successivi commi. Il piano medesimo e' coordinato con il piano faunistico venatorio regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dagli articoli 10, comma 7, e 11, commi 1 e 2, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17.

4. La Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, adotta uno schema di piano, con allegata cartografia, almeno in scala 1:25.000, il quale indichi:

a) i territori che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, con la delimitazione dei confini provvisori delle aree da proteggere e la loro eventuale suddivisione nelle seguenti zone provvisorie a tutela differenziata:

1) zona A di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione;

2) zona B di valore naturalistico, paesaggistico e culturale contraddistinta da maggior grado di antropizzazione;

b) l'eventuale regime transitorio di salvaguardia specifico per le singole aree, anche a modifica e/o integrazione delle norme dell'articolo 8;

c) l'interesse regionale o provinciale delle aree da proteggere e la classificazione delle aree stesse ai sensi dell'articolo 5;

d) le risorse cui possono riferirsi i programmi di sviluppo aventi i fini della presente legge.

5. Lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

6. Entro quattro mesi dalla pubblicazione di cui al comma 5, la Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate a norma della l.r. 17/1986, delibera la proposta definitiva di piano da sottoporre al Consiglio regionale, unitamente ad una motivata relazione, contenente una descrizione dei luoghi e dei perimetri delle aree naturali protette individuate.

7. La proposta definitiva di piano deliberata ai sensi del comma 6 decade decorsi ventiquattro mesi dall'invio della stessa al Consiglio regionale, senza che sia intervenuta la definitiva approvazione di cui al comma 8.

8. Il piano e' approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione ed e'

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9. Il piano regionale delle aree naturali protette costituisce allegato al quadro di riferimento territoriale regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e si configura come parte integrante dello stesso.

10. Le aree naturali protette individuate nel piano regionale sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della l. 1497/1939.

11. Le province sono tenute a rispettare nel piano provinciale delle aree naturali protette le indicazioni del piano regionale approvato ai sensi dei commi precedenti. Il piano provinciale delle aree naturali protette e' approvato a norma dell'articolo 16 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni e costituisce allegato al piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, configurandosi come parte integrante dello stesso.

Art. 8

(Misure di salvaguardia)

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora vengano ravvisate o accertate situazioni di grave pericolo o di danno ambientale relativamente ad aree naturali da proteggere inserite nello schema di piano adottato dalla Giunta regionale, puo' sottoporre le aree interessate a misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della l. 394/1991 e dell'articolo 10 della l.r. 74/1991, sentita la competente Commissione consiliare che deve pronunciarsi entro otto giorni dalla data di ricevimento dell'atto. Decorso tale termine il Presidente della Giunta regionale procede.

2. Dalla data di pubblicazione del piano regionale approvato dal Consiglio regionale in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 7 e fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali istitutive delle singole aree naturali protette, e comunque per non piu' di cinque anni, entro i confini delle aree di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), si applicano le disposizioni dei successivi commi e le eventuali misure transitorie di salvaguardia previste dall'articolo 7, comma 4, lettera b).

3. All'interno delle zone A previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, sono vietati:

- a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attivita' di produzione agricola, di cui all'articolo 2135 c.c., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali;
- b) l'introduzione in ambiente naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea e alla fauna autoctona;
- c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;
- d) l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse. Le attivita' legittimamente in esercizio alla data di pubblicazione del piano regionale di cui all'articolo 7, proseguono ai sensi e per gli effetti della legge regionale 5 maggio 1993, n. 27. La Regione Lazio, entro un anno dalla predetta data, procede ad un monitoraggio delle cave ricadenti all'interno delle aree indicate dal piano regionale e puo' disporre motivate variazioni o prescrizioni ai fini di un adeguato recupero e

- sistemazione ambientale per la compatibilita' con gli interessi di tutela del territorio;
- e) l'uso di qualsiasi mezzo diretto all'abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l'esercizio dell'attivita' venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
- g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attivita' agro-silvo-pastorali e agrituristiche, nonche' per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno;
- h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attivita' presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali;
- i) lo svolgimento di attivita' sportive a motore;
- j) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attivita' di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata;
- k) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
- l) l'apertura di nuove discariche per rifiuti solidi urbani;
- m) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco;
- n) la realizzazione di nuove opere di mobilita', quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali;
- o) la realizzazione di nuovi edifici all'interno delle zone territoriali omogenee E) previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, in cui sono comunque consentiti:

- 1) interventi gia' autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge;
- 2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo e di risanamento igienico-edilizio che non comportino modifiche di carattere strutturale;
- 3) ampliamenti ed adeguamenti a fini agrituristiche;
- 4) interventi di adeguamento tecnologico e funzionale.

4. All'interno delle zone A, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), sono consentite:

- a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968;
- b) la realizzazione di qualsiasi attivita' edilizia nelle zone C), D) e F) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, previo nulla osta specifico dell'Assessorato competente in materia di urbanistica;
- c) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a prevenire rischi documentati per l'integrita' dell'ambiente e per la pubblica incolumita', con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all'illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio

di compatibilita' ambientale redatto secondo direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive gia' contenute nella deliberazione della Giunta regionale 28 maggio 1996, n. 4340;

d) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell'ambito dei tracciati esistenti o di limitate modifiche di questi, previa valutazione di impatto ambientale da parte della sezione aree naturali protette;

e) le attivita' agricole e gli interventi strutturali previsti dai piani di miglioramento aziendale autorizzati dagli organi tecnici competenti; gli interventi di imboschimento, di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali possono essere realizzati purché non siano in contrasto con le finalita' di cui all'articolo 2.

5. All'interno delle zone B previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), si applicano le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 in quanto compatibili con l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi e delle norme di ricostruzione delle zone terremotate.

6. Nelle zone territoriali omogenee C), D), E) ed F) di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 all'interno delle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), gli interventi per i quali, pur in presenza dell'approvazione definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge, non si sia ancora proceduto all'avvio dei lavori per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o di singoli insediamenti, sono sottoposti a nulla osta preventivo degli assessorati regionali competenti che lo rilasciano entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Trascorso infruttuosamente tale termine il comune interessato promuove, nei quindici giorni successivi, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Gli interventi e le opere previsti al comma 3, lettera o), numeri 1, 2, 3 e 4, al comma 4, lettere a), c), d) ed e), e comma 5 sono sottoposti al nulla osta preventivo di cui al comma 6.

8. Gli strumenti urbanistici generali dei comuni inclusi nell'area naturale protetta, non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a nulla osta reso, in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale (CTCR), istituito con la legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e da ultimo modificato con la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, dall'Assessorato competente in materia di aree naturali protette, che ne verifica la compatibilita' con le finalita' di cui all'articolo 2. La prima sezione del CTCR e' integrata dal dirigente regionale competente in materia di aree naturali protette.

9. In caso di necessita' ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato, puo' autorizzare deroghe alle misure di salvaguardia di cui al presente articolo, prescrivendo le modalita' di attuazione di lavori ed opere idonei a tutelare l'integrita' dei luoghi e dell'ambiente naturale.

Art. 9

(Istituzione delle aree naturali protette)

1. Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale nel rispetto dei principi generali enunciati dalla presente legge e dei contenuti del piano di cui all'articolo 7.

2. La partecipazione delle province, della citta' metropolitana, delle comunita'

montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta e' acquisita, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della l. 394/1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela.

3. La legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta definisce tra l'altro:

- a) le finalita' e gli obiettivi per cui l'area naturale protetta e' istituita;
- b) la perimetrazione provvisoria su cartografia almeno in scala 1:10.000 con relazione descrittiva e le misure di salvaguardia specifiche, eventualmente differenziate per zone, da applicarsi fino alla data di operativita' della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27;
- c) la forma di gestione dell'area naturale protetta, nonche' i principi cui deve attenersi l'ente al quale e' affidata la gestione dell'area medesima nel determinare l'ordinamento degli uffici, la dotazione organica, come previsto dall'articolo 22;
- d) i criteri per la disciplina del piano e del regolamento dell'area naturale protetta di cui agli articoli 26 e 27 e i criteri per la redazione del programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30;
- e) le eventuali sanzioni da applicare alle singole fattispecie di violazioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 38;
- f) le figure professionali cui affidare la redazione del piano previsto dall'articolo 26.

4. La Regione, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b), della l. 394/1991, con apposito avviso, da pubblicare su tre quotidiani a diffusione regionale, comunica alla collettivita' il luogo di giacenza, il periodo e l'orario di consultazione degli atti relativi all'istituzione dell'area naturale protetta.

5. Per le aree naturali protette interregionali si procede a norma di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della l. 394/1991.

Art. 10

(Aree contigue)

1. Qualora occorra intervenire per assicurare la conservazione dei valori di un'area naturale protetta, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e con gli enti locali interessati, stabilisce piani e programmi nonche' le eventuali misure di disciplina della pesca, delle attivita' estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue all'area naturale protetta interessata, delimitandone i confini d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta medesima.

2. Ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nelle aree contigue alle aree naturali protette si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia (ATC) su cui insiste l'area contigua all'area naturale protetta.

3. Nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo, e' affidata all'organismo di gestione dell'ATC in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

4. Qualora l'estensione territoriale dell'area contigua coincida in tutto o in parte con il territorio di una azienda faunistico-venatoria, l'esercizio venatorio nell'area contigua si svolge nella forma della caccia controllata, secondo una specifica disciplina di

accesso e di funzionamento approvata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta e in base a piani di assestamento e di prelievo approvati dall'Amministrazione provinciale d'intesa con l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.

5. Nel caso di aree contigue interregionali la Regione provvede a norma dell'articolo 32, comma 5, della l. 394/1991.

Art. 11

(Riserve marine)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della l. 394/1991, puo' proporre al Comitato per le aree naturali protette, previsto dall'articolo 3 della citata legge, l'istituzione di riserve marine in aree di particolare interesse naturalistico, ricadenti nel tratto di mare prospiciente la costa della Regione.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AREE NATURALI PROTETTE

Art. 12

(Modalita' di gestione)

1. La gestione delle aree naturali protette e' affidata, tenuto conto del livello di interesse definito dalle relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4:

- a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi, ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto regionale, con la legge regionale prevista dall'articolo 9, qualora si tratti di aree naturali protette di interesse regionale;
- b) alle Province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale.

2. Le aree naturali protette possono essere gestite, in relazione alla dimensione delle aree stesse, o singolarmente o nell'ambito di un sistema di aree naturali protette a gestione unitaria.

3. Per la gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, gli organismi di gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, qualificate in materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione, o con istituti universitari.

SEZIONE I

Aree naturali protette di interesse regionale

Art. 13

(Organi dell'ente di gestione)

1. Sono organi dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, di seguito denominato

ente di gestione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Collegio dei revisori dei conti;
- d) la Comunita'.

Art. 14

(Consiglio direttivo e Presidente)

1. Il Consiglio direttivo e' composto da sette membri, scelti tra persone che si siano distinte per gli studi e per le attivita' nel campo della protezione dell'ambiente, cosi' designati:

- a) quattro dalla comunita' di cui all'articolo 16, individuandoli, con voto limitato, anche tra non consiglieri, tenuto conto in particolare delle realta' associazionistiche locali;
- b) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986 o iscritte nell'albo regionale del volontariato;
- c) uno dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendo tra soggetti particolarmente esperti in materia di agricoltura e silvicoltura, di sviluppo rurale e di pianificazione della fauna selvatica, indicati dalle associazioni di ambito operanti a livello regionale;
- d) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area protetta comprenda territori ricadenti in piu' province, queste procedono alla designazione d'intesa tra loro.

2. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine perentorio di sessanta giorni precedenti alla scadenza del Consiglio direttivo. In sede di prima applicazione le designazioni sono effettuate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta. Trascorsi tali termini si provvede in via sostitutiva a norma della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 12 e nel rispetto, per le specifiche professionalita', di quanto stabilito dal comma 1.

3. La carica di componente del Consiglio direttivo e' incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, provinciale, nonche' con quella di sindaco o assessore comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunita' montana. Lo Statuto puo' regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico.

4. Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento; e' validamente costituito quando risultano nominati la meta' piu' uno dei componenti previsti.

5. Le funzioni di segretario del Consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.

6. Spetta al Consiglio direttivo:

- a) adottare il regolamento ed il piano per l'area naturale protetta;
- b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;
- c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione

economica e sociale e i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;

d) esercitare i poteri di indirizzo e di controllo per la gestione dell'ente in conformita' alle direttive della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale non rientranti nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.

7. Il Presidente e' nominato dal Consiglio direttivo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta di insediamento, e dura in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Nella stessa seduta il Consiglio direttivo nomina un vice-presidente.

8. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne indirizza e coordina l'attivita', tratta le questioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili di competenza dello stesso Consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica di quest'ultimo nella prima seduta successiva.

Art. 15

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione secondo le norme di contabilita' della Regione e sulla base dei regolamenti dell'ente stesso.

2. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale, scegliendoli fra gli iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti, ed uno designato dal Ministero del tesoro.

3. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, inoltre, al suo insediamento.

4. Il Collegio dei revisori dei conti elegge il Presidente, al suo interno, nella seduta di insediamento.

Art. 16

(Comunita')

1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunita' montane nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunita' dell'area naturale protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione territoriale definita dalla relativa legge regionale istitutiva. La quota di partecipazione e' definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta nonche' alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta. Alle province e' riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunita' montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni che ne fanno parte.

2. La comunita' designa, con voto limitato a non piu' di tre candidati, con adeguato curriculum, i componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

3. La comunita' e' organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il suo parere e' obbligatorio:

- a) sul regolamento dell'area naturale protetta;
- b) sul piano dell'area naturale protetta;
- c) sul bilancio e sul conto consuntivo dell'ente di gestione;
- d) su altre questioni a richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo dell'ente di gestione.

4. La comunita' del parco elabora e trasmette per l'adozione al Consiglio direttivo il programma pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 30.

5. In caso di contrasto tra comunita' ed altri organi dell'ente di gestione, la questione e' rimessa ad una conferenza presieduta dal presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva alla Giunta regionale.

6. La comunita' nella prima seduta utile elegge a maggioranza assoluta dei componenti, al suo interno, il presidente ed il vice-presidente. Essa adotta, altresì, il proprio regolamento.

7. La comunita' e' convocata dal presidente, anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti, almeno due volte l'anno. La convocazione per l'insediamento della comunita' e' effettuata dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente a tal fine delegato.

8. Alle riunioni della comunita' partecipano di diritto, con voto consultivo, il presidente ed il direttore dell'ente di gestione.

9. Alla segreteria della comunita' provvede l'ente di gestione.

Art. 17 (Statuto)

1. Entro tre mesi dalla data del decreto di nomina, il Consiglio direttivo dell'ente di gestione redige ed adotta lo statuto dell'ente stesso, in cui sono indicate, oltre alla sede unica, le competenze e le modalita' di funzionamento di ciascun organo nonche' le norme di organizzazione interna e di gestione dell'area naturale protetta o del sistema di aree naturali protette.

2. Lo statuto e' approvato, sentita la sezione aree naturali protette, con deliberazione della Giunta regionale che puo' apportare modifiche, sentito il Consiglio direttivo, il quale deve a sua volta esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.

3. Decorso inutilmente il termine previsto dal comma 1, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione dello statuto, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i Parchi.

Art. 18 (Vigilanza e controllo sull'attivita')

1. Ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, la vigilanza ed il controllo

sull'attività dell'ente di gestione spettano alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, in particolare:

- a) emana direttive per la gestione delle aree naturali protette allo scopo di assicurare la conformità agli obiettivi della presente legge e di garantire l'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale;
- b) vigila sulla corretta utilizzazione delle risorse assegnate, nonché sulla corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici;
- c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Consiglio direttivo, di cui all'articolo 14, comma 6, lettere a) e b) e lettera d) limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla struttura organizzativa e su quelli di competenza del Consiglio direttivo adottati dal presidente con procedura d'urgenza.

3. Gli atti soggetti a controllo sono esaminati contestualmente sotto il profilo della legittimità e del merito e divengono esecutivi:

- a) nei casi in cui è prevista l'approvazione della Regione, a seguito della relativa deliberazione, con le eventuali modifiche ed integrazioni, dell'organo regionale competente a norma dell'articolo 17, comma 2, dell'articolo 20, comma 2, dell'articolo 26, comma 5, dell'articolo 27, comma 6 e dell'articolo 30, comma 3;
- b) negli altri casi, a seguito della comunicazione della Regione, che ne consente l'ulteriore corso, ovvero per decorrenza del termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli atti senza che ne sia pronunciato l'annullamento per motivi di legittimità o siano formulate proposte di adeguamento nel merito.

4. In caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'ente di gestione, la Giunta regionale, previo invito a provvedere entro il termine perentorio di centoventi giorni, esercita d'ufficio o su richiesta degli interessati, il potere sostitutivo, avvalendosi dell'Agenzia regionale per i Parchi.

Art. 19

(Vigilanza e controllo sugli organi)

1. Nell'esercizio del potere di vigilanza sull'ente di gestione la Giunta regionale dispone periodiche ispezioni per accertare la regolare attuazione dei compiti istituzionali dell'ente stesso.

2. Qualora siano riscontrate gravi e ripetute violazioni di legge e/o persistenti inadempienze di atti obbligatori, ovvero in caso di impossibilità di funzionamento, il presidente della Giunta regionale dispone, con provvedimento motivato, lo scioglimento del Consiglio direttivo dell'ente.

3. Contestualmente allo scioglimento del Consiglio direttivo il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario straordinario con pieni poteri, che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo, ovvero affida, in alternativa, fino alla stessa data, la gestione dell'area naturale protetta alla Agenzia regionale per i Parchi.

Art. 20

(Bilanci, entrate e patrimonio)

1. L'esercizio finanziario dell'ente di gestione coincide con l'anno solare.
2. L'ente di gestione ha un proprio bilancio di previsione ed un proprio rendiconto generale, che vengono formulati, controllati ed approvati con le modalita' di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, definisce, con propria deliberazione, gli obiettivi e gli indirizzi di intervento nelle singole aree naturali protette, tenendo conto della programmazione generale e settoriale della Regione, delle direttive e dei programmi dell'Unione Europea e dello Stato e delle relative disponibilita' finanziarie.
4. Nella relazione programmatica che accompagna il bilancio di previsione sono indicate le attivita' e gli investimenti che gli enti intendono realizzare nell'anno successivo nel quadro delle previsioni contenute nei documenti di cui agli articoli 26 e 30 nonche' degli obiettivi e degli indirizzi di cui al comma 3.
5. Costituiscono entrate degli enti di gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari e straordinari della Regione e di altri enti pubblici;
 - b) i contributi ed i finanziamenti per la realizzazione di specifici progetti;
 - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'articolo 3, della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni;
 - d) gli eventuali redditi patrimoniali;
 - e) i canoni delle concessioni, i diritti, i biglietti d'ingresso e le tariffe dei servizi forniti dall'ente di gestione;
 - f) i proventi di attivita' commerciali e promozionali;
 - g) i proventi delle sanzioni derivanti dalla inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi, nei piani e nei regolamenti, nonche' dei provvedimenti emanati dall'ente di gestione;
 - h) ogni altro provento acquisito in relazione all'attivita' dell'ente di gestione.
6. Gli enti di gestione possono anche usufruire di stanziamenti provenienti dallo Stato o da programmi dell'Unione Europea nei modi previsti dai relativi provvedimenti regionali.
7. Gli enti di cui al presente Capo che subentrano agli enti di gestione soppressi ovvero alle amministrazioni comunali alle quali era affidata la gestione dell'area naturale protetta divengono titolari della proprieta', del patrimonio mobiliare ed immobiliare, dei contratti e di ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo relativo all'attivita' gestionale dell'area stessa.
8. I bilanci degli enti subentranti sono formati con la parte attiva e passiva, con gli stanziamenti destinati alla gestione, con gli avanzi finanziari iscritti nei bilanci delle amministrazioni sostituite o soppresse.

Art. 21

(Criteri generali di coordinamento)

1. La Regione per assicurare criteri uniformi e coordinati di gestione del personale degli enti delle aree naturali protette provvede a:

- a) reclutare il personale necessario attraverso concorsi unici;
- b) fissare i criteri per la struttura organizzativa degli enti di gestione delle aree naturali protette e delle relative dotazioni organiche;
- c) assicurare la mobilita' del personale prioritariamente tra gli enti gestori delle aree naturali protette e tra questi e la Regione nonche' gli altri enti pubblici regionali e gli enti locali, su loro consenso;
- d) favorire e promuovere l'aggiornamento e la formazione del personale dipendente degli enti di gestione anche mediante l'organizzazione di specifici corsi teorici e pratici finalizzati a migliorarne la professionalita';
- e) promuovere riunioni periodiche con gli enti gestori delle aree naturali protette per il coordinamento e la verifica dei problemi gestionali.

Art. 22

(Personale)

1. Gli enti di gestione delle aree naturali protette si avvalgono di personale proprio cui si applicano gli istituti di trattamento giuridico ed economico previsti per i dipendenti regionali.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di personale, fissa, in relazione alla natura, alla struttura, alle finalita' ed alle dimensioni degli enti di gestione delle aree naturali protette, i criteri per la definizione della struttura organizzativa degli enti stessi e delle relative dotazioni organiche nei limiti di cui all'articolo 23 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25. La stessa deliberazione determina il limite di spesa annuo per la gestione del personale, in relazione alla dotazione organica individuata. Eventuali variazioni delle dotazioni organiche sono proposte dal Consiglio direttivo dell'ente di gestione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. Le variazioni che comportano aumento del volume di spesa sono approvate con provvedimento legislativo regionale.
3. La Giunta regionale procede, almeno a cadenza triennale, alla revisione dei criteri di cui al comma 2.
4. Il Consiglio direttivo dell'ente di gestione delle aree naturali protette, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto dei criteri definiti dalla l.r. 25/1996, di quelli definiti dalla legge regionale istitutiva delle singole aree naturali protette, nonche' dei criteri di cui ai commi 2 e 3, definisce, in funzione delle esigenze organizzative di ciascun ente, la dotazione organica e all'interno della stessa le specifiche professionalita', nonche' la struttura organizzativa dell'ente. Le dotazioni organiche diventano esecutive a seguito del controllo di cui all'articolo 18.
5. Gli enti di gestione possono inoltre avvalersi di personale tecnico e di manodopera con contratto a tempo determinato, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale nei limiti di durata previsti dal contratto collettivo nazionale del personale della Regione e degli enti locali; possono adottare progetti per lavori socialmente utili, impiegando personale in possesso dei necessari requisiti; possono altresì assumere personale a tempo determinato utilizzando anche le graduatorie predisposte dalla Regione per l'assunzione con contratto a tempo determinato di proprio personale.

Art. 23*(Modalita' di assunzione)*

1. Il reclutamento del personale degli enti di gestione delle aree naturali protette avviene prioritariamente mediante trasferimento a domanda del personale in mobilita' della Regione o di altri enti pubblici che sia in possesso delle necessarie professionalita' ed esperienza, secondo i criteri fissati dalla Giunta regionale per disciplinare la mobilita' del personale tra le strutture organizzative della Regione e quelle degli enti strumentali ed enti pubblici non economici da essa dipendenti, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'assunzione, inoltre, avviene secondo le procedure di cui all'articolo 36 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni. A tal fine la Regione organizza concorsi unici per la stessa qualifica e in relazione ad un identico profilo professionale.
3. Gli enti di gestione delle aree naturali protette, per i fini di cui al comma 2, comunicano alla Regione le proprie necessita' di personale per un triennio. Per la copertura dei posti vacanti relativi a profili professionali coincidenti con quelli regionali gli enti di gestione possono altresì avvalersi delle graduatorie vigenti relative a concorsi espletati dalla Regione.
4. In sede di prima applicazione e per i fini di cui al comma 1, il personale, assunto nel rispetto delle normative e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste, in servizio presso i consorzi di gestione soppressi a norma dell'articolo 39, comma 4, e presso gli uffici delle aree naturali protette delle amministrazioni comunali cui ne era affidata la gestione, e' assegnato, a domanda, dalla Giunta regionale agli enti di gestione delle aree naturali protette, nel rispetto della qualifica funzionale posseduta.

Art. 24*(Direttore dell'ente di gestione)*

1. Il direttore dell'ente di gestione e' assunto a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, ovvero con contratto di diritto privato, stipulato per non piu' di cinque anni, nell'ambito del contratto collettivo nazionale per la dirigenza regionale, con un soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 9, comma 11, della l. 394/1991 o in un elenco regionale da approvarsi secondo modalita' stabilite dal Consiglio regionale, contenente nominativi di persone dotate di professionalita' o di esperienza adeguate alle funzioni da svolgere.
2. Per i soggetti inquadrati nei ruoli della Regione o di enti pubblici regionali, nominati direttori degli enti di gestione con contratto di diritto privato, il rapporto di lavoro presso le amministrazioni di appartenenza resta sospeso per la durata dell'incarico. Essi hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro.
3. Il direttore assiste con voto consultivo alle sedute del Consiglio direttivo, cura l'istruttoria e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e delle determinazioni del Presidente; tratta, con rilevanza esterna, gli affari di ordinaria amministrazione, dirige ed organizza i servizi e le attivita' gestionali, svolge tutti gli altri compiti a lui attribuiti dallo statuto dell'ente di gestione.

4. Il direttore e' direttamente responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

5. In sede di prima applicazione della presente legge e, comunque per non oltre due anni, il contratto di diritto privato di cui al comma 1 puo' essere stipulato con soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale anche se non iscritti negli elenchi previsti dallo stesso comma 1.

Art. 25

(Personale di sorveglianza)

1. Al personale addetto alla sorveglianza, denominato guardiaparco, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie competenze e del servizio cui e' destinato, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti, e nei limiti territoriali delle aree naturali protette attribuite alla sua competenza.

2. Al guardiaparco e' affidata la sorveglianza sulla osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dal piano dell'area naturale protetta, dal regolamento di gestione dell'area stessa e da ogni altra disposizione impartita dagli organi di gestione.

Art. 26

(Piano dell'area naturale protetta)

1. Il piano dell'area naturale protetta, ai fini della tutela e della promozione dei valori naturali, paesistici e culturali presenti nell'area stessa, prevede:

- a) la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta;
- b) le destinazioni di uso pubblico o privato dell'area naturale protetta e le relative norme di attuazione con riferimento alle varie aree;
- c) i diversi gradi e tipi di accessibilita' veicolare e pedonale, prevedendo in particolare percorsi, accessi e strutture idonee per i disabili, i portatori di handicap e gli anziani;
- d) i sistemi di attrezzature e servizi per la funzione sociale dell'area naturale protetta, quali: musei, centri di visita, uffici informativi, aree di campeggio e attivita' agrituristiche;
- e) gli indirizzi ed i criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna, sui paesaggi e sui beni naturali e culturali in genere;
- f) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione nelle seguenti zone caratterizzate da forme differenziate di tutela, godimento ed uso:
 - 1) zona di riserva integrale, nella quale l'ambiente naturale e' conservato nella sua integrita';
 - 2) zona di riserva generale, nella quale e' vietato realizzare nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere consentite le utilizzazioni produttive, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, gli interventi sulle risorse naturali a cura dell'ente di gestione, nonche' gli interventi di manutenzione previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a) e b), della legge 5 agosto 1978, n. 457. Sono altresì consentiti interventi di adeguamento igienico sanitario e strutturali del patrimonio edilizio esistente per finalita' agro-silvo-pastorali ed agrituristiche;
 - 3) zona di protezione, nella quale, in armonia con le finalita' istitutive dell'area naturale protetta e in conformita' ai criteri fissati dall'ente di gestione con il regolamento di cui all'articolo 27, continuano, secondo gli usi tradizionali o secondo

metodi di agricoltura biologica e/o compatibile, le attività agro-silvo-pastorali, la raccolta di prodotti naturali, incoraggiando anche la produzione artigianale di qualità e l'attività agrituristica. Sono altresì ammessi gli interventi previsti dall'articolo 31, primo comma, lettere a), b) e c), della l. 457/1978, salvo l'osservanza del comma 1, lettera a), sulle destinazioni d'uso;

4) zona di promozione economica e sociale, da individuare nelle aree più estesamente modificate da processi di antropizzazione, nella quale le iniziative previste dal programma pluriennale di cui all'articolo 30 possono svilupparsi in armonia con le finalità di tutela dell'area, per migliorare la vita sociale e culturale delle collettività locali ed il godimento dell'area stessa da parte dei visitatori.

2. Il piano dell'area naturale protetta è redatto a cura dell'ente di gestione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i Parchi, ed è adottato e trasmesso alla Regione entro nove mesi dall'insediamento degli organi dell'ente di gestione.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale si sostituisce all'ente di gestione per l'adozione del piano, affidandone la redazione alle proprie strutture competenti in materia o all'Agenzia regionale per i Parchi, che debbono provvedere nel termine di un anno.

4. Il piano adottato ai sensi dei commi precedenti è depositato per quaranta giorni presso le sedi degli enti locali interessati e della Regione. La Giunta regionale provvede, con apposito avviso da pubblicare su un quotidiano a diffusione regionale, a dare notizia dell'avvenuto deposito e del relativo periodo. Durante questo periodo chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni scritte all'ente di gestione, il quale esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni e trasmette il parere e le osservazioni alla Giunta regionale. Entro tre mesi dal ricevimento di tale parere la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale, l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute.

5. Il piano approvato dal Consiglio regionale è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

6. Il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l. 394/1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti.

Art. 27

(Regolamento dell'area naturale protetta)

1. Il regolamento dell'area naturale protetta, allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità per cui è istituita l'area stessa, disciplina l'esercizio delle attività consentite e, in particolare:

- a) gli interventi sulle acque;
- b) la raccolta delle specie vegetali allo stato selvatico;
- c) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- d) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio ed agro-silvo-pastorali;

- e) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto, con l'indicazione dei modi d'uso della viabilità, in maniera da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nell'area naturale protetta;
- f) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative, con le modalità di accesso del pubblico alle differenti aree di servizi dell'area naturale protetta, anche dietro pagamento, comunque garantendo particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico e culturale;
- g) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia;
- h) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione vigente in materia;
- i) lo svolgimento di attività previste da interventi di occupazione giovanile o di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche;
- j) l'accessibilità al territorio dell'area naturale protetta attraverso percorsi e strutture idonei per disabili, portatori di handicap ed anziani.

2. Sono comunque vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, e in modo specifico la flora e la fauna protette e i rispettivi habitat. In particolare è vietato quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della l. 394/1991.

3. Fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali nelle aree naturali protette, il regolamento disciplina eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono comunque avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta e sono attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, iscritte in un elenco tenuto dall'Amministrazione provinciale di residenza a seguito della frequentazione di un apposito corso, organizzato dalla Provincia medesima, finalizzato a fornire una idonea conoscenza circa l'ecologia e la gestione delle popolazioni animali selvatiche, nonché sulle tecniche e le modalità con cui effettuare i prelievi e gli abbattimenti selettivi.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, una specifica direttiva cui devono conformarsi gli eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi condotti nelle aree naturali protette in assenza dei rispettivi regolamenti.

5. Nel territorio delle aree naturali protette sono fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, ad eccezione dei diritti esclusivi di caccia o di altri usi civici di prelievo faunistico che sono liquidati dal competente commissario per gli usi civici, ad istanza dell'organismo di gestione.

6. Il regolamento dell'area naturale protetta è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del piano di cui all'articolo 26, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L'ente di gestione deve motivare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette, apportando, ove

necessario, modifiche ed integrazioni.

7. Per il regolamento valgono i poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3.

8. Il regolamento produce i suoi effetti tre mesi dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Entro tale termine i comuni sono tenuti ad adeguare alle previsioni del regolamento dell'area naturale protetta i propri regolamenti. Decorso inutilmente il predetto termine, i comuni sono comunque tenuti ad applicare le disposizioni del regolamento dell'area naturale protetta, che prevalgono su quelle dei regolamenti comunali.

Art. 28

(Nulla osta e poteri d'intervento dell'ente di gestione)

1. Il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, e' sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 4, della l. 394/1991. Ai fini dell'acquisizione del nulla osta, le amministrazioni interessate convocano apposite conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 241/1990, e dell'articolo 17 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 e' teso a verificare, oltre alla conformita' con le norme di salvaguardia di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b), anche la conformita' con il piano e con il regolamento dell'area naturale protetta, nonche' il rispetto dei criteri indicati nell'articolo 33.

3. Qualora nelle aree naturali protette venga esercitata un'attivita' in difformita' del piano, del regolamento o del nulla osta, il legale rappresentante dell'ente di gestione dispone la sospensione dell'attivita' medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'articolo 29 della l. 394/1991.

4. L'ente di gestione dell'area naturale protetta interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrita' del patrimonio naturale e ha facolta' di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalita' istitutive dell'area naturale protetta.

SEZIONE II

Aree naturali protette di interesse provinciale

Art. 29

(Criteri e modalita' per la gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale - Piani e regolamenti)

1. Le province gestiscono le aree naturali protette di propria competenza secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b) entro i termini fissati dalle relative leggi istitutive. A tal fine le province possono avvalersi provvisoriamente dell'Agenzia regionale per i Parchi.

2. Le province devono assicurare, nella gestione delle aree naturali protette di loro competenza, l'utilizzazione di esperti qualificati in materia di tutela ambientale e la

partecipazione delle associazioni ambientaliste di rilevanza provinciale.

3. Qualora per la gestione delle aree naturali protette provinciali venga istituita un'apposita azienda, le province si attengono ai criteri organizzativi di cui al Capo II, Sezione I, in quanto compatibili con le disposizioni contenute nell'articolo 23 della l. 142/1990 e successive modificazioni e nei rispettivi statuti.

4. Gli organismi di gestione delle aree naturali protette di interesse provinciale predispongono ed adottano i relativi piani secondo le modalita' previste dall'articolo 26, in quanto compatibili e li trasmettono alle province entro il termine di cui al comma 2 del citato articolo, per la relativa verifica di compatibilita' che avviene nei modi e nei termini previsti dall'articolo 26, comma 4, in quanto compatibili. Fino all'emanazione della legge regionale di riordino del governo del territorio, la verifica di compatibilita' e' effettuata dalla Regione. I poteri sostitutivi di cui all'articolo 26, comma 3, sono esercitati dalla provincia interessata. Gli organismi di gestione predispongono altresì i regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 27 e li trasmettono alle province interessate per la relativa approvazione.

5. Per le aree naturali protette di interesse provinciale, il nulla osta ed i poteri di intervento di cui all'articolo 28 spettano ai rispettivi organismi di gestione.

6. Le province, ai fini della gestione di cui ai commi precedenti, possono istituire propri organi di consulenza oppure possono avvalersi della sezione aree naturali protette di cui all'articolo 4.

CAPO III

PROMOZIONE ECONOMICO-SOCIALE - INTERVENTI FINANZIARI

Art. 30

(Programma pluriennale di promozione economica e sociale)

1. Nel rispetto delle finalita' dell'area naturale protetta e della disciplina stabilita dai relativi piano e regolamento, l'organismo di gestione promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettivita' residenti all'interno dell'area stessa e dei territori adiacenti.

2. Al fine di cui al comma 1, la comunita' dell'ente di gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale e gli organismi di gestione delle altre, entro novanta giorni dalla loro costituzione, con l'assistenza dell'Agenzia regionale per i Parchi, elaborano il programma pluriennale di promozione economica e sociale, in cui sono indicati interventi coordinati con quelli dello Stato, della Regione e degli enti locali interessati, per lo sviluppo di attivita' compatibili e sono individuati i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi stessi.

3. Il programma di cui al comma 2 e' adottato dall'organismo di gestione ed e' trasmesso alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, sentita la sezione aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni.

4. Qualora le autorità di cui al comma 2 non provvedano all'elaborazione del programma, la Giunta regionale e la provincia, ciascuna secondo le rispettive

competenze, si sostituiscono ad esse. Parimenti, qualora gli organismi di gestione di cui al comma 3 non adottino il programma entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 o dalla ricezione del programma elaborato dalla Giunta regionale o dalla provincia, queste ultime si sostituiscono agli organismi di gestione per l'adozione del programma secondo le rispettive competenze.

5. Il programma prevede da parte dell'organismo di gestione:

- a) la concessione di sovvenzioni a privati o enti locali per il mantenimento ed il ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati e delle tipologie edilizie;
- b) la predisposizione di attrezzature, di impianti di depurazione e per il risparmio energetico, di servizi e strutture di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di specifiche convenzioni;
- c) l'agevolazione o la promozione di forme di associazionismo cooperativo tra i residenti nell'ambito dell'area naturale protetta per l'esercizio di attività tradizionali, artigianali, agroforestali, culturali, di restauro, di servizi sociali e di biblioteche e di ogni altra iniziativa atta a favorire lo sviluppo di un turismo ecocompatibile.

6. Il programma può prevedere, inoltre, la gestione di speciali corsi di formazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di formazione professionale, al termine dei quali è rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di guida dell'area naturale protetta.

7. Al finanziamento del programma concorrono lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati, ciascuno per la propria competenza.

8. Nelle more dell'adozione del programma pluriennale di promozione economica e sociale, gli organismi di gestione dell'area naturale protetta, anche provvisori, promuovono e realizzano le iniziative di cui al presente articolo, nel quadro delle scelte programmatiche della Regione e nel rispetto della specifica normativa di tutela dell'area stessa.

Art. 31

(Sviluppo delle attività agricole)

1. Per consentire la qualificazione e la valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali, nell'ambito delle finalità istitutive dell'area naturale protetta, gli organismi di gestione, compatibilmente con la tutela dei valori naturali e culturali presenti nell'area stessa, favoriscono:

- a) l'attività agricola e zootecnica ed il loro eventuale sviluppo;
- b) la razionale gestione ed il miglioramento dei pascoli e dei boschi;
- c) il mantenimento ed il miglioramento della rete stradale rurale al servizio delle attività di cui alle lettere a) e b);
- d) la possibilità di intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria, per il ripristino ed il restauro conservativo dei fabbricati rurali e delle relative pertinenze al servizio delle attività di cui alle lettere a) e b).

2. Al fine di cui al comma 1, nel programma pluriennale di promozione economica e sociale di cui all'articolo 30, devono essere previsti interventi per rendere compatibili le attività agro-silvo-pastorali all'interno dell'area naturale protetta con la tutela

dell'ambiente, interventi per l'agriturismo ed interventi per sostenere e sviluppare l'agricoltura biologica e/o compatibile, nel rispetto della vigente legislazione regionale, nonché per sostenere la valorizzazione e lo sviluppo delle peculiarità e suscettività produttive favorendo le attività agricole come fattore di difesa ambientale e per promuovere, coordinare e incentivare le attività compatibili tese a perseguire il massimo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali.

Art. 32
(Incentivazioni)

1. Ai comuni, alle province ed alle comunità montane il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini delle aree naturali protette istituite ai sensi della presente legge o della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, ovvero previste dal piano regionale delle aree naturali protette e alle quali si applicano le misure di salvaguardia indicate nell'articolo 8, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti regionali, anche provenienti da fondi comunitari e statali, per sostenere, entro i confini dell'area naturale protetta e delle aree contigue di cui all'articolo 10, i seguenti interventi:

- a) restauro dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio;
- e) sviluppo delle attività agricole e forestali;
- f) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- g) attività di agriturismo;
- h) attività sportive compatibili;
- i) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché iniziative volte a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- j) lotta e prevenzione degli incendi boschivi.

2. La priorità di cui al comma 1 è concessa ai comuni il cui territorio è compreso in parte nell'area protetta per le opere, gli interventi e le attività di cui allo stesso comma 1 connessi funzionalmente alla gestione dell'area protetta, anche se realizzate fuori dei confini di quest'ultima e delle aree contigue.

3. Al fine di garantire e promuovere l'economia e l'occupazione, la priorità di cui al comma 1 è attribuita ai privati, singoli o associati, residenti nell'ambito delle aree naturali protette, che intendano valorizzare attività tradizionali e realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili.

Art.33
(Gestione del patrimonio forestale)

1. L'organismo di gestione, entro due anni dalla istituzione dell'area naturale protetta, determina i criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale, nel rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva e della disciplina contenuta nel piano e nel regolamento dell'area stessa.

2. I criteri di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere della sezione aree naturali protette e del coordinamento regionale del Corpo forestale dello Stato, e devono indicare:

- a) le modalita' di taglio dei boschi o di conversione in alto fusto;
- b) le modalita' di esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente, secondo le consuetudini locali;
- c) le modalita' e gli interventi per la tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi.

3. Qualsiasi intervento sul patrimonio forestale all'interno dell'area naturale protetta deve essere comunque sottoposto al preventivo nulla osta dell'organismo di gestione ai sensi dell'articolo 28.

4. La Regione e gli organismi di gestione promuovono l'individuazione e la conservazione dei boschi e dei popolamenti arborei in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione e promuovono la realizzazione di vivai per la produzione di materiale autoctono e la conservazione delle specie di particolare interesse, rare o minacciate.

Art. 34

(Indennizzi e risarcimento per i danni economici)

1. L'organismo di gestione e' tenuto a risarcire i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, alle opere approntate sui terreni e puo' corrispondere incentivi per la prevenzione dei danni medesimi. Il regolamento stabilisce le modalita' per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del danno.

2. I vincoli imposti dal piano dell'area naturale protetta o dalle misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 alle attivita' agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli relativi ad attivita' gia' ritenute compatibili possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attivita' dell'area naturale protetta. La Giunta regionale con apposita deliberazione, emana direttive per l'attuazione del presente comma, in coerenza con le disposizioni emanate dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l. 394/1991.

3. I compensi e gli indennizzi di cui al comma 2 non sono cumulabili con altri corrisposti in attuazione di normative comunitarie, statali e regionali che prevedono particolari regimi d'aiuto alle attivita' agro-silvo-pastorali.

4. L'ente di gestione provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti.

Art. 35

(Contributi per il mantenimento ed il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche)

1. Gli organismi di gestione prevedono nei propri bilanci appositi stanziamenti per l'erogazione di contributi a favore di soggetti pubblici o privati residenti nell'ambito dell'area naturale protetta, per il recupero delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi tutelati, ivi compresi il restauro ed il ripristino di fabbricati.

2. I criteri di assegnazione dei contributi, che sono comunque destinati a coprire i

maggiori costi connessi alla particolarita' dell'intervento, sono stabiliti in apposito regolamento deliberato dagli organismi di gestione.

Art. 36

(Acquisizione e affitto di beni mobili ed immobili)

1. La Regione promuove iniziative per l'acquisizione e l'affitto di beni mobili ed immobili che siano di particolare interesse per la gestione delle aree naturali protette o per i quali i vincoli imposti dalla presente legge comportino una limitata utilizzazione. La Regione e gli organismi di gestione favoriscono, in particolare, l'acquisizione, al patrimonio regionale o al patrimonio dell'organismo di gestione, di aree di elevato interesse biogenetico, con precedenza per i monumenti naturali e per gli habitat prioritari di interesse comunitario, nazionale o regionale.

2. La Giunta regionale concede in uso gratuito, mediante apposita convenzione, agli organismi di gestione che ne facciano richiesta i beni immobili facenti parte del proprio patrimonio il cui utilizzo risulti funzionale alle finalita' istitutive o alla gestione dell'area naturale protetta.

CAPO IV

SORVEGLIANZA E SANZIONI

Art. 37

(Sorveglianza)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, sono incaricati di far rispettare la presente legge tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente nonche' gli ufficiali e gli agenti del Corpo forestale dello Stato, previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della l. 394/1991.

Art. 38

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca un reato, ogni altra violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni e in genere delle norme stabilite dalla presente legge e dalle leggi istitutive delle singole aree naturali protette e' soggetta ad una sanzione pecuniaria da lire 100 mila a lire 5 milioni. Nel caso di piu' violazioni si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. Le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette possono prevedere singole fattispecie di violazioni sanzionabili pecuniariamente e commisurare ad esse la sanzione entro il minimo ed il massimo previsti dal comma 1.

3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 5 luglio 1994, n. 30.

4. L'autore della violazione resta comunque obbligato, a norma dell'articolo 18 della l. 349/1986, al risarcimento del danno ambientale nei confronti dell'organismo di

gestione dell'area naturale protetta ed al ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 39

(Riordino delle aree naturali protette esistenti)

1. Ai sensi dell'articolo 9 sono istituiti:

- a) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del parco istituito con legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8;
- b) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Lucretili", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del parco istituito con legge regionale 26 giugno 1989, n. 41;
- c) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dei Castelli Romani", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del parco istituito con legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2; d) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica", cui e' affidata l'amministrazione e gestione delle attivita' e del territorio del Parco istituito con legge regionale 10 novembre 1988, n. 66.

2. Agli enti istituiti ai sensi del comma 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 13 a 25. L'ordinamento degli uffici e la pianta organica del personale dei nuovi enti sono gli stessi dei consorzi di gestione soppressi.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente in materia di ambiente da lui delegato convoca le comunita' delle aree naturali protette di cui al comma 1 ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1. Entro i successivi tre mesi il presidente della Giunta regionale nomina ed insedia i consigli direttivi ed i collegi dei revisori dei conti degli enti di gestione istituiti dal comma 1.

4. I consorzi di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 1, sono soppressi a decorrere dalla data di insediamento dei consigli direttivi dei nuovi enti di gestione istituiti dallo stesso comma.

5. Fino all'approvazione dello statuto dei nuovi enti di gestione istituiti dal comma 1 sono fatte salve le disposizioni degli statuti dei consorzi soppressi che non siano in contrasto con la presente legge.

6. La Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette, diverse da quelle di cui al comma 1, alla presente legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tali proposte di legge si provvede anche ad individuare le aree che possono costituire un unico sistema, a definirne il livello d'interesse regionale o provinciale e la relativa tipologia in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 5.

7. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del primo piano regionale delle aree naturali protette di cui all'articolo 7, sottopone altresì al Consiglio regionale eventuali proposte di legge di ripermimetrazione delle aree naturali protette istituite anteriormente alla data di entrata in vigore della l. 394/1991, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 21, comma 1, lettera b) della l. 157/1992.

8. In attesa dell'adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive di aree naturali protette alle norme previste dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni contenute nella l.r. 46/1977, espressamente richiamate nelle leggi stesse.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di gestione delle aree naturali protette istituite ai sensi della l.r. 46/1977 debbono adottare gli strumenti di cui agli articoli 26 e 27, ove già non siano vigenti ovvero non siano stati approvati in via definitiva quelli previsti nelle leggi istitutive. Decorso detto termine la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo previsto dagli articoli 26, comma 3, e 27, comma 7. Decorso tale ulteriore termine le norme di salvaguardia stabilite nelle singole leggi istitutive decadono e subentrano le norme generali in materia.

Art. 40

(Aree naturali protette nel territorio del Comune di Roma)

1. Le aree naturali protette gestite dal Comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge e le altre istituite successivamente a tale data ed interamente ricadenti nel territorio del comune stesso, costituiscono un sistema la cui gestione è affidata ad un unico ente istituito e disciplinato ai sensi del Capo II, sezione I, salvo il disposto del comma 2.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 16, sono organi di gestione dell'ente di cui al comma 1:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo così composto:

1) sei rappresentanti del Comune di Roma;

2) un rappresentante della Provincia di Roma;

3) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della l. 349/1986, o iscritte nell'albo regionale del volontariato;

4) un rappresentante designato dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, scegliendolo tra soggetti particolarmente esperti in materia archeologico-naturalistica;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 41

(Ampliamento della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia)

1. In attesa dell'adeguamento di cui all'articolo 39, comma 6, il territorio della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, istituita con legge regionale 9 settembre 1988, n. 56, è ampliato con l'inserimento delle aree dei Comuni di Ascrea, Collalto Sabino, Nespole, Paganico, nonché di una ulteriore area del Comune di Collegiove secondo le perimetrazioni in scala 1:10.000 di cui all'allegato C.

2. Il consorzio per la gestione della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, costituito ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 56/1988, viene integrato con i rappresentanti dei Comuni di Ascrea, Collalto Sabino, Nespole e Paganico.

3. Al territorio individuato al comma 1 si applicano le norme di salvaguardia di cui alla l.r. 56/1988.

Art. 42

(Ampliamento del parco regionale dell'Appia Antica)

1. Il Parco regionale dell'Appia Antica, istituito e disciplinato con l.r. 66/1988, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n. 37 e da ultimo dalla presente legge, e' ampliato secondo la perimetrazione di cui all'allegato D.

2. In attesa dell'approvazione del piano del parco, limitatamente al territorio oggetto dell'ampliamento del perimetro indicato al comma 1 ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) e dall'articolo 18, comma 1 bis della l.r. 66/1988, come modificata dalla l.r. 37/1994:

- a) e' consentita la realizzazione di interventi strettamente connessi alla fruibilita' del parco nella zona classificata A ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1);
- b) si prescinde dal decreto di cui all'articolo 18, comma 1 bis della l.r. 66/1988 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in rete interrata e di verde attrezzato funzionali alle aree esterne al parco ove e' consentita l'edificazione, previste dai piani attuativi pubblici o privati del vigente piano regolatore del Comune di Roma.

Art. 43

(Stralcio del piano regionale delle aree naturali protette)

1. Con la presente legge e' approvato uno stralcio del piano di cui all'articolo 7, relativo allo schema di piano regionale dei parchi e delle riserve adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 46/1977 e dell'articolo 15 della l.r. 17/1986, con deliberazione n. 11746 del 29 dicembre 1993, secondo le perimetrazioni provvisorie riportate su cartografia a scala 1:25.000 e 1:10.000 di cui all'allegato A, con gli obiettivi indicati nel piano stesso con riferimento alle seguenti aree:

- a) area naturale protetta del complesso lacuale Bracciano-Martignano;
- b) area naturale protetta della Sughereta di Pomezia;
- c) area naturale protetta del Lido dei Gigli;
- d) sistema delle aree naturali protette del Bosco di Foglino e di Villa Borghese;
- e) area naturale protetta di Monte Casoli di Bomarzo.

2. Alle aree naturali protette di cui al comma 1 si applicano le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8. Tali norme decadono decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva e sottopone al Consiglio regionale proposte di legge per

l'istituzione delle aree naturali protette di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 9, nella misura in cui l'istituzione medesima non contrasti con l'articolo 11, comma 1 della l.r. 17/1995.

Art. 44

(Aree naturali protette istituite)

1. Sono istituite con le perimetrazioni e le zonizzazioni provvisorie di cui alle planimetrie a scala 1:10.000 contenute nell'allegato B, le seguenti aree protette:

- a) Parco naturale di Veio;
- b) Parco naturale dei Monti Aurunci;
- c) Riserva naturale di Tuscania;
- d) Riserva naturale del Monte Soratte;
- e) Riserva naturale di Monte Catillo;
- f) Riserva naturale di Nomentum;
- g) Riserva naturale della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco;
- h) Riserva naturale Antiche Citta' di Fregellae e Fabrateria Nova e del Lago di San Giovanni Incarico;
- i) Riserva naturale del lago di Canterno;
- j) Riserva naturale della Valle dei Casali;
- k) Riserva naturale dell'Insugherata;
- l) Riserva naturale Valle dell'Aniene, relativa all'area romana localizzata all'interno del Grande Raccordo Anulare;
- m) Riserva naturale della Marcigliana;
- n) Riserva naturale del Laurentino Acqua Acetosa;
- o) Riserva naturale di Decima Malafede;
- p) Riserva naturale della Tenuta dei Massimi;
- q) Riserva naturale di Monte Mario;
- r) Riserva naturale della Tenuta di Acquafredda.

2. Sono istituiti:

- a) l'Ente regionale Parco di Veio, per la gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera a); b) l'Ente regionale Parco dei Monti Aurunci, di cui al comma 1, lettera b).

3. Agli Enti istituiti di cui al comma 2, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II, Sezione I della presente legge.

4. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire quanto ulteriormente previsto nell'articolo 9, comma 3.

5. La gestione dell'area protetta di cui al comma 1, lettera c) e' affidata alla Provincia di Viterbo.

6. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) e' affidata alla Provincia di Roma.

7. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere h) e i) e' affidata alla Provincia di Frosinone.

8. La gestione delle aree protette di cui al comma 1, lettere j), k), l), m), n), o), p), q) e r) e' affidata ad un unico organismo di cui all'articolo 40.

9. Il Consiglio regionale, sentite le province, determina entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri per la disciplina del piano e del regolamento nonche' per i contenuti del programma pluriennale di promozione economica e sociale.

10. Le Province e l'organismo di cui all'articolo 40 provvedono alla gestione con le modalita' e i criteri previsti dalla presente legge, adottando i relativi provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa.

11. Fino all'adozione da parte degli organi competenti di specifiche norme di salvaguardia, alle aree protette istituite con il presente articolo si applicano le norme di cui all'articolo 8, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 12, 13 e 14.

12. Nelle aree protette istituite con la presente legge e' vietata la caccia in tutte le sue forme, salvo quanto previsto all'articolo 27, comma 3.

13. Nelle aree protette di cui al comma 8 e in tutti i territori del Comune di Roma ricadenti in aree protette istituite con il presente articolo, sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi del piano regolatore generale adottati o approvati dal Comune di Roma o di programmi di intervento oggetto di accordi di programma approvati dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad esse non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 5, 6 e 7. Nell'ambito delle suddette aree, in quelle classificate come B, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), fino all'adozione di una specifica normativa di salvaguardia da parte degli organismi di gestione delle aree naturali protette, e' fatto divieto di:

- a) introdurre in ambiente naturale specie e popolazioni estranee alla flora ed alla fauna autoctone;
- b) prelevare materiali di rilevante interesse geologico e paleontologico ad eccezione del prelievo eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici;
- c) aprire nuove cave e torbiere e riattivare quelle dismesse;
- d) aprire nuove discariche per i rifiuti;
- e) campeggiare al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate;
- f) transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attivita' agro-silvo-pastorali.

14. Nelle aree di cui al comma 13, comprese nelle zone B, previste dall'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 2), sono consentiti esclusivamente gli impianti sportivi a carattere estensivo purché realizzati secondo tipologie e con materiali tradizionali, nonche' i servizi pubblici strettamente connessi alla fruibilita' del parco e le aree di verde attrezzato, necessarie per il rispetto degli standard urbanistici relativi a piani e programmi, previsti negli strumenti urbanistici adottati o approvati, che includono aree ricomprese nel perimetro delle aree protette. La potenzialita' edificatoria eventualmente stabilita dai suddetti piani e programmi puo' essere trasferita su suoli interni ai citati piani e programmi ma esterni all'area protetta.

Art. 45

(Tutela del patrimonio forestale)

1. Nell'ambito della politica di conservazione e corretta valorizzazione delle risorse naturali della Regione, in ottemperanza all'articolo 45 dello Statuto ed in attesa di apposite leggi istitutive delle relative aree naturali protette, sono sottoposte alle

misure di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3, le seguenti aree appartenenti al patrimonio regionale:

- a) area forestale Tiburtina;
- b) area forestale Valpara;
- c) area forestale Mazzamorra;
- d) area forestale Carpinetana;
- e) area forestale S. Arcangelo;
- f) area forestale Campello;
- g) area forestale Sala;
- h) area forestale Matricetta;
- i) area forestale Torricella;
- j) area forestale Monte Raschio;
- k) area Laghi del Vescovo-Gricilli;
- l) porzione dell'area forestale Lago, esterna al parco regionale dei Monti Lucretili.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche all'area forestale di Santogna, nel comune di Leonessa.

Art. 46

(Norma transitoria)

1. Salvo quanto previsto nell'articolo 43 lo schema di piano adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 46/1977 e dell'articolo 15 della l.r. 17/1986 e successive modificazioni, con deliberazione n. 11746 del 1993, conserva la sua efficacia di natura programmatica di indirizzo.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adegua la deliberazione n. 11746 del 1993 a quanto previsto dall'articolo 7.

Art. 47

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate la l.r. 46/1977, l'articolo 26 della l.r. 17/1995 ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge, fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, comma 8.

Art. 48

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge quantificati per l'anno 1997 in L. 500 milioni, per l'anno 1998 in L. 6.000 milioni e per l'anno 1999 in L. 8.000 milioni, rientrano negli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 52152 denominato "Fondo regionale per l'ambiente (articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549)" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1997 e per il triennio 1997/1999, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 17.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Oggetto: L.R. n. 22 del 20/06/1996 -Approvazione schema di convenzione tra la Regione Lazio e il Comune di Guidonia Montecelio.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

VISTA la L.R. n. 6/2002;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06/09/2002;

VISTA la Legge Regionale n. 29/1997, e successive modifiche e integrazioni, recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTA la legge regionale 20 giugno 1996, n.22 "Istituzione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio" ed in particolare l'art. 4 che prevede, per il corretto funzionamento del parco in questione, la stipulazione di una convenzione tra la Regione Lazio ed il Comune di Guidonia Montecelio che definisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14353 del 20/2/2008 il Comune di Guidonia Montecelio ha trasmesso la deliberazione n. 211 del 24/10/2007 del Consiglio Comunale del Comune medesimo, con la quale si approva lo schema di Convenzione del Parco Archeologico Naturale dell'Inviolata, predisposto dalle competenti strutture delle due amministrazioni comunale e regionale;

CONSIDERATO che, nelle more del riordino del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata in Guidonia Montecelio, ai sensi del citato art. 39 della L.R. 29/97, è necessario, ai fini di tutela dei beni ambientali e culturali del Parco, dare piena esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 22/96;

DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

tutto ciò premesso e considerato all'unanimità

DELIBERA

di approvare l'allegato schema di convenzione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

La presente Convenzione sarà sottoscritta dal Presidente della Regione o suo delegato.

Schema di convenzione

Tra

La Regione Lazio rappresentata dal Presidente della Regione domiciliato per la carica, presso la Sede della Regione Lazio sita in Roma, via Cristoforo Colombo, 212

e

Il Comune di Guidonia Montecelio in persona del sindaco pro tempore domiciliato per la carica a Guidonia (RM) in Piazza Matteotti, 20 in esecuzione della L.R. 22/96;

I QUALI

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”;

Vista la legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 “Istituzione del Parco Naturale Archeologico dell’Inviolata in Guidonia Montecelio”;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997 n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali”;

Preso atto di quanto riportato al comma 8 dell’art 39 della citata L.R. 29/97 che prevede che, in attesa dell’adeguamento alla normativa vigente, restino in vigore le disposizioni contenute nella L.R. 46/77 espressamente richiamate nelle leggi istitutive delle aree protette;

Considerato che, nelle more del riordino del Parco Naturale Archeologico dell’Inviolata in Guidonia Montecelio, ai sensi del citato art. 39 della L.R. 29/97, è necessario, ai fini di tutela dei beni ambientali e culturali del Parco, dare piena esecuzione a quanto previsto dalla L.R. 22/96;

Visto in particolare l’art 4 della citata L.R. 22/96 che prevede, per il corretto funzionamento del parco in questione, la stipulazione di una convenzione tra la Regione Lazio ed il Comune di Guidonia Montecelio che definisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

La premessa è parte integrante della presente convenzione

Art. 2 (Gestione)

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 della L.R. 20 giugno 1996 n. 22 la gestione del Parco Naturale archeologico dell'Inviolata è affidata al Comune di Guidonia Montecelio

Art. 3 (Perimetrazione)

L'area oggetto della presente convenzione è quella costituita e individuata dalla L.R. 22/96 come Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata.

La sua estensione territoriale è delimitata dai confini indicati dall'art. 3 della L.R. 22/96 così come modificato dalla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9.

Art.4 (Oggetto)

Con il presente atto la Regione Lazio e l'Ente Gestore (Comune di Guidonia Montecelio) stabiliscono i fini, la durata della convenzione e le forme di consultazione tra i due enti nonché i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie come indicato dai successivi articoli.

Art. 5 (Finalità)

La presente convenzione persegue il fine di coordinare tra i contraenti le funzioni ed il servizio di gestione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. 22/96.

Art. 6(Durata)

La presente convenzione ha efficacia dalla data della sua stipulazione fino all'adeguamento del parco alla legge regionale 6 ottobre 1997 n.29.

Art. 7 (Modifiche)

La presente convenzione può essere integrata o modificata, previo accordo tra i contraenti.

Art. 8 (Forme di coordinamento e consultazione)

Viene convocata ogni anno dalla Regione Lazio un'apposita conferenza tra la Regione Lazio e l'Ente Gestore allo scopo di verificare i risultati ottenuti dalla gestione del Parco Naturale Archeologico dell'Inviolata e consentire l'ulteriore sviluppo della funzionalità dell'area protetta, nonché la rimozione di eventuali ostacoli al funzionamento.

Art. 9 (Rapporti finanziari)

1. I rapporti finanziari tra la Regione Lazio ed il Comune di Guidonia Montecelio per le spese relative al funzionamento del Parco Inviolata sono regolati dalle leggi vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 12 della legge regionale 22/96, dalle leggi sulla finanza locale e dalle leggi nazionali e regionali in materia di aree naturali protette.

2. Le spese d'investimento sono determinate, rispettando gli obiettivi e gli indirizzi forniti dalla Regione Lazio, sulla base dei progetti presentati dal Comune di Guidonia Montecelio entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R.22/96.

3. La Regione Lazio verifica la fattibilità anche dal punto di vista finanziario dei progetti presentati dal Comune di Guidonia Montecelio ai sensi del citato art. 12.

Art. 10 (Obblighi dell'Ente Gestore) (Comune di Guidonia Montecelio)

1. Approvare con proprio atto l'istituzione dell'azienda speciale di cui all'art. 4, comma 3 della L.R. 22/96

2. Impegnarsi a gestire l'area protetta di cui alla presente convenzione al fine di assicurare il più rapido e completo soddisfacimento delle finalità istitutive di cui all'art. 2 L.R. 22/96, in accordo con le direttive impartite dalla Regione Lazio.

3. Impegnarsi a far rispettare le norme particolari ed i divieti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della L.R. 22/96.

4. Impegnarsi a provvedere all'apposizione di idonei cartelli perimetrali, di accesso e di avvicinamento al parco, secondo quanto previsto dall'art. 3 , comma 3 della L.R. 22/96. L'Ente Gestore si impegna a mantenere in ottimo stato di manutenzione ed a garantire la funzionalità nel tempo dei suddetti cartelli.

Art. 11(Personale)

Il Comune di Guidonia Montecelio si avvarrà del personale (tecnico ed amministrativo) del Ruolo Unico Regionale del Personale degli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette istituite dalla Regione Lazio e dell'ARP, nei limiti di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale 20 giugno 1996, n. 22 "Istituzione del parco naturale-archeologico dell'Inviolata in Guidonia-Montecelio"e nel rispetto di quanto riportato nella convenzione di cui all'art. 4, comma 2 della citata L.R. 22/96.

Art. 12 (Potere sostitutivo)

In caso di inadempienza o irregolarità di gestione da parte dell'ente gestore, la Regione Lazio nomina, entro novanta giorni dalla rilevazione dell'inadempienza, un commissario ad acta.

Art. 13 (Entrate)

Le entrate derivanti all'Ente di Gestione dall'esercizio della gestione dell'area protetta sono vincolate e devono essere impiegate per il finanziamento delle opere e delle attività di gestione dell'area stessa.

Art. 14 (Spese contrattuali)

Le spese contrattuali, bollo e registrazione, sono a carico del Comune di Guidonia Montecelio.

Art. 15 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Della presente convenzione l'ufficiale rogante ha dato lettura alle parti, le quali, approvandola e confermandola, la sottoscrivono.

La convenzione, redatta in doppio originale, consta di numero tre fogli dattiloscritti, per numero tre di pagine e quanto sin qui della presente.

LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 20-06-1996

REGIONE LAZIO

**Istituzione del parco naturale - archeologico dell' Inviolata in
Guidonia - Montecelio.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 18

del 29 giugno 1996

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 2 del 1-07-1996

*Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge;*

ARTICOLO 1

Istituzione e Classificazione

1. E' istituito il parco naturale - archeologico regionale dell' Inviolata, di seguito denominato << Parco dell' Inviolata >>

ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e della legge del 6 dicembre 1991, n. 394.

2. Il parco dell' Inviolata è classificato di interesse regionale ed è inserito nel sistema dei parchi e delle riserve naturali del Lazio, nonchè nell' elenco ufficiale delle aree naturali protette ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge n° 394 del 1991.

ARTICOLO 2

Finalità

1. Il parco dell' Inviolata è istituito al fine di tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali del comprensorio.

In particolare gli obiettivi dell' azione di tutela e valorizzazione sono:

a) la preservazione e la ricostituzione dell' ambiente naturale e la valorizzazione degli aspetti botanici, faunistici e paesaggistici dell' area, a scopi culturali, didattici, scientifici e ricreativi;

b) la valorizzazione delle presenze archeologiche e monumentali e dei complessi storico - artistico, d' intesa con le autorità dello Stato preposte alla tutela di tali beni;

c) la programmazione e la vigilanza dell' assetto territoriale;

d) la promozione dell' occupazione anche attraverso la valorizzazione delle forme associative del volontariato culturale e ambientale che da anni è impegnato nel territorio.

ARTICOLO 3

Perimetrazione

1. Il parco dell' Inviolata è delimitato dai confini provvisori riprodotti nella cartografia 1: 25.000 contenuti nell' allegato A che costituisce parte integrante della presente legge.

2. L' area del parco è ricompresa nel territorio del

comune di Guidonia - Montecelio.

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data del suo insediamento, l' ente parco provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali con la scritta: << Regione Lazio - sistema delle aree protette - parco naturale - archeologico dell' Inviolata >> ed un simbolo proprio e caratteristico del parco stesso.

ARTICOLO 4

Gestione

1. La gestione del parco dell' Inviolata è affidata al Comune di Guidonia - Montecelio.

2. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e il servizio affidato, la Regione stipula con il Comune di Guidonia - Montecelio apposita convenzione che stabilisca i fini, la durata, le forme di consultazione dei due contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Il Comune di Guidonia - Montecelio procede alla gestione del parco o a mezzo di azienda speciale, o attraverso le altre forme di gestione previste dall' articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Devono comunque essere rappresentate le competenze in materia di gestione e di tutela dei beni archeologici, culturali e ambientali.

4. Lo statuto dell' azienda definisce e disciplina il personale necessario calcolato in ragione del direttore e di un massimo di sei addetti tecnici e amministrativi. Il personale necessario alla vigilanza viene nominato guardia particolare giurata ai sensi e secondo le procedure previste dall' articolo 138 del testo unico di pubblica sicurezza e dell' articolo 221 del codice di procedura penale.

5. Il personale è assunto mediante concorso pubblico per titoli ed esami da bandirsi entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all' espletamento dei concorsi l' ente gestore si avvale di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici ai sensi dell' articolo 24, della legge n° 394 del 1991.

6. In caso di inadempienza o irregolarità di gestione da parte dell' ente gestore, la Regione nomina, entro novanta giorni dalla rilevazione dell' inadempienza, un commissario ad acta.

ARTICOLO 5

Regolamento di attuazione

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco, in conformità ai principi di cui all' articolo 11 della legge n. 394 del 1991 e tenuto conto dell' articolo 22, comma 6, della stessa legge.

2. Il regolamento, corredato da un piano generale di assetto territoriale, è elaborato in collaborazione con il comitato tecnico - scientifico per l' ambiente, istituito dall' articolo 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74.

3. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune, il regolamento di attuazione è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competente commissioni consiliari permanenti.

4. Il regolamento, oltre a quanto previsto dall' articolo 11 della legge n. 394 del 1991, stabilisce:

a) la disciplina dell' organizzazione di appropriate

misure e servizio per promuovere la fruizione del parco da parte di soggetti disabili;

b) i giorni della settimana, non inferiori a due e non superiori a cinque in cui permettere l' accesso del pubblico ai << sentieri di natura >>.

ARTICOLO 6

Piano dell' area

1. Il piano dell' area è adottato dall' ente gestore ai sensi

dell' articolo 25 della legge 394 del 1991. Entro novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del Comune, il piano dell' area è approvato dalla Giunta regionale, sentito il parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti.

2. Il piano dell' area, ha un valore di piano paesistico e di

piano urbanistico e sostituisce i piani urbanistici ed i piani

territoriali o urbanistici di qualsiasi livello e tenendo conto delle particolarità dell' ambiente e della finalità del

parco dell' Inviolata indica:

a) la perimetrazione definitiva;

b) le aree da destinare e riserva generale orientata, in cui attuare i programmi di rimboschimento e di ripristino delle caratteristiche degli ecosistemi preesistenti;

c) la definizione di precisi vincoli d' uso tali da garantire la conservazione dei valori delle preesistenze archeologiche e l' indicazione delle aree da sottoporre prioritariamente ad esproprio;

d) gli interventi per la manutenzione ed il restauro dei monumenti già oggi parzialmente visibili, quali la

Torraccio ed il Mausoleo di Monte dell' Incastro, nonchè quelli per la graduale estensione degli scavi con la valorizzazione anche dei resti medioevali;

e) la realizzazione del museo storico - didattico per la diffusione delle conoscenze del parco nel suo duplice aspetto naturale e archeologico;

f) la ristrutturazione dei casali dell' Inviolata per la creazione di infrastrutture del parco;

g) la creazione di sentieri pedonali e ciclabili che colleghino la zona dei casali e fra loro i siti e i punti panoramici di maggiore interesse del parco, quali Monte dell' Incastro, Monte del Sorbo, Quarto del Campanile, Marco Simone Vecchio, Laghetto di Torma Storta;

h) gli interventi necessari alla bonifica della discarica regionale dei rifiuti, denominata dell' Inviolata, secondo le modalità fissate dall' articolo 34 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 38;

i) le aree e le strutture da destinare alla fruizione pubblica per fini di turismo sociale (maneggi, pesca sportiva nel laghetto di Torma Storta ed altro).

3. Il Comune può per particolari motivi e sentito l' Assessorato regionale all' Ambiente disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

4. Il Comune può stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma il cui ammontare è stabilito di concerto con l' Assessorato regionale all' Ambiente, al fine di concorrere al finanziamento della gestione del parco stesso.

5. Sono previste particolari esenzioni e facilitazioni per le visite a scopo didattico e di ricerca scientifica.

ARTICOLO 7

Divieti

1. Nel territorio del parco dell' Inviolata sono vietati:

a) la caccia e l' uccellazione;

b) la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti;

c) l' abbandono dei cani ed altri animali;

d) l' apposizione di cartelli pubblicitari e lo svolgimento di attività pubblicitarie non connesse all' attività del parco stesso;

e) i cambiamenti di coltura e i movimenti di terreno non esplicitamente autorizzati dall' ente gestore ed al solo fine di eventuali lavori di ripristino ambientale, secondo modalità da stabilire sentito il parere del Comitato tecnico - scientifico per l' ambiente;

f) l' apertura di cave e comunque l' esercizio delle attività estrattive;

g) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto e per i mezzi necessari allo svolgimento delle attività silvocolturali, muniti di apposita autorizzazione

rilasciata a titolo gratuito dall' ente gestore;

h) l' apertura di nuove strade o piste di penetrazione;

i) i campeggi, i bivacchi e l' accensione di fuochi al di fuori delle aree destinate a tali scopi. E' fatta eccezione per

i fuochi connessi ad attività produttive, quali quelle agricole e forestali e nel rispetto delle vigenti norme in materia;

l) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per opere di interesse pubblico riguardanti impianti di adduzione idrica,

igienico sanitari, previo parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di aree protette e di valutazione d' impatto ambientale (VIA) e per manufatti di comprovata necessità per le attività agricole, compatibili con la tutela ambientale e paesistica. E' fatto altresì eccezione per la realizzazione di un eventuale svincolo autostradale sulla bretella A24 per il miglioramento della modalità nell' area Guidonia - Mentana previo parere favorevole delle competenti strutture regionali.

ARTICOLO 8

Deroghe

1. Nel territorio del parco dell' Inviolata è consentito:

a) catturare specie animali selvatiche solo a scopo di ricerca scientifica, nonchè per ricomporre squilibri ecologici secondo le modalità e da parte degli enti previsti dall' articolo 4, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n°

157;

b) reintrodurre specie animali selvatiche autoctone a scopo sperimentale, secondo un piano organico redatto dall' ente gestore sentito il Comitato tecnico - scientifico per l' ambiente e l' Assessorato regionale all' Ambiente;

c) effettuare la raccolta e l' utilizzazione delle specie vegetali spontanee con le modalità che sono indicate dal regolamento di attuazione e ferme restando le disposizioni statali e regionali in materia;

d) esercitare le attività silvocolturali secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione;

e) svolgere attività di turismo sociale nelle aree individuate dal piano dell' area;

f) effettuare interventi di rimboschimento con specie autoctone.

ARTICOLO 9

Boschi cedui ed indennizzi

1. L' utilizzazione di boschi cedui di proprietà privata è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte dell' ente gestore.

2. Parte dei fondi destinati alla gestione del parco dell' Inviolata è utilizzata per gli indennizzi dei mancati o

dei ritardati o dei diminuiti redditi derivanti dalle norme sulla utilizzazione del patrimonio boschivo ed agricolo del parco stesso, prima e dopo l' entrata in vigore del piano di assestamento forestale, nonchè per gli indennizzi dei danni causati da animali selvatici, non corrispondenti con altra normativa nazionale e regionale.

3. L' ente gestore indica annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi facendo riferimento a:

a) piano di assestamento forestale;

b) disposizioni contenute nel regolamento di attuazione;

c) stime effettuate in base ai sopralluoghi e compiute dall' Assessorato regionale all' ambiente e dall' ente gestore.

4. All' erogazione degli indennizzi può provvedere la Giunta regionale secondo la procedura di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, attingendo ai fondi previsti nel capitolo di bilancio regionale n. 52418.

ARTICOLO 10

Gestione dei servizi

1. L' ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni, sentito l' Assessorato regionale all' Ambiente, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generale necessari o utili alla conduzione ordinaria e straordinaria della riserva naturale, esclusa la vigilanza.

ARTICOLO 11

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli, dei divieti od all' inosservanza delle prescrizioni

contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco dell' Inviolata, si osservano le disposizioni contenute nella legge del 24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale del 5 luglio 1994, n. 30.

2. La sanzione minima amministrativa applicabile è stabilita nella misura di lire 50.000 (cinquantamila), quella massima in lire 2.000.000 (duemilioni); la sanzione è raddoppiata in caso di recidività .

3. Le violazioni sono accertate, oltre che dal personale dipendente del parco dell' Inviolata, anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nonchè dagli organi competenti per la salvaguardia dei beni archeologici ambientali.

ARTICOLO 12

Finanziamenti

1. Per la realizzazione del parco dell' Inviolata è autorizzata per l' anno finanziario 1996 la spesa complessiva di lire 100.000.000 (centomilioni).

2. La copertura finanziaria dell' onere, di cui al comma 1 è assicurata dalla legge di bilancio per il 1996 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 52205.

3. Le spese di investimento saranno determinate sulla base dei progetti presentati dall' ente gestore entro il 30 giugno di ogni anno nei limiti degli stanziamenti del capitolo n. 52207 del bilancio regionale relativo all' anno finanziario successivo.

4. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono sostitutive di altri finanziamenti da parte del Ministero per i Beni culturali, del Comune di Guidonia - Montecelio e di altri enti pubblici e privati.

ARTICOLO 13

Disposizione transitoria

1. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale e consentire l' individuazione, nell' ambito dei pIani Provinciali: redatti ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale n. 38 del 1995, di un idoneo sito alternativo in cui fa confluire i rifiuti, la discarica regionale denominata dell' Inviolata può rimanere in esercizio fino all' esaurimento degli invasi e dei relativi volumi già autorizzati.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

data a Roma, addì 20 giugno 1996

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 giugno 1995.

ARTICOLO 14

Titolo dedotto

Cartografia del Parco naturale - archeologico dell'

Inviolata

in Guidonia - Montecelio.

L.R. 20 Giugno 1988, n. 35

Proroga dei termini stabiliti dall' articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, per la redazione del piano di assetto del parco naturale regionale dell' Appennino "Monti Simbruini", a norma dell' articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (1)

Art. 1

1. Sono prorogati i termini per la redazione del piano di assetto del parco naturale dell' Appennino << Monti Simbruini >> dalla data di scadenza stabilita dall' articolo 1 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 74, fino ai successivi mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Legge pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 9 luglio 1988, n. 19

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

L.R. 20 Maggio 1985, n. 74

Proroga dei termini stabiliti dall' articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, per la redazione del piano di assetto del parco naturale regionale dell' Appennino Monti Simbruini, a norma dell' articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (1)

Art. 1

A norma dell' articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, i termini stabiliti dall' articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 8, per la redazione del piano di assetto e del programma di attuazione del parco naturale regionale dell' Appennino Monti Simbruini sono prorogati di mesi diciotto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 30 maggio 1985, n. 15

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 29-01-1983

REGIONE LAZIO

Istituzione del parco naturale regionale dell' Appennino

<< Monti Simbruini >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 6

del 28 febbraio 1983

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

Istituzione

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >>, compreso nel sistema di cui all' articolo 1 della legge medesima.

ARTICOLO 2

Perimetrazione

Il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> è delimitato dai confini descritti nell' elenco (allegato A) e riportati nella cartografia in scala 1: 25.000 dei fogli IGM - Istituto geografico militare, n. 145 e n. 151 (allegato B), che costituiscono parte integrante della presente legge.

Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all' apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco,

recanti la scritta << Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco naturale regionale dell' Appennino Monti Simbruini >> ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico del parco concordati con l' ufficio regionale dei parchi.

ARTICOLO 3

Classificazione

Il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> è destinato alla conservazione, valorizzazione e razionale utilizzazione dell' ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, alla corretta fruizione da parte di tutta la popolazione secondo le direttive del piano di assetto e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Il parco regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> è classificato << naturale >>, a norma dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 4

Gestione

La gestione del parco naturale regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> è affidata ad un consorzio costituito tra i comuni di Camerata Nuova, Cervara di Roma, Subiaco, Jenne, Vallepietra, Trevi nel Lazio, Filettino e la X comunità montana << Valle dell' Aniene >>.

Entro il termine di sessanta giorni dalla costituzione degli organi previsti dalla presente legge il consorzio adotta il proprio statuto, che viene approvato con deliberazione

della Giunta regionale. Sono organi del consorzio l' assemblea, la giunta, il presidente e il collegio dei revisori dei conti.

L' assemblea del consorzio è costituita dal sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, per ogni comune del parco e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, della comunità montana.

Le sedute del consorzio di gestione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei seggi assegnati.

Entro il termine di trenta giorni dall' approvazione dello statuto da parte della Regione il consorzio di gestione istituisce l' ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto da un direttore del parco, da un vice direttore, dal personale amministrativo e tecnico organizzativo ed in ragione di un massimo complessivo di sessanta addetti.

Il direttore del parco svolge le funzioni di segretario del consorzio e partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell' assemblea e del comitato di gestione.

Il comitato di gestione si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto secondo quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 ed integrato da:

- un architetto urbanista;
- un agronomo;
- un archeologo;
- un esperto di problemi del turismo.

Il personale di gestione verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini verranno stabiliti di concerto con l' assessorato regionale per il personale e con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

Fino all' espletamento dei concorsi per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il funzionamento ed il primo avviamento del parco, l' ente gestore potrà avvalersi del

personale degli enti locali interessati nonché di quello degli uffici regionali distaccato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze alle norme contenute nella presente legge, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario.

ARTICOLO 5

Piano di assetto e programma di attuazione

Entro il termine di dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore predispone il piano di assetto ed il programma di attuazione in base alle disposizioni del successivo articolo 6.

ARTICOLO 6

Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione

Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell' articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà indicare:

- a) le zone da destinare a riserva integrale, orientata e parziale;
- b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;
- c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature;
- d) i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati << sentieri natura >>;
- e) le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche

da conservare e valorizzare, nonchè i relativi interventi da proporre ai competenti organi dello Stato, ai sensi dell' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) le zone in cui mantenere ed incentivare le attività produttive, agricole, zootecniche e silvo - culturali compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali attraverso idonei piani di settore;

g) le zone in cui incentivare le tecniche di lotta biologica per la difesa fito - sanitaria delle colture agrarie;

h) le zone in cui sviluppare il turismo sociale in relazione alle leggi ed ai programmi regionali vigenti;

i) i provvedimenti mediante i quali il comprensorio del parco venga utilizzato per la tutela della fauna autoctona e l' incremento del patrimonio faunistico anche al fine di promuovere l' irradiazione sul territorio circostante al parco della fauna cacciabile.

Il programma di attuazione, oltre a quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovrà contenere:

a) i nuovi piani di assestamento forestale relativi ai boschi del comprensorio, redatti secondo i principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalità della presente legge;

b) i programmi per il recupero, la incentivazione e la riorganizzazione delle attività artigianali tipiche;

c) i programmi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, zootecnici ed artigianali, anche mediante l' apposizione di un marchio di qualità motivamente apposto dall' ente gestore;

d) gli indirizzi per il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.

L' ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda

ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con l' ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

ARTICOLO 7

Finanziamento

Per la realizzazione del parco naturale regionale dell' Appennino << Monti Simbruini >> è autorizzata per l' anno finanziario 1983 la spesa di L. 1.200 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983 con la seguente denominazione: << Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco naturale regionale dell' Appennino " Monti Simbruini" >>.

Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede, ai sensi del quarto e quinto comma dell' articolo 20 della legge 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi accantonati sul capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale 1982.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale si darà corso alle conseguenti variazioni di bilancio.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti agli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale

predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l' altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive e al funzionamento del parco stesso.

ARTICOLO 8

Norme transitorie

Fino all' entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietate:

a) l' apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione;

b) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale.

E' permessa l' utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata di superficie non superiore a due ettari, nel rispetto delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti nelle rispettive province. L' utilizzazione di boschi cedui di proprietà di privati e di superficie superiore a due ettari è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale;

c) l' esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità d' interesse dello Stato e degli enti pubblici territoriali delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l' esercizio delle attività agricole, per i centri storici e le zone di completamento, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi esistenti, per gli interventi urgenti di restauro conservativo e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e per gli interventi di adempimento e leggi statali e regionali in vigore.

ARTICOLO 9

Norme di salvaguardia

Nel territorio del parco sono comunque vietati:

a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;

b) l' apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse. Le attività estrattive esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;

c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento di compiti di istituto, dei mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall' ente gestore un apposito contrassegno;

d) l' esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata, salvo i casi previsti dalla legislazione vigente, l' ente gestore, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi, potrà autorizzare catture di animali, al solo fine di studio da parte di soggetti interessati alla ricerca scientifica;

e) l' accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dall' ente gestore;

f) l' apposizione di cartelli pubblicitari al di fuori dei centri urbani. I cartelli esistenti dovranno essere rimossi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 10

Norme particolari

Il regolamento di attuazione dovrà stabilire norme per l' esercizio degli usi civici esistenti, nel rispetto delle tradizioni e delle reali necessità socio - economiche delle popolazioni interessate e delle finalità istitutive del parco.

ARTICOLO 11

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione del parco, si

applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale

28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in lire 100.000.

La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui alla lettera c) dell' articolo 8 della presente legge è stabilita nella misura unica di L. 5.000.000, equivalente

alla sanzione massima prevista dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni sono accertate dagli organi di vigilanza dell' ente gestore, dagli organi di polizia urbana e rurale dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

ARTICOLO 12

Norme finali

L' ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentito l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali,

a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione

al funzionamento ordinario e straordinario del parco

ARTICOLO 13

Convocazione del consorzio di gestione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione sono tenuti a designare i loro rappresentanti in seno all' assemblea, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 4.

Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l' assessore regionale competente in materia di parchi, convoca i rappresentanti di cui al comma precedente per procedere all' elezione del presidente del consorzio di gestione del parco.

Al Presidente della Giunta regionale o all' assessore delegato spetta altresì indire le convocazioni successive e che si rendono necessarie sino alla nomina del presidente del consorzio di gestione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1983

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 gennaio 1983.

ALLEGATO 1

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 29- 1- 1983, N. 8 CONCERNENTE:

<< ISTITUZIONE

DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL' APPENNINO " MONTI
SIMBRUINI "

>>. Descrizione dei confini del parco regionale
dell'Appennino Monti
Simbruini

Confine regionale tra Lazio e Abruzzo dalla intersezione dello stesso con il confine comunale di Cervara di Roma fino alla intersezione con il confine comunale di Filettino; il confine comunale tra Filettino fino alla intersezione a quota 1.058 con il vallone di S. Onofrio; il fosso dell' Obaco ed il fosso Capo fino al fontanile di Capo d' Acqua ed al ponte delle Tartare; la riva sinistra dell' Aniene ad una distanza di 100 metri dalla stessa, dal ponte delle Tartare fino al ponte Rapone; la statale 411 da ponte Rapone al Km. 74; il fosso delle Cammore lungo la riva destra, dal Km. 74 della statale 411 fino all' allineamento con la quota 577 della strada Subiaco - Monte Livata; l' allineamento fra il fosso delle Cammore e la quota 577 della strada Subiaco - Livata; la strada Subiaco - Vignola - Cervara dalla

intersezione a quota 577 con la strada Subiaco - Livata fino al
al
tornante a quota 771; l' allineamento tra la quota 771 e la
quota 930; la strada provinciale Cervara - Arsoli tra la
quota 930
e l' intersezione con il confine comunale tra Cervara ed
Arsoli;

il confine comunale di Cervara dalla intersezione con la
provinciale Cervara - Arsoli fino all' intersezione con il
confine
regionale Lazio - Abruzzo.

ALLEGATO 2

ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE 29- 1- 1983, N. 8 CONCERNENTE:

<< ISTITUZIONE

**DEL PARCO NATURALE REGIONALE DELL' APPENNINO " MONTI
SIMBRUINI "**

**>>. Descrizione dei confini del parco regionale
dell'Appennino Monti
Simbruini**

TITOLO DEDOTTO

Pianta planimetrica del parco
naturale dell' Appennino Monti
Simbruini.

REGIONE LAZIO

Parco Regionale dei Castelli Romani
Deliberazione del Consiglio Direttivo

Oggetto: Presa d'atto delle controdeduzioni al Piano del Parco

Atto n. 38 del 31.10. 2009

Il giorno 31 del mese di ottobre dell'anno 2009 alle ore 9,00, presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani Via Cesare Battisti 5, 00040 Rocca di Papa (Rm), il Consiglio Direttivo dell'Ente con la presenza di:

Peduto Gianluigi	Presidente	presente	
Astolfi Emiliano	Consigliere	presente	
Capponi Aldo	Consigliere	presente	
Lungarini Carlo	Consigliere	presente	
Medici Franco	Consigliere	presente	
Moroni Massimo	Consigliere		assente
Trombetta Giancarlo	V. Presidente	presente	

e con la presenza del Direttore Roberto Sinibaldi, con funzioni di Segretario.

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette";

vista la Legge, 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale";

viste le legge regionali 13 gennaio 1984 n. 2, del 28 settembre 1984 n. 64 del 24 maggio 1990 n. 63, di istituzione del Parco Regionale Castelli Romani;

vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 100 del 14.12.2004 "Progetto di adeguamento Piano di Assetto del Parco-Regionale dei Castelli Romani - integrazione ufficio di piano";

vista la Convenzione di incarico stipulata il 3.08.2004 tra l'ing. Paolo Berdini e il Direttore del Parco arch. Mauro Antonelli per l'incarico per il Piano di Assetto;

visti gli elaborati del Piano di Assetto, consegnati dall'ing. Paolo Berdini con nota 3789 del 21. 07. 2007;

vista la nota inviata al direttore all'ARP il 6 maggio 2009 prot. 2723 con la quale si richiede la collaborazione dell'agenzia per la migliore definizione dei contenuti del Piano;

considerato che l'Ente ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro interno per una ulteriore elaborazione e collimazione degli elaborati del Piano;



visto il progetto di adeguamento del Piano di assetto come rielaborato dal gruppo tecnico di lavoro del Parco Regionale dei Castelli Romani con la collaborazione dell'ing. Paolo Berdini e composto dai seguenti elaborati grafici e dalle seguenti relazioni:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Norme Tecniche di Attuazione;
- c) Regolamento del parco;
- d) Tavole di analisi e di piano;

Inquadramento

Tav. 1. I - Inquadramento territoriale scala 1:25.000

Tav. 2. I - Il territorio del Parco dei castelli romani scala 1:25.000

Sistema naturale

Tav. 3. SN - Assetto e valori geomorfologici scala 1:25.000

Tav. 4. SN - Assetto e valori idrogeologici scala 1:25.000

Tav. 5. SN - Carta della vegetazione reale scala 1:25.000

Tav. 6. SN - Valori faunistici – aree di particolare sensibilita' scala 1:25.000

Tav. 7. SN - Valori paesaggistici

Sistema antropico

Tav.8.SA - Patrimonio storico e culturale scala 1:25.000

Tav.9.SA - Categorie di uso del suolo scala 1:25.000

Tav.10.SA - Suoli urbanizzati al 1951 -1991-2003 scala 1:25.000

Tav.11.SA - Mosaico delle previsioni dei PRG comunali scala 1:25.000

Sistema di tutela

Tav. 12.ST - Piano d'assetto del Parco adottato con Del. n.1/1998 scala 1:25.000

Tav. 13.ST - Zone urbanizzate compromesse: confronto tra PDA 1998 e stato di fatto 1991
scala 1:25.000

Tav. 14.ST - Piano Territoriale Paesistico n.9 (r.l. 24-25/98) scala 1:25.000

Tav. 15.ST - Analisi PTPR: ricognizione delle aree tutelate per legge scala 1:25.000

Tav. 16.ST - Analisi PTPR: sistemi ed ambiti di paesaggio scala 1:25.000

Tav. 17.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio naturale scala 1:25.000

Tav. 18.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio culturale scala 1:25.000

Tav. 19.ST - Analisi PTPR: osservazioni accolte scala 1:25.000

Tav. 20.P - Articolazione delle zone di tutela scala 1:25.000 scala 1:25.000

Tav. 20.1.P- Articolazione delle zone di tutela: Albano Laziale scala 1:10.000

Tav. 20.2.P- Articolazione delle zone di tutela: Ariccia scala 1:10.000

Tav. 20.3.P- Articolazione delle zone di tutela: Castel Gandolfo scala 1:10.000

- Tav. 20.4.P- Articolazione delle zone di tutela: Frascati scala 1:10.000
- Tav. 20.5.P- Articolazione delle zone di tutela: Genzano di Roma scala 1:10.000
- Tav. 20.6.P- Articolazione delle zone di tutela: Grottaferrata scala 1:10.000
- Tav. 20.7.P- Articolazione delle zone di tutela: Lanuvio scala 1:10.000
- Tav. 20.8.P- Articolazione delle zone di tutela: Lariano scala 1:10.000
- Tav. 20.9.P- Articolazione delle zone di tutela: Marino scala 1:10.000
- Tav. 20.10.P- Articolazione delle zone di tutela: Monte Compatri scala 1:10.000
- Tav. 20.11.P- Articolazione delle zone di tutela: Monte Porzio Catone scala 1:10.000
- Tav. 20.12.P- Articolazione delle zone di tutela: Nemi scala 1:10.000
- Tav. 20.13.P- Articolazione delle zone di tutela: Rocca di Papa scala 1:10.000
- Tav. 20.14.P- Articolazione delle zone di tutela: Rocca Priora scala 1:10.000
- Tav. 20.15.P- Articolazione delle zone di tutela: Velletri scala 1:10.000
- Tav. 21.P - Vincoli scala 1:25.000
- Tav. 22.P- Sistema dei percorsi naturalistici del Parco, accessibilita' e parcheggi scala 1:25.000
- Tav. 23.P – Proposta di modifica dei confini (per adeguamento dei confini comunali tra CTR 1991 e CTR 2003 e per modifica area contigua) scala 1:25.000

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23 del 21 maggio 2009 con la quale si è provveduto alla adozione del Piano di Assetto e del Regolamento del Parco Regionale dei Castelli Romani e delle Norme Tecniche di Attuazione adeguato ai sensi della L.R. 29/97, composto dai suddetti elaborati grafici e dalle relative relazioni che, nel loro insieme, formano parte integrante e sostanziale della stessa;

visto il verbale della assemblea della Comunità del Parco Regionale dei Castelli Romani del 20 luglio 2009 nel quale viene espresso il parere sul Piano del Parco come previsto dall'art. 16 comma 3 della L.R. 29/97 e s.m.i.;

vista la nota della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli del 22 giugno 2009 prot. 116459 con la quale si comunica ai membri della Comunità del Parco Regionale dei Castelli Romani la data di deposito del Piano del Parco per un periodo di 40 giorni a far data dal 24 giugno 2009, come previsto dall'art. 26 della L.R. 29/97 e s.m.i.;

considerato che nel corso della pubblicazione sono state presentate n. 267 osservazioni nei termini previsti, n. 9 osservazioni fuori termine e n. 16 osservazioni d'ufficio, per un totale di n. 292 osservazioni, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato che le osservazioni presentate in molti casi contenevano più quesiti ciascuna, il numero totale delle controdeduzioni valutate sono state n. 418;

considerato che il Direttore del Parco unitamente al gruppo tecnico di lavoro del Parco Regionale dei Castelli Romani ha provveduto all'esame ed alla valutazione delle osservazioni pervenute;

vista la nota del direttore dell'Ente prot. 6080 del 6 ottobre 2009 con la quale si informa il presidente e il Consiglio Direttivo che il procedimento relativo alle controdeduzioni alle osservazioni al Piano di Assetto era tecnicamente concluso;

vista la relazione tecnica del direttore dell'Ente prot. 6822 del 30 ottobre 2009, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

visti gli elaborati tecnici istruttori (grafici, schede valutative, NTA e regolamento) predisposti dall'ufficio di piano dell'Ente e così classificati:

- Tav.24.1.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Albano Laziale
 - Tav.24.2.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Ariccia
 - Tav.24.3.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Castel Gandolfo
 - Tav.24.4.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Frascati
 - Tav.24.5.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Genzano di Roma
 - Tav.24.6.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Grottaferrata
 - Tav.24.7.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Lanuvio
 - Tav.24.8.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Marino
 - Tav.24.9.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Monte Compatri
 - Tav.24.10.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Monte Porzio Catone
 - Tav.24.11.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico Nemi
 - Tav.24.12.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico Rocca di Papa
 - Tav.24.13.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Rocca Priora
 - Tav.24.14.C - Controdeduzioni- istruttoria dell'ufficio tecnico: Velletri
-
- Osservazioni Piano del Parco e Schede Controdeduzioni (1 di 4, 2 di 4, 3 di 4, 4 di 4)
 - Norme Tecniche di Attuazione NTA (come da controdeduzioni)
 - Regolamento (come da controdeduzioni)

valutate ulteriormente dal Consiglio Direttivo le proposte pervenute;

considerate attentamente le esigenze determinate dall'elevato grado antropico esistente;

considerate inoltre le implicazioni sociali relative alla declinazione operativa dei vincoli normativi al fine di contemperare diverse esigenze, talvolta contrapposte;

tenuto conto che i piani delle aree naturali protette tengono conto delle disposizioni di cui al capo II della L.R. 24/98 quali livelli minimi di tutela, fatte salve valutazioni specifiche coerenti con le finalità delle aree naturali protette;

preso atto del parere favorevole del:

- Direttore Roberto Sinibaldi per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;

a voti palesemente resi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa

A voti unanimi

1. **di prendere** atto delle osservazioni pervenute;
2. **di prendere atto** della relazione tecnica del direttore dell'Ente del prot. 6822 del 30 ottobre 2009 che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **di prendere atto** dei suddetti elaborati tecnici istruttori predisposti dall'ufficio di piano dell'Ente;
4. **di esprimere** il parere dell'Ente Parco Regionale dei Castelli Romani in conformità agli elaborati così classificati:
 - Tav.24.1.D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Albano Laziale
 - Tav.24.2. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Ariccia
 - Tav.24.3. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Castel Gandolfo
 - Tav.24.4. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Frascati
 - Tav.24.5. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Genzano di Roma
 - Tav.24.6. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo:Grottaferrata
 - Tav.24.7. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Lanuvio
 - Tav.24.8. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Marino
 - Tav.24.9. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Monte Compatri
 - Tav.24.10. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Monte Porzio Catone
 - Tav.24.11. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Nemi
 - Tav.24.12. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo Rocca di Papa
 - Tav.24.13. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Rocca Priora
 - Tav.24.14. D - Controdeduzioni- deliberazione consiglio direttivo: Velletri
 - Norme Tecniche di Attuazione NTA (come da controdeduzioni)
 - Regolamento (come da controdeduzioni)

I consiglieri **Medici e Trombetta** distinguono il proprio voto **esprimendo parere contrario limitatamente alla zona artigianale di Rocca di Papa individuata tra Via dei Laghi e Via Ariccia-tav. 24. 12. D Rocca di Papa);**

5. **di trasmettere** copia del presente atto alla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 26 comma 4 della L.R. 29/97 e s.m.i. per quanto di competenza;
6. **di inviare** il presente atto alla Regione Lazio Direzione Ambiente e Protezione Cooperazione tra i Popoli, ai sensi della D.G.R. n.1160/2001.

Il direttore
Roberto Sinibaldi

Sinibaldi

Il presidente
Gianluigi Reduto

Gianluigi Reduto

Il presente atto è affisso all'Albo presso la sede del parco in data odierna.

Il direttore
Roberto Sinibaldi

Sinibaldi

Rocca di Papa, 30 ottobre 2009



6822 uscita
30 ott 2009

Presidente del
Parco dei Castelli Romani
Gianluigi Peduto

Consiglieri del
Consiglio direttivo del
Parco dei Castelli Romani

Oggetto: *controdeduzioni alle osservazioni al Piano del Parco*

Egregio Presidente, Gentili Consiglieri,

In relazione al punto di pari oggetto, all'Ordine del Giorno del prossimo Consiglio direttivo, invio una schematica sintesi riassuntiva dei dati numerici e sostanziali delle osservazioni al Piano del Parco e delle relative controdeduzioni. Per maggiore chiarezza si rimanda al corredo illustrativo costituito dalle tavole grafiche, le Norme tecniche, il Regolamento del Parco e le schede analitiche di dettaglio delle controdeduzioni.

Cronologia

- a. 21 maggio 2009 adozione del Piano del Parco, Norme Tecniche e Regolamento con deliberazione n. 23/2009;
- b. 24 giugno 2009 pubblicazione formale del Piano di Assetto;
- c. 3 agosto 2009 termine per la presentazione delle osservazioni;
- d. 6 ottobre 2009 conclusione dell'istruttoria tecnica delle controdeduzioni da parte dell'ufficio tecnico del Parco.

Osservazioni

- e. La pubblicazione del Piano del Parco, oltre che sui giornali come previsto dalla legge, è stata fatta anche sul sito Internet del Parco. Questo ha consentito una notevole informazione ai cittadini, che hanno potuto visionare e scaricare tutti i documenti del Piano, ivi comprese le relazioni, le analisi, le Norme e il Regolamento, tutto pubblicato in maniera integrale e ad alta definizione per quanto riguarda le tavole grafiche. Come noto il Piano è stato presentato in



più occasioni ai molti portatori di interesse prima della sua adozione, e in forma pubblica dopo l'adozione formale. La stampa ha ripreso ampiamente diversi contenuti, assicurando vasta eco al passaggio amministrativo dell'adozione del Piano.

- f. Le osservazioni pervenute sono state 297, di cui circa 1/5 oltre i termini di presentazione. Delle 297 osservazioni 21 sono osservazioni formulate dallo stesso ufficio tecnico del Parco. Nonostante l'Ente Parco per motivi gestionali avesse esplicitato l'esigenza di formulare da parte dei richiedenti una sola osservazione per ogni modulo di richiesta, sono pervenuti al protocollo dell'Ente molte richieste contenenti ciascuna più osservazioni. Per questo motivo a fronte di 297 osservazioni, le controdeduzioni sono oltre 400 (423 per l'esattezza). Per molte è stato necessario infatti una onerosissima operazione di "spacchettamento", che ha tra l'altro impegnato l'ufficio in un attento lavoro di individuazione dei vari contenuti di ogni domanda. Si sottolinea comunque che sono state prese in considerazione tutte le osservazioni pervenute, anche oltre i tempi previsti, e pervenute in qualsiasi modo (protocate a mano, per fax, per posta elettronica, scritte a mano o dattiloscritte). Per ogni dettaglio si veda il **grafico n. 1**.
- g. Le osservazioni presentate direttamente dai Comuni sono state 80, abbastanza ripartite territorialmente. In un caso, per il Comune di Frascati, c'è da registrare l'accoglimento di una richiesta di ampliamento del Parco. Scheda di controdeduzioni n. 23. Per ogni dettaglio si veda il **grafico n. 2**.
- h. I presentatori delle osservazioni sono privati per oltre il 50%; quelle dei Comuni sono meno di 1/5. Per ogni dettaglio si veda il **grafico n. 3**.
- i. La stragrande maggioranza delle osservazioni formulate riguarda il cambio di zona. È piuttosto marcata infatti la richiesta di accedere a maggiori prerogative di trasformabilità dei suoli, anche a prescindere da superiori e previggenti prescrizioni di legge di varia natura, ma soprattutto riferibili a normative di stretto carattere urbanistico. Per ogni dettaglio si veda il **grafico n. 4**.

Controdeduzioni

- f. I criteri seguiti nella formulazione istruttoria delle controdeduzioni sono stati ovviamente quelli normativi, facendo riferimento prioritariamente alle leggi quadro e di settore. La minuta conoscenza del territorio da parte dei componenti dell'ufficio tecnico ha permesso inoltre una speditiva localizzazione e analisi ambientale dei contenuti delle domande. Nelle controdeduzioni sono stati sostanzialmente riconfermati i criteri direttori del Piano, ovvero la tutela soprattutto degli elementi di pregio ambientale, segnatamente aree prative, boschi e laghi. Il robusto grado antropico dei

Castelli Romani ha comunque suggerito una specifica valutazione delle implicazioni sociali e amministrative dell'esercizio dei vincoli che, seppure non disgiunto dagli irrinunciabili presupposti normativi, in alcuni casi ha portato a contemperare esigenze diverse e talvolta contrapposte.

- k. Per quanto riguarda i pareri espressi nelle controdeduzioni, essi si attestano al **40% di accoglimento**, a vario titolo (favorevole; parzialmente favorevole; implicitamente accolta) e a circa il **60% di pareri contrari**. In particolare è opportuno sottolineare che un significativo numero di osservazioni è apparso - in fase istruttoria - del tutto inaccoglibile e formulato evidentemente per scopi che esulano dai più elementari (e obbligatori) presupposti normativi. Altre osservazioni, di segno contrario, seppur condivisibili nello spirito di tutela manifestato, sono risultate deboli o insussistenti alla preventiva analisi dei requisiti logico-normativi che presiedono ad eventuali approfondimenti di merito. Per ogni dettaglio si veda il **grafico n. 5**.

Conclusioni

Indubbiamente il Piano del Parco rappresenta il più importante atto amministrativo per un Ente Parco. L'adozione del Piano, seppure tardivamente raggiunta rispetto all'istituzione del Parco, sancisce un risultato incancellabile. Al di là del formalismo rituale della prosa amministrativa, mi sia permesso di condividere la soddisfazione per un risultato che ha coronato lo sforzo corale di tutti gli uffici del Parco, compresi quelli che apparentemente hanno maggiore distanza dalle questioni tecnico-amministrative. È proprio grazie a tutti coloro che in questi mesi si sono prodigati per la "rinascita" del Parco dei Castelli Romani che è stato possibile cogliere questo risultato, perché ovviamente l'accresciuto consenso sociale ha progressivamente corroborato il peso specifico del Parco in senso lato, contribuendo al raggiungimento di questo risultato.

Cordiali saluti,

il direttore
Roberto Sinibaldi



Allegati:

Norme Tecniche di Attuazione;

Regolamento;

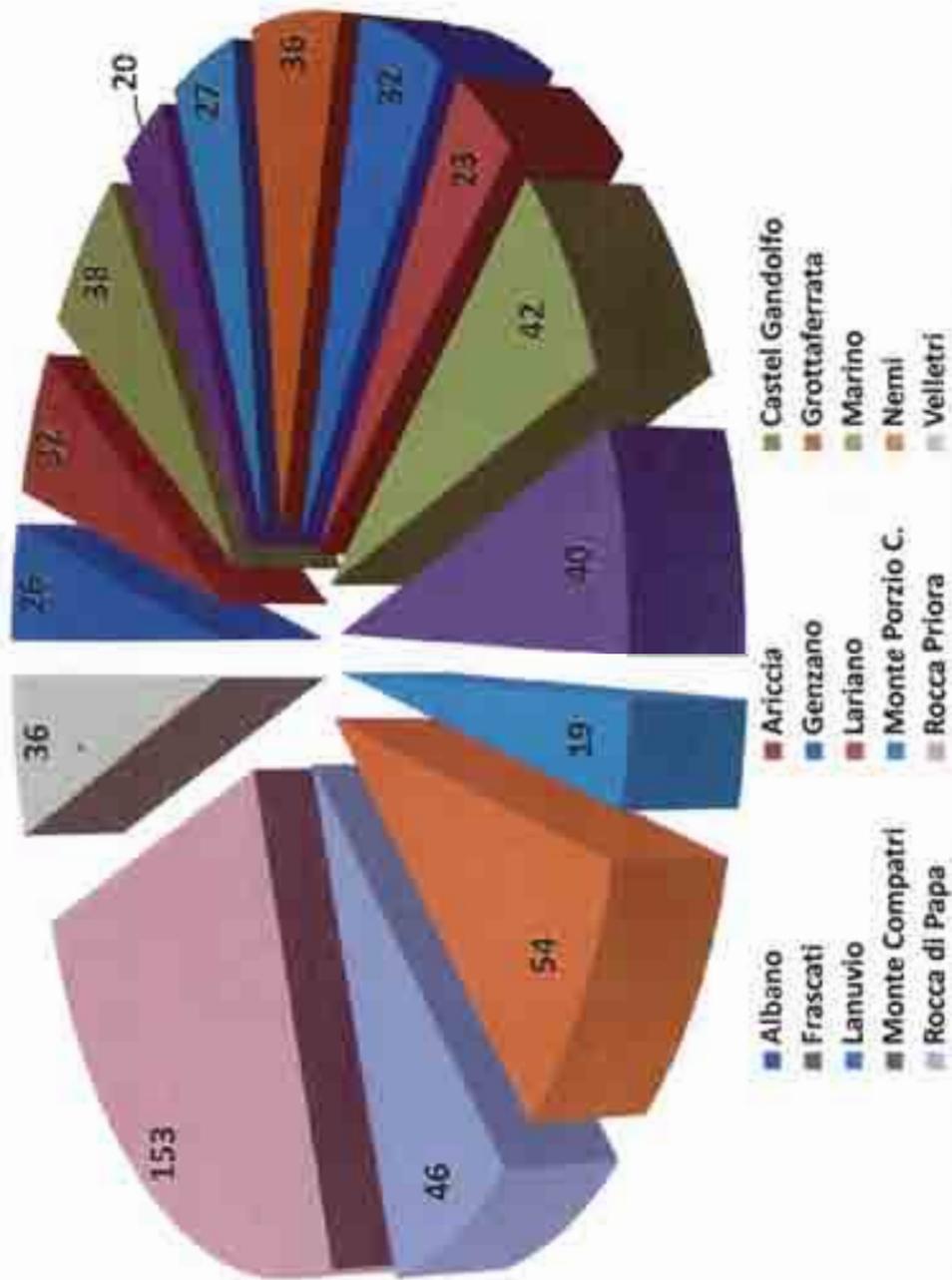
Osservazioni Piano del Parco e schede controdeduzioni;

Tavole di dettaglio divise per Comune, in cui sono graficizzate le controdeduzioni alle osservazioni, numerazione 24.(numero progressivo). C;

CD Rom contenente gli allegati sopramenzionati.

controdeduzioni (per Comuni)

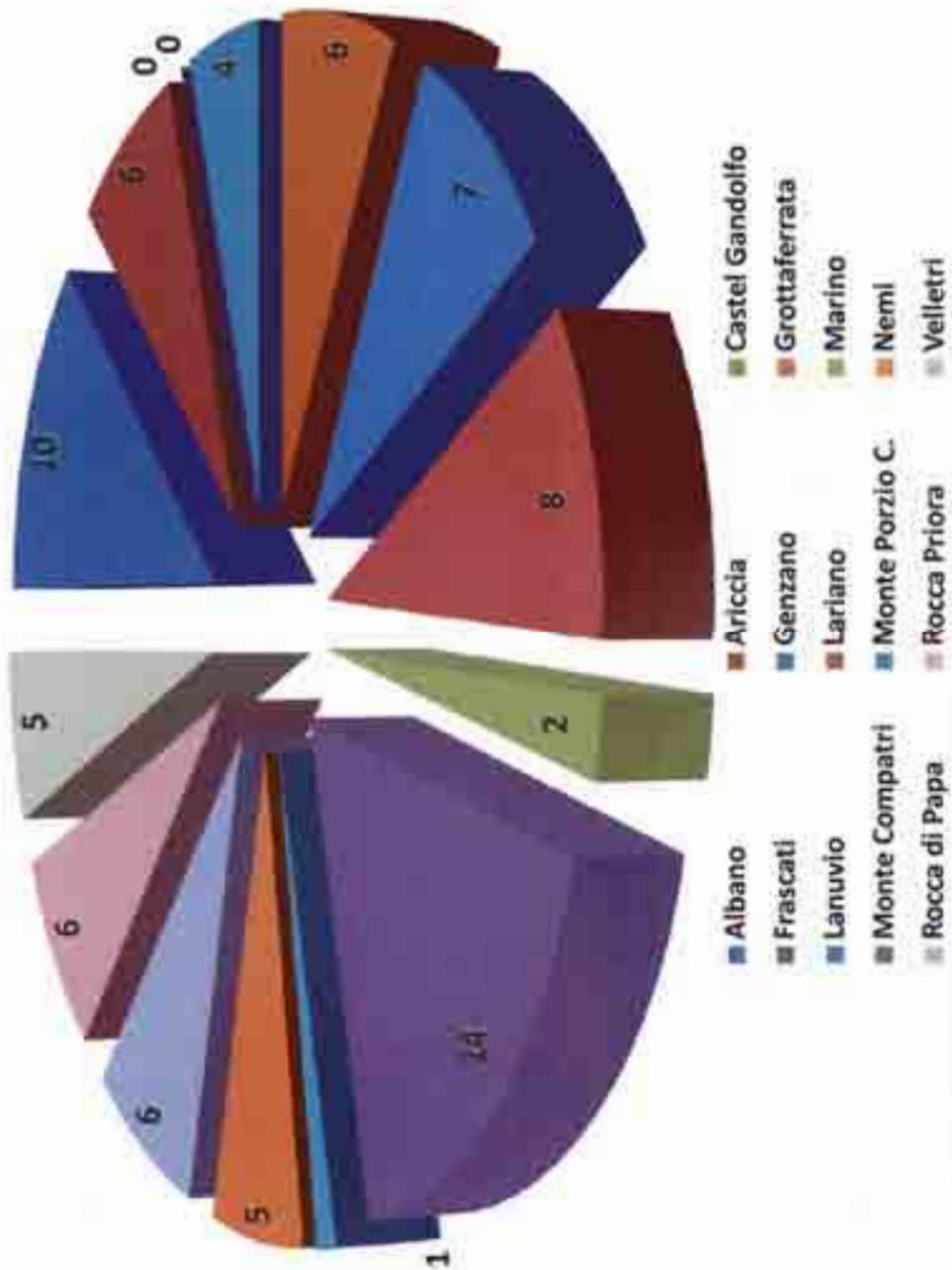
grafico 1



* Il totale delle controdeduzioni è superiore a quello delle osservazioni perché alcune osservazioni riguardano contemporaneamente più comuni.

controdeduzioni delle Amm.ni com.li

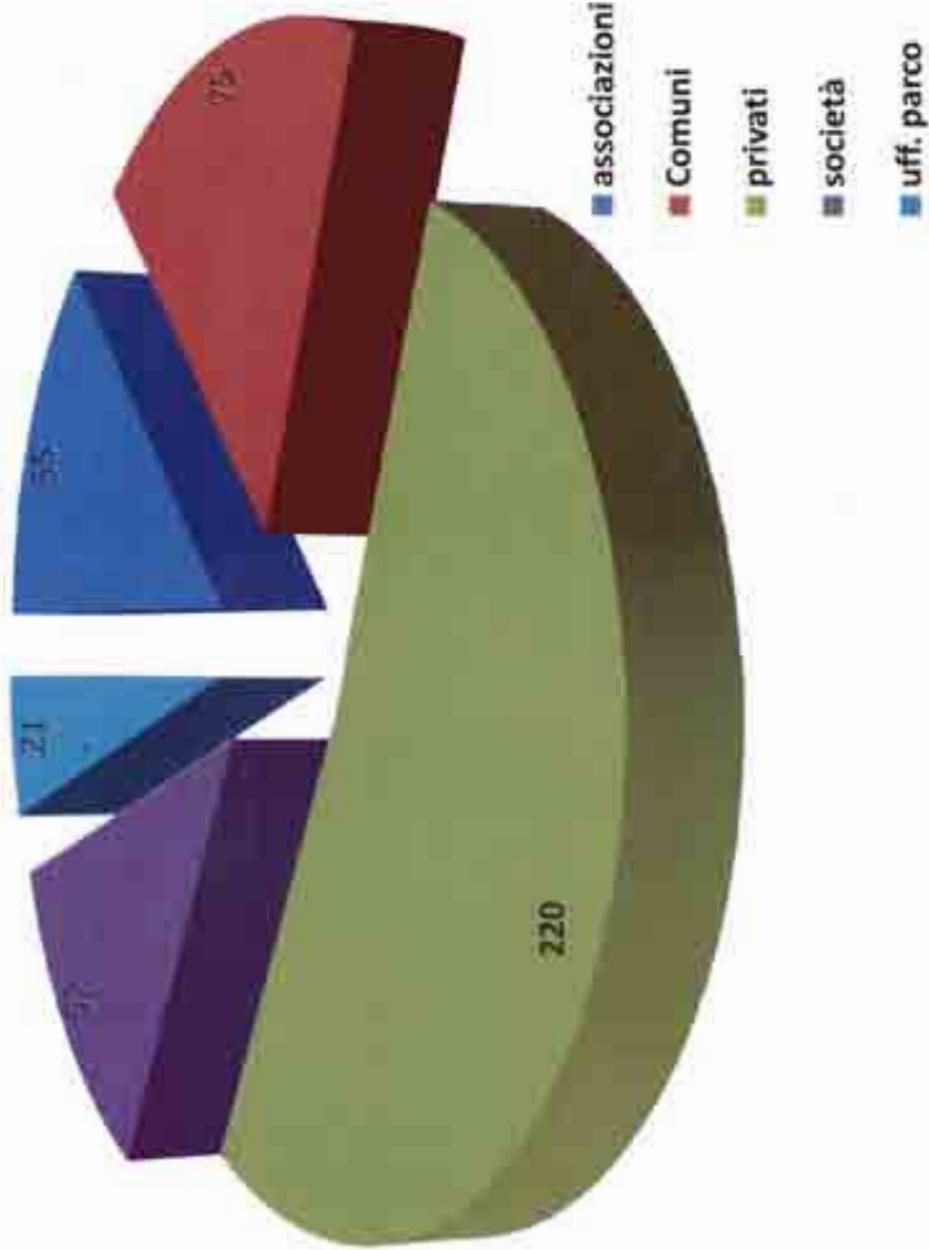
grafico 2



comuni	controdeduzioni
Albano	10
Ariccia	6
Castel Gandolfo	0
Frascati	0
Genzano	4
Grottaferrata	6
Lanuvio	7
Lariano	8
Marino	2
Monte Compatri	14
Monte Porzio C.	1
Nemi	5
Rocca di Papa	6
Rocca Priora	6
Velletri	5
totale	80

controdeduzioni per presentatori

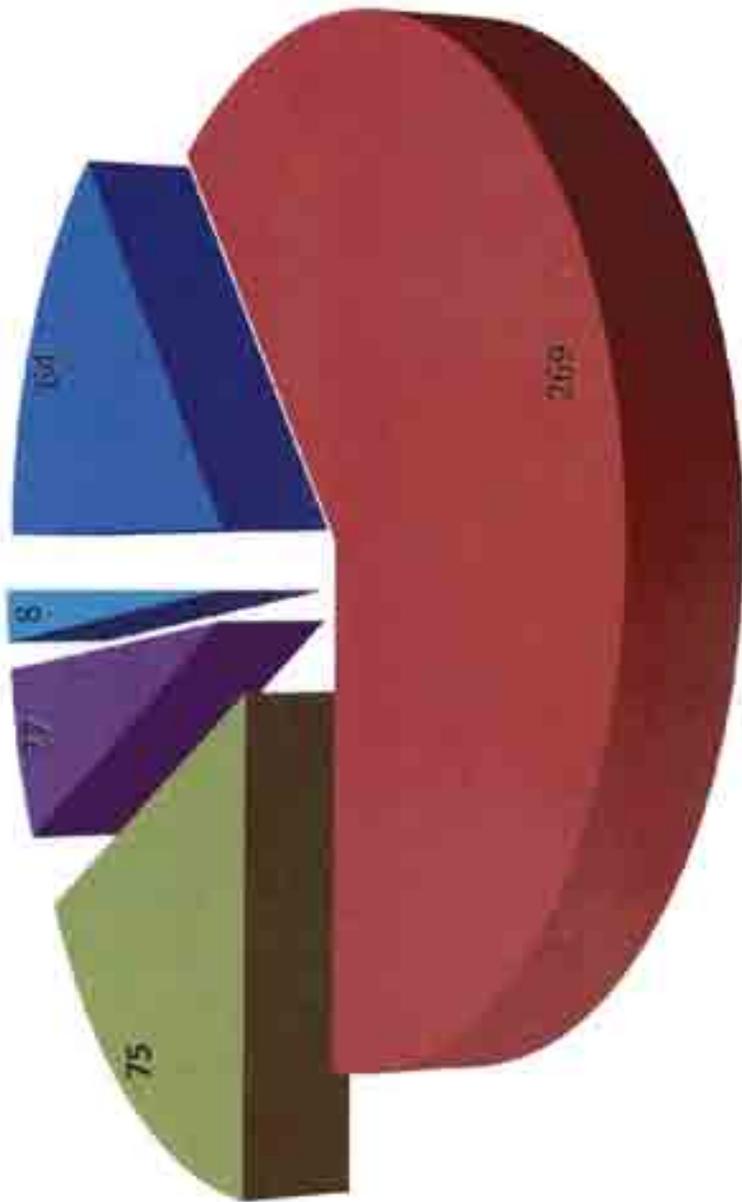
grafico 3



presentatori	controdeduzioni
associazioni	55
Comuni	75
privati	220
società	52
uff. parco	21
totale	423

controdeduzioni per argomenti

grafico 4

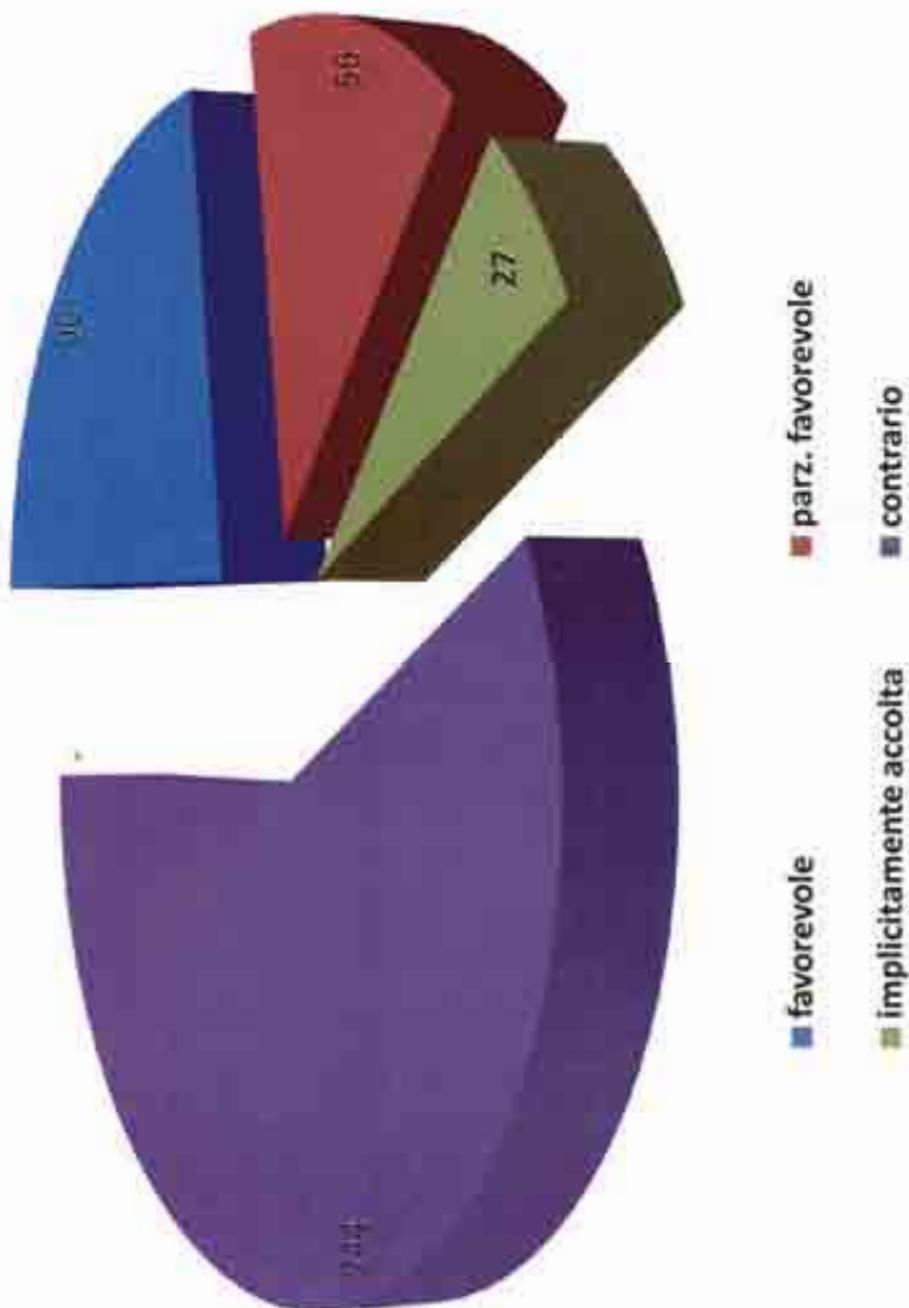


■ perimetri ■ zone di tutela ■ NTA ■ Regolamento ■ quadro conoscitivo

• Il totale delle controdeduzioni è superiore a quello delle osservazioni perché alcune osservazioni riguardano contemporaneamente più argomenti

controdeduzioni per parere

grafico 5



parere	controdeduzioni
favorevole	96
parz. favorevole	56
implicitamente accolta	27
contrario	244
totale	423

REGIONE LAZIO

Parco Regionale dei Castelli Romani
Deliberazione del Consiglio Direttivo

Oggetto: Piano del Parco. Adozione

Atto n. 23 del 21 maggio 2009

Il giorno 21 del mese di maggio dell'anno 2009 alle ore 16,30, presso la sede del Parco Regionale dei Castelli Romani Via Cesare Battisti 5, 00040 Rocca di Papa (Rm), il Consiglio Direttivo dell'Ente con la presenza di:

Peduto Gianluigi	Presidente	presente	
Astolfi Emiliano	Consigliere	presente	
Capponi Aldo	Consigliere	presente	
Lungarini Carlo	Consigliere	presente	
Medici Franco	Consigliere	presente	
Moroni Massimo	Consigliere		assente
Trombetta Giancarlo	V. Presidente	presente	

vista la Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette";

vista la Legge, 9 dicembre 1998, n. 426, "Nuovi interventi in campo ambientale";

viste le legge regionali 13 gennaio 1984 n. 2, del 28 settembre 1984 n. 64 del 24 maggio 1990 n. 63, di istituzione del Parco Regionale Castelli Romani;

vista la Legge Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

considerato che con deliberazione del Commissario Straordinario del Parco, Dott. Vincenzo La Presa, n. 26 del 22.6.1995, è stato adottato il Piano di Assetto e la proposta di perimetrazione definitiva;

considerato che ai sensi dell'art.1, ultimo comma della Legge Regionale 64/84, la Regione Lazio ha nominato l'arch. Paolo Ravaldini, dirigente regionale, Commissario ad acta per la definitiva adozione del Piano di Assetto, del relativo Regolamento di attuazione e della proposta di perimetrazione definitiva del Parco;

considerato che il Presidente della Giunta Regionale del Lazio con decreto n. 140/98, ha provveduto a prorogare l'incarico all'arch. Paolo Ravaldini fino al 31.03.1998 per la adozione del Piano di Assetto, del relativo Programma di attuazione e della proposta di perimetrazione definitiva del Parco Regionale Castelli Romani;

considerato che con proprio atto n. 1 del 31.3.1998 il Commissario regionale Arch. Paolo Ravaldini ha provveduto alla adozione del Piano di Assetto e alla proposta di perimetrazione definitiva del Parco Regionale Castelli Romani;

vista la nota del Parco Regionale dei Castelli Romani n. 2844 del 16 ottobre 2000, a firma del Presidente, con la quale si faceva richiesta alla Regione Lazio, in considerazione della ancora non avvenuta approvazione del Piano di Assetto del Parco da parte della Regione, di adeguare lo stesso Piano alla normativa intervenuta nel frattempo, anche alla luce dello studio avviato dal Parco di verifica delle varie zonizzazioni destinate a "Riserva" e per riscontrare, dati i tempi trascorsi, eventuali incongruenze tra quanto pianificato precedentemente con i mutamenti sopravvenuti;

vista la nota 1664/2001 della Regione Lazio – Assessorato per le Politiche dell’Ambiente – con la quale l’Ente Parco Regionale Castelli Romani è stato autorizzato alla revisione del Piano in argomento;

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 30 del 16.03.2001 con la quale è stato conferito incarico all’ing. Paolo Berdini per l’aggiornamento ed adeguamento del Piano di Assetto alla Legge 29/97;

vista la Deliberazione del Commissario Straordinario Marco Pani n. 5 del 17.02.2004 "Revoca affidamento incarico adeguamento Piano di assetto";

vista la nota della Regione Lazio (Dott. Raniero De Filippis) del 2.07.2004 con la quale si sollecita l’adozione del Regolamento del Parco e l’aggiornamento del Piano;

vista la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 53 del 20.07.2004 "Piano di Assetto - Determinazioni - "che riaffida l’incarico per l’adeguamento del piano all’ing. Paolo Berdini";

vista la deliberazione del Consiglio Direttivo n. 100 del 14.12.2004 "Progetto di adeguamento Piano di Assetto del Parco Regionale dei Castelli Romani – integrazione ufficio di piano";

vista la Convenzione di incarico stipulata il 3.08.2004 tra l’ing. Paolo Berdini e il Direttore del Parco arch. Mauro Antonelli per il proseguimento dell’incarico di adeguamento del Piano di Assetto;

vista la nota del Direttore Ambiente e Cooperazione tra i Popoli arch. Giovanna Bargagna prot. D2/25/02/104552 del 13 giugno 2008 con la quale si chiede all’Ente Parco una relazione illustrativa sul livello di avanzamento del Piano e del Regolamento, nonché i tempi previsti per la definizione dei procedimenti di adozione;

visti gli elaborati del Piano di Assetto, consegnati dall’ing. Paolo Berdini con nota 3789 del 21.07.2007;

vista la nota inviata al direttore all’ARP il 6 maggio 2009 prot. 2723 con la quale si richiede la collaborazione dell’agenzia per la migliore definizione dei contenuti del Piano;

considerato che l’Ente ha provveduto alla costituzione di un gruppo di lavoro interno per una ulteriore elaborazione e collimazione degli elaborati del Piano;

vista il progetto di adeguamento del Piano di assetto per come rielaborato dal gruppo tecnico di lavoro del Parco Regionale dei Castelli Romani con la collaborazione dell’ing. Paolo Berdini e composto dai seguenti elaborati grafici e dalle seguenti relazioni:

- a) Relazione illustrativa;
- b) Norme Tecniche di Attuazione;
- c) Regolamento del parco;

d) Tavole di analisi e di piano:

Inquadramento

Tav. 1. I - Inquadramento territoriale scala 1:25.000

Tav. 2. I - Il territorio del Parco dei castelli romani scala 1:25.000

Sistema naturale

Tav. 3. SN - Assetto e valori geomorfologici scala 1:25.000

Tav. 4. SN - Assetto e valori idrogeologici scala 1:25.000

Tav. 5. SN - Carta della vegetazione reale scala 1:25.000

Tav. 6. SN - Valori faunistici – aree di particolare sensibilita' scala 1:25.000

Tav. 7. SN - Valori paesaggistici

Sistema antropico

Tav.8.SA - Patrimonio storico e culturale scala 1:25.000

Tav.9.SA - Categorie di uso del suolo scala 1:25.000

Tav.10.SA - Suoli urbanizzati al 1951 -1991-2003 scala 1:25.000

Tav.11.SA - Mosaico delle previsioni dei PRG comunali scala 1:25.000

Sistema di tutela

Tav. 12.ST - Piano d'assetto del Parco adottato con Del. n.1/1998 scala 1:25.000

Tav. 13.ST - Zone urbanizzate compromesse: confronto tra PDA 1998 e stato di fatto 1991
scala 1:25.000

Tav. 14.ST - Piano Territoriale Paesistico n.9 (r.l. 24-25/98) scala 1:25.000

Tav. 15.ST - Analisi PTPR: ricognizione delle aree tutelate per legge scala 1:25.000

Tav. 16.ST - Analisi PTPR: sistemi ed ambiti di paesaggio scala 1:25.000

Tav. 17.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio naturale scala 1:25.000

Tav. 18.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio culturale scala 1:25.000

Tav. 19.ST - Analisi PTPR: osservazioni accolte scala 1:25.000

Tav. 20.P - Articolazione delle zone di tutela scala 1:25.000 scala 1:25.000

Tav. 20.1.P- Articolazione delle zone di tutela: Albano Laziale scala 1:10.000

Tav. 20.2.P- Articolazione delle zone di tutela: Ariccia scala 1:10.000

Tav. 20.3.P- Articolazione delle zone di tutela: Castel Gandolfo scala 1:10.000

Tav. 20.4.P- Articolazione delle zone di tutela: Frascati scala 1:10.000

Tav. 20.5.P- Articolazione delle zone di tutela: Genzano di Roma scala 1:10.000

Tav. 20.6.P- Articolazione delle zone di tutela: Grottaferrata scala 1:10.000

Tav. 20.7.P- Articolazione delle zone di tutela: Lanuvio scala 1:10.000

Tav. 20.8.P- Articolazione delle zone di tutela: Lariano scala 1:10.000

Tav. 20.9.P- Articolazione delle zone di tutela: Marino scala 1:10.000

- Tav. 20.10.P- Articolazione delle zone di tutela: Monte Compatri scala 1:10.000
- Tav. 20.11.P- Articolazione delle zone di tutela: Monte Porzio Catone scala 1:10.000
- Tav. 20.12.P- Articolazione delle zone di tutela: Nemi scala 1:10.000
- Tav. 20.13.P- Articolazione delle zone di tutela: Rocca di Papa scala 1:10.000
- Tav. 20.14.P- Articolazione delle zone di tutela: Rocca Priora scala 1:10.000
- Tav. 20.15.P- Articolazione delle zone di tutela: Velletri scala 1:10.000
- Tav. 21.P - Vincoli scala 1:25.000
- Tav. 22.P- Sistema dei percorsi naturalistici del Parco, accessibilità e parcheggi scala 1:25.000
- Tav. 23.P – Proposta di modifica dei confini (per adeguamento dei confini comunali tra CTR 1991 e CTR 2003 e per modifica area contigua) scala 1:25.000

preso atto del parere favorevole del:

- Direttore Roberto Sinibaldi per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;

a voti unanimi, palesemente resi nei modi di legge;

DELIBERA

di adottare il Piano di Assetto e il relativo Regolamento del Parco Regionale dei Castelli Romani adeguato ai sensi della L.R. 29/97, composto dai seguenti elaborati grafici e dalle seguenti relazioni che, nel loro insieme, formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

- e) Relazione illustrativa;
- f) Norme Tecniche di Attuazione;
- g) Regolamento del parco;
- h) Tavole di analisi e di piano:

Inquadramento

Tav. 1. I - Inquadramento territoriale scala 1:25.000

Tav. 2. I - Il territorio del Parco dei castelli romani scala 1:25.000

Sistema naturale

Tav. 3. SN - Assetto e valori geomorfologici scala 1:25.000

Tav. 4. SN - Assetto e valori idrogeologici scala 1:25.000

Tav. 5. SN – Carta della vegetazione reale scala 1:25.000

Tav. 6. SN - Valori faunistici – aree di particolare sensibilità scala 1:25.000

Tav. 7. SN - Valori paesaggistici scala 1:25.000

Sistema antropico

Tav.8.SA - Patrimonio storico e culturale scala 1:25.000

Tav.9.SA -Categorie di uso del suolo scala 1:25.000

Tav.10.SA - Suoli urbanizzati al 1951 -1991 – 2003 scala 1:25.000

Tav.11.SA - Mosaico delle previsioni dei PRG comunali scala 1:25.000

Sistema di tutela

Tav. 12.ST- Piano d'assetto del Parco adottato con Del. n.1/1998 scala 1:25.000

Tav. 13.S - Zone urbanizzate compromesse: confronto tra PDA 1998 e stato di fatto 1991
scala 1:25.000

Tav. 14.ST - Piano Territoriale Paesistico n.9 (r.l. 24-25/98) scala 1:25.000

Tav. 15.ST - Analisi PTPR: ricognizione delle aree tutelate per legge scala 1:25.000

Tav. 16.ST - Analisi PTPR: sistemi ed ambiti di paesaggio scala 1:25.000

Tav. 17.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio naturale scala 1:25.000

Tav. 18.ST - Analisi PTPR: beni del patrimonio culturale scala 1:25.000

Tav. 19.ST - Analisi PTPR: osservazioni accolte scala 1:25.000

Tav. 20.P -Articolazione delle zone di tutela scala 1:25.000

Tav. 20.1.P- Articolazione delle zone di tutela: Albano Laziale scala 1:10.000

Tav. 20.2.P- Articolazione delle zone di tutela: Ariccia scala 1:10.000

Tav. 20.3.P- Articolazione delle zone di tutela: Castel Gandolfo scala 1:10.000

Tav. 20.4.P- Articolazione delle zone di tutela: Frascati scala 1:10.000

Tav. 20.5.P- Articolazione delle zone di tutela: Genzano di Roma scala 1:10.000

Tav. 20.6.P-Articolazione delle zone di tutela: Grottaferrata scala 1:10.000

Tav. 20.7.P- Articolazione delle zone di tutela: Lanuvio scala 1:10.000

Tav. 20.8.P- Articolazione delle zone di tutela: Lariano scala 1:10.000

Tav. 20.9.P- Articolazione delle zone di tutela: Marino scala 1:10.000

Tav. 20.10.P- Articolazione delle zone di tutela: Monte Compatri scala 1:10.000

Tav. 20.11.P- Articolazione delle zone di tutela: Monte Porzio Catone scala 1:10.000

Tav. 20.12.P- Articolazione delle zone di tutela: Nemi scala 1:10.000

Tav. 20.13.P- Articolazione delle zone di tutela: Rocca di Papa scala 1:10.000

Tav. 20.14.P- Articolazione delle zone di tutela: Rocca Priora scala 1:10.000

Tav. 20.15.P-Articolazione delle zone di tutela: Velletri scala 1:10.000

Tav. 21.P- Vincoli scala 1:25.000

Tav. 22.P- Sistema dei percorsi naturalistici del Parco, accessibilità e parcheggi scala
1:25.000

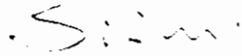
Tav. 23.P- Proposta di modifica dei confini (per adeguamento dei confini comunali tra CTR
1991 e CTR 2003 e per modifica area contigua) scala 1:25.000

Di trasmettere copia del presente atto alla Regione Lazio e agli Enti Locali interessati ai fini del deposito previsto dalla Legge.

Di comunicare alla Regione Lazio l'avvenuta adozione per la necessaria pubblicazione su quotidiani a diffusione regionale, come previsto dalla Legge.

Di dare mandato alla Direzione del Parco di attivare tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'Ufficio tecnico, in particolare in riferimento alle istruttorie per le controdeduzioni alle osservazioni che potranno pervenire.

il direttore
Roberto Sinibaldi

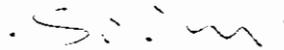


il presidente
Gianluigi Peduto



Il presente atto è affisso all'Albo presso la sede del parco in data odierna.

Il direttore
Roberto Sinibaldi



LEGGE REGIONALE N. 63 DEL 24-05-1990

REGIONE LAZIO

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente l' istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani, e alla legge regionale 28 settembre 1984, n. 64.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 16

del 9 giugno 1990

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

1. Gli ultimi due commi dell' articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

<< Per la gestione del parco il consorzio istituisce l' ufficio tecnico costituito dal direttore, che coordina le funzioni relative alla gestione tecnica, dal segretario, responsabile delle funzioni amministrative, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da un urbanista e da 20 operatori tecnici (guardiaparco) da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d' intesa con i competenti uffici regionali.

Sono compiti di tale ufficio:

a) l' esecuzione di studi e ricerche, nonchè la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonchè l' attuazione di quanto previsto negli strumenti citati;

b) la stesura della relazione annuale e pluriennale,

da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro 30 giorni di ogni anno all' assessorato regioinale competente in materia di parchi e per i successivi adempimenti;

c) le proposte per le attività turistiche, didattiche, scientifiche, culturali e promozionali del parco;

d) la vigilanza.

L' ente gestore è altresì autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco >>.

ARTICOLO 2

1. Il primo comma dell' articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, come modificato dall' articolo 4 della legge regionale 28 settembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

<< Entro il termine di diciotto mesi dall' approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula, contestualmente al piano d' assetto di cui al successivo articolo 7, una proposta di perimetrazione definitiva da approvarsi con legge regionale >>.

ARTICOLO 3

1. Il primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, come modificato dalla legge regionale 28 settembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

<< A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere fra l' altro, oltre alla proposta di perimetrazione definitiva, le previsioni e gli eventuali progetti per:

- a) l' assetto forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione selvivolturale;
- b) il risanamento sei laghi e l' eventuale utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturale, didattici, scientifici e turistici;
- c) lo sviluppo e l' incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;
- d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale >>.

ARTICOLO 4

1. La lettera c), ultimo comma, dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituita dalla seguente:

<< C) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi. Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:

- 1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, ad enti ed organismi che nello svolgimento dei compiti di istituto effettuino servizi di pubblica utilità ;

2) natanti a motore a ciclo otto o a ciclo diesel non superiori a cinque cavalli vapore, di proprietà di pescatori professionali in possesso di licenza di pesca categoria " A" che esercitino l' attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale, e in possesso di autorizzazione rilasciata dall' ente gestore del parco >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 maggio 1990

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1990.

LEGGE REGIONALE N. 64 DEL 28-09-1984

REGIONE LAZIO

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, concernente: << Istituzione del parco suburbano dei Castelli Romani >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 29

del 20 ottobre 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 1 del 25-10-1984

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

L' articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

<< Art. 2. - Il perimetro del parco suburbano dei Castelli Romani è fissato, in via provvisoria, dalla linea continua riportata nella planimetria, in scala 1: 25.000, allegata alla presente legge.

La gestione del parco suburbano dei Castelli Romani è affidata ad un consorzio costituito dai comuni di: Albano Laziale, Ariccia, Castelgandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Roccapriora, Velletri, dalla XI comunità montana e dalla provincia di Roma.

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a designare i loro

rappresentanti in seno all' assemblea del consorzio di gestione del parco, secondo quanto previsto nel successivo articolo 3.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega, l' Assessore regionale competente in materia di parchi, convoca l' assemblea del consorzio di gestione del parco per procedere all' elezione del presidente ed effettua le successive convocazioni che si rendano a ciò necessarie.

In caso di mancata costituzione del consorzio o di scioglimento dello stesso, ovvero nel caso di costanti inadempienze, il Presidente della Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti, nomina un commissario >>.

ARTICOLO 2

I termini fissati dall' articolo 3 della legge regionale 13 gennaio 1984, numero 2, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

L' articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2 è abrogato.

ARTICOLO 4

L' articolo 6 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

<< Art. 6. - Direttive per la perimetrazione definitiva del

parco. - Entro il termine di sei mesi dall' approvazione da parte della Regione dello statuto del consorzio di gestione del parco, il consorzio stesso formula una proposta di perimetrazione definitiva del parco, da approvarsi con legge regionale.

La perimetrazione dovrà essere effettuata anche attraverso analisi del territorio da cui risultino:

- a) i caratteri geomorfologici dell' area del parco;
- b) le zone in via di dissesto idrogeologico;
- c) le falde idriche ed i bacini, il loro stato d' inquinamento
e le possibilità di inquinamento;
- d) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed a vincolo paesaggistico;
- e) gli elementi di interesse storico, artistico ed archeologico vincolate o che si propone di vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;
- f) l' utilizzazione del suolo, anche attraverso l' elaborazione
di una carta agropedologica;
- g) le aree di particolare valore naturalistico, evidenziate attraverso una carta della vegetazione ed una carta faunistica;
- h) la struttura fondiaria e le analisi delle proprietà pubbliche e private;
- i) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale
e
la struttura insediativa >>.

ARTICOLO 5

Il primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

<< A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel territorio del parco dei Castelli Romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione della perimetrazione definitiva del parco, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere, tra l' altro, le previsioni e gli eventuali progetti per:

- a) l' assestamento forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione silvicolturale;
- b) il risanamento dei laghi e l' eventuale utilizzazione degli stessi anche a fini acquicolturali, didattici, scientifici e turistici;
- c) lo sviluppo e l' incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;
- d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale >>.

L' ultimo comma dell' art. 7 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è sostituito dal seguente:

<< Il piano di assetto dovrà inoltre contenere previsioni dirette alla tutela ed all' incremento della fauna selvatica del parco, anche al fine di promuovere il suo insediamento nei territori contigui al parco stesso ed altresì mantenere le attività economiche tradizionali della raccolta dei funghi ed altri prodotti spontanei del sottobosco >>.

ARTICOLO 6

Il quarto punto del primo comma dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è abrogato.

Alla lettera b), terzo comma, dell' articolo 8 della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2, è aggiunto il seguente punto:

<< 4) motoscafi di società affiliate alla federazione italiana sci nautico, che esercitano l' attività di scuola nautica e che risultano iscritte alla federazione alla data della pubblicazione della legge regionale 13 gennaio 1984, n. 2. Al consorzio di gestione è demandato il regolamento della scuola, che deve essere sottoposto alla competente Commissione consiliare permanente della Regione Lazio >>.

ARTICOLO 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo

127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 28 settembre 1984

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 settembre 1984.

ARTICOLO 8

TITOLO DEDOTTO

Pianta planimetrica del Parco
suburbano dei Castelli Romani

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 13-01-1984

REGIONE LAZIO

Istituzione del parco suburbano dei Castelli romani.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 11

del 20 aprile 1984

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 3 del 21-04-1984

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

Istituzione

Allo scopo di tutelare l' integrità delle caratteristiche naturali e culturali del vulcano laziale dei monti Albani, di valorizzarne le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini e per contribuire al riequilibrio territoriale

ed allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni interessate, è istituito il parco regionale dei Castelli romani, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46. Il parco regionale dei Castelli romani è compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge citata ed è classificato << suburbano >> ai sensi dell' articolo 3 della stessa legge.

ARTICOLO 2

Delimitazione e gestione

Il perimetro del parco suburbano dei Castelli romani è costituito in via provvisoria dai confini amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Montecompatri, Monteporzio Catone, Nemi, Rocca di Papa, Rocca Priora, Velletri.

La gestione del parco regionale dei Castelli romani è affidata ad un consorzio costituito dai precedenti comuni, dalla XI comunità montana del Lazio e da una rappresentanza della provincia di Roma.

Entro il termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio di gestione del parco individuerà il perimetro definitivo del parco stesso sulla base degli studi e delle analisi di cui ai successivi articoli 6 e 7, tenendo conto della perimetrazione di massima del parco indicata dalla Regione con la linea continua nella planimetria allegata alla presente legge.

ARTICOLO 3

Statuto ed organi del consorzio

Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il consorzio di gestione del parco delibera un proprio statuto che viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti.

Lo statuto deve prevedere, tra l' altro:

- 1) la sede del consorzio;
- 2) le attribuzioni e le modalità di elezione degli organi per quanto non previsto dalla presente legge.

Sono organi del consorzio di gestione:

- a) l' assemblea;
- b) la giunta;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

L' assemblea del consorzio è costituita dal sindaco o da un suo delegato e da due consiglieri comunali, di cui uno eletto dalla minoranza, per ciascuno dei comuni del parco, e dal presidente o suo delegato e da due consiglieri, di cui uno eletto dalla minoranza, per l' XI comunità montana e dal presidente o suo delegato e da due consiglieri di cui uno eletto dalla minoranza per la provincia di Roma.

Le sedute del consorzio di gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.

Per la gestione del parco, il consorzio si avvale dell' ufficio

tecnico della XI comunità montana, integrato, qualora non in organico, da un biologo esperto in ecologia, da un agronomo, da un urbanista, da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d' intesa con i competenti uffici regionali.

Sono compiti di tale ufficio:

a) l' esecuzione di studi e ricerche, nonchè la predisposizione del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli 6 e 7 nonchè l' attuazione di quanto previsto negli strumenti citati;

b) la stesura della relazione annuale, da trasmettere previa approvazione da parte del consorzio, entro il 30 giugno di ogni anno all' assessorato regionale alla programmazione competente in materia di parchi per i successivi adempimenti;

c) le proposte per le attività turistiche, didattiche,

scientifiche, culturali e promozionali del parco;

d) la vigilanza, che verrà assicurata mediante l'impiego di non oltre venti unità da assumersi con pubblico concorso i cui termini verranno fissati d'intesa con i competenti uffici regionali;

e) le funzioni relative alla gestione tecnica del parco saranno coordinate dal direttore del parco, da assumersi con le modalità di cui al comma precedente.

ARTICOLO 4

Convocazione del consorzio di gestione

Entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali facenti parte del consorzio di gestione del parco sono tenuti a designare i loro rappresentanti in seno all'assemblea.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente della Giunta regionale, o su sua delega l'Assessore regionale competente in materia di parchi, convoca i rappresentanti di cui al comma precedente per procedere all'elezione del presidente del consorzio del parco ed effettua le successive convocazioni che si rendano a ciò necessarie.

ARTICOLO 5

Commissione consultiva tecnico - scientifica

Il consorzio di gestione, a supporto delle attività dell'ufficio

tecnico di cui al precedente articolo 3, nomina una commissione tecnico - scientifica composta da:

1) un esperto in problemi di idrobiologia ed acquacoltura, designato dalla Giunta regionale;

- 2) un esperto in problemi del turismo e del turismo sociale, designato dalla Giunta regionale;
- 3) un esperto archeologo, designato dalla Giunta regionale;
- 4) un esperto in gestione delle aree protette, designato dalla Giunta regionale;
- 5) un esperto in discipline ambientali e gestione delle risorse naturali, designato dal consiglio nazionale delle ricerche;
- 6) un botanico, un geologo, uno zoologo, designati dall' università degli studi;
- 7) un esperto in problemi di silvicoltura ed ecologia forestale, designato dalla Giunta regionale;
- 8) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche presenti a livello regionale;
- 9) un rappresentante per ogni associazione per la difesa dell' ambiente operante nell' ambito del territorio del parco, fino a un massimo di tre.

ARTICOLO 6

Direttive per la perimetrazione definitiva del parco

La perimetrazione definitiva del parco regionale dei Castelli romani dovrà essere effettuata anche attraverso analisi del territorio dalle quali risultino:

- a) i caratteri geomorfologici dell' area del parco;
- b) le zone in via di dissesto idrogeologico;
- c) le falde idriche ed i bacini inquinanti e potenzialmente inquinabili;
- d) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) gli elementi di interesse storico, artistico e le zone

archeologiche vincolate o che si propone di vincolare ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

f) l' utilizzazione del suolo anche attraverso l' elaborazione di una carta agropedologica;

g) le aree di particolare valore naturalistico, evidenziate attraverso una carta della vegetazione ed una carta faunistica;

h) la struttura fondiaria e le analisi delle proprietà pubbliche e private;

i) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa.

ARTICOLO 7

Direttive per la formazione del piano di assetto e del programma di attuazione

A causa della particolare complessità delle interrelazioni tra ambiente naturale ed attività umane esistenti nel territorio del parco dei Castelli romani, il consorzio di gestione è tenuto ad adottare, entro diciotto mesi dalla costituzione degli organi di cui al precedente articolo 3, il piano di assetto ed il relativo programma di attuazione che debbono contenere, tra l' altro, le previsioni e gli eventuali progetti per:

a) l' assestamento forestale dei boschi soggetti ad utilizzazione silvicolturale;

b) il risanamento dei laghi e l' eventuali utilizzazione degli stessi anche ai fini acquacolturali, didattici, scientifici e turistici;

c) lo sviluppo e l' incentivazione delle attività agricole,

zootecniche ed artigianali;

d) la razionalizzazione delle attività turistiche e lo sviluppo del turismo sociale.

Il piano di assetto deve altresì indicare:

1) le zone da destinare a riserva integrale, per biocenosi inserite in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;

2) le zone da destinare a riserva naturale orientata;

3) le zone da destinare a riserva parziale;

4) i monumenti naturali;

5) le aree da destinare alla fruizione pubblica per finalità turistiche, didattiche ed educative.

Il piano di assetto deve altresì recepire la << strada dei vini >>, in conformità alla legge regionale 31 gennaio 1983, n. 12.

Il piano di assetto dovrà inoltre contenere previsioni dirette alla tutela ed all' incremento della fauna selvatica del parco, anche al fine di promuovere il suo irradiazione nei territori contigui al parco stesso.

ARTICOLO 8

Norme transitorie di salvaguardia

Fino all' entrata in vigore del piano di assetto del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo:

1) nelle zone residenziali non classificabili come << zone A o B >> del decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l' interno del 2 aprile 1968, e salvo che non si tratti di interventi in base alla legge 18

aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni,
l' edificazione prevista nelle norme di piano deve procedere esclusivamente a seguito di piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata, anche se ciò non sia previsto nelle norme del piano regolatore generale. I suddetti strumenti urbanistici attuativi che non siano stati già definitivamente approvati o, se trattasi di lottizzazioni, già stipulate, debbono essere preventivamente autorizzati dalla Regione entro il termine di novanta giorni da quando la richiesta sia pervenuta all' assessorato regionale all' urbanistica. L' autorizzazione è data con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, la quale deve pronunciarsi entro venti giorni da quando la richiesta sia pervenuta alla commissione medesima.

L' autorizzazione si intende concessa se non intervenga nel termine stabilito il provvedimento presidenziale. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 15 settembre;

2) nelle zone classificate agricole l' edificazione non può superare il limite di 0,03 metro cubo per metro quadrato su lotti minimi di 10.000 metri quadrati salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive;

3) nelle zone boscate o ricoperte da macchia mediterranea, ancorchè percorse dal fuoco ed all' interno dei bacini dei laghi, l' edificazione non può superare il limite di 0,001 metro cubo per metro quadrato, salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive;

4) nelle zone agricole comprese tra la linea tratteggiata ed il confine sud del parco, indicati dalla planimetria allegata, l' edificazione non può superare il limite di 0,03 metro cubo per metro quadrato su lotti minimi di 8.000

metri quadrati, salvo che gli strumenti urbanistici non prevedano norme più restrittive.

E' inoltre vietato:

a) esercitare attività estrattiva nelle zone boschive;
b) aprire nuove cave o riattivare quelle dimesse. Le attività estrattive esistenti potranno continuare al solo fine del ripristino ambientale secondo progetti approvati dai competenti organi regionali e per un periodo non superiore a mesi diciotto dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) circolare e sostare con qualsiasi mezzo di locomozione nelle zone boschive e di pascolo ad eccezione dei mezzi di servizio del parco, dei mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e dei mezzi connessi con l' esercizio delle attività agricole.

Nel territorio del parco delimitato con la linea continua nella planimetria allegata, è altresì vietato:

a) esercitare la caccia e l' uccellazione con qualsiasi mezzo; la cattura di specie animali selvatiche può essere autorizzata al solo scopo della ricerca scientifica sulla base

di un piano organico, funzionale alle finalità del parco, preventivamente approvato dalla Giunta regionale;

b) mettere in acqua ed impiegare in navigazione natanti a motore di qualsiasi tipo nelle acque del lago di Albano (o Castel Gandolfo).

Il divieto non si applica nei casi sottoelencati:

1) motoscafi ed altre imbarcazioni a motore appartenenti alla Regione Lazio, ai servizi di salvataggio, agli enti ed agli organismi per lo svolgimento dei compiti di istituto ed agli altri servizi di pubblica utilità ;

2) natanti con motore a combustione interna non

superiore a quattro cavalli vapore all' asse, di proprietà di pescatori professionisti in possesso di licenza di pesca di categoria A, che esercitino l' attività di pescatore in modo professionale ed a titolo principale e che abbiano la residenza nei comuni di cui all' articolo 2 della presente legge;

3) motoscafi in servizio presso la federazione italiana canottaggio con i soli compiti necessari allo svolgimento delle regate e degli allenamenti limitatamente al periodo di svolgimento dei medesimi;

c) mettere in acqua qualsiasi tipo di natante a motore nel lago di Nemi.

ARTICOLO 9

Norme particolari

Nell' ambito del parco istituito con la presente legge non si applica quanto previsto nell' ultimo comma dell' articolo 14 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 10

Norme finanziarie

Per la realizzazione del parco regionale suburbano dei Castelli romani è autorizzata per l' anno finanziario 1984 la spesa di L. 500 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo denominato: << Contributi per la gestione del parco regionale suburbano dei Castelli romani >> che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984.

La relativa copertura finanziaria è costituita, ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, dallo stanziamento non utilizzato del capitolo n. 25842 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi alle spese in conto capitale del quarto programma) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l' altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istituite ed al funzionamento del parco stesso.

ARTICOLO 11

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli o dei divieti o all' inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di

attuazione, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della

legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Le violazioni di cui al comma precedente sono accertate dagli organi di polizia urbana o rurale, dagli agenti giurati dell' ente gestore del parco, da qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative.

La sanzione amministrativa minima per le violazioni della presente legge, delle disposizioni contenute nel piano di assetto e nel regolamento di attuazione è fissata in L. 50.000 raddoppiate in caso di recidività .

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 gennaio 1984

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 gennaio 1984.

ARTICOLO 12

TITOLO DEDOTTO

Planimetria del parco
suburbano dei Castelli romani

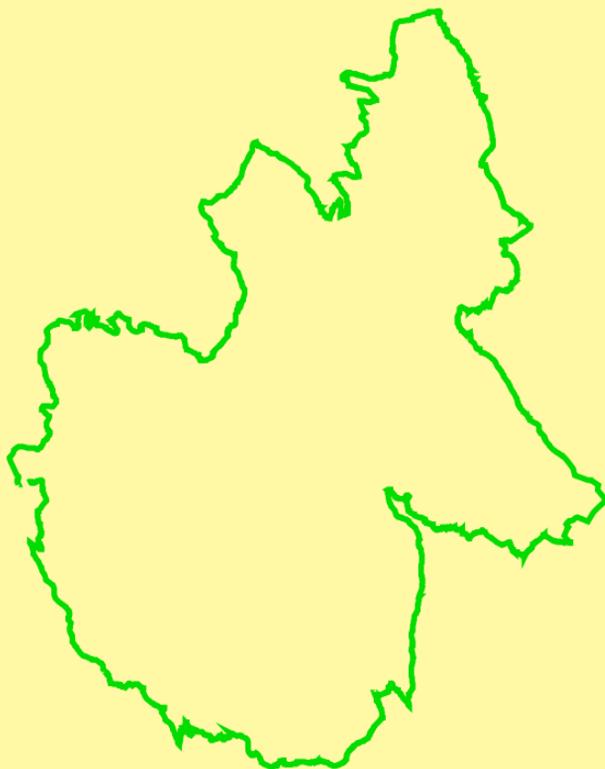
REGIONE LAZIO

SISTEMA INFORMATIVO DELLA NATURA



PANO DI ASSETTO
PARCO NATURALE REGIONALE
MONTI LUCRETILI





- Geologia
- Geomorfologia
- Idrogeologia
- Vegetazione
- Uso del suolo
- Vegetazione potenziale
- Pedologia
- Naturalità
- Tessuto rurale
- Valori storico culturali
- Utilizzo territorio
- Rischio idrogeologico
- Rischio storico-archeologico e paesistico
- Rischio faunistico
- Interventi
- Zonizzazione

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 febbraio 2000, n. 612

Approvazione del piano di assetto del parco regionale naturale dei «Monti Lucretili» ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Su proposta della Giunta regionale,

Vista la legge regionale n. 28 novembre 1977, n. 46, ed in particolare gli artt. 7 e 8;

Vista la legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, che istituisce il "Parco regionale naturale dei Monti Lucretili";

Visto in particolare l'art. 4 della sopracitata legge regionale n. 41/89 che affida alla gestione del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili ad un consorzio costituito tra i Comuni di Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Scandaglia, Orvinio, Poggio Moiano, la Comunità Montana IX, «monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini», la Comunità Montana X «Valle dell'Aniene», nonché gli articoli 7 e 8 che stabiliscono procedure per la predisposizione e contenuti del Piano di assetto e del relativo programma di attuazione;

Preso atto che l'ente gestore ha seguito le procedure previste dalle suddette leggi per l'adozione del piano in questione, come risulta dagli atti trasmessi dallo stesso ente;

Visti la deliberazione dell'assemblea del parco n. 17 del 21 giugno 1995, esecutiva, e l'allegato A alla stessa deliberazione che, apportando modifiche agli elaborati consegnati dai progettisti, contiene emendamenti specifici per ogni comune graficizzati nell'elaborato 2P ed emendamenti all'elaborato 5p, (allegato 1), con la quale l'ente gestore ha adottato il piano di assetto del parco naturale regionale;

Dato atto che il piano adottato con deliberazione dell'assemblea del parco n. 17/95 è composto dai seguenti elaborati:

- 1S Carta di sintesi dei valori naturalistici (1:25.000)
- 1S.1 - I livelli di naturalità

1S.2 - Le emergenze

- 2S Carta di sintesi dei valori paesistici (1:25.000)
- 3S Carta della struttura e degli ambiti di paesaggio (1:25.000)
- 4S Carta di sintesi dei valori storico-culturali (1:25.000)
- SC9 Carta della leggibilità del tessuto rurale conservato (1:25.000)
- 5S Carta di sintesi dei rischi, del degrado, dei conflitti in atto per il sistema ambientale (1:25.000)
- 1P Carta della classificazione delle aree (1:25.000)
- 2P Carta della classificazione delle aree. Stralci in corrispondenza dei centri urbani (1:10.000) con graficizzati gli emendamenti di cui all'Allegato A alla deliberazione 17/95
- 3P Carta degli interventi (1:25.000)
- 6S Relazione sistema vegetazionale (1:25.000)
- 7S Relazione sistema paesaggistico-ambientale
- AR1 Relazione del sistema storico-culturale. Dalla Preistoria al Medioevo
- 3P1 Allegati alla carta degli interventi
- 3P2 Allegati alla carta degli interventi
- 4P Relazione tecnico-illustrativa del Piano di Assetto
- 4P1 Appendice alla relazione tecnico-illustrativa
- 5P Norme tecniche di attuazione come integrate dall'Allegato A alla deliberazione 17/95
- 6P Relazione sul programma degli interventi per l'attuazione del Piano di assetto
- 6P.1 Schede di progetto illustrative
- 6P.2 Schede di progetto illustrative
- 6P.3 Schede di progetto illustrative
- 6P.4 Schede di progetto illustrative
- 6P5/a Schede di sito - emergenze storico-culturali parte 1^
- 6P5/b Schede di sito - emergenze storico-culturali parte 2^;

Viste le deliberazioni dell'assemblea del parco nn. 24 del 27.3.96 (allegato 2/1), 26 del 3.5.96 (allegato 2/2), 30 del 24.5.96 (allegato 2/3), 37 del 21.6.96 (allegato 2/4), 40 del 10.7.96 (allegato 2/5), 42 del 31.7.96 (allegato 2/6) del 4.10.96 (allegato 2/7), con le quali l'ente gestore ha esaminato le n. 133 osservazioni al piano di assetto (allegato 3a) presentate da privati, associazioni e Enti pubblici, e formulato le conseguenti controdeduzioni nonché la n. 47 del 4 ottobre 1996 (allegato 2/8), con la quale l'ente gestore ha preso atto che ulteriori n. 4 osservazioni (allegato 3b), pervenute oltre il termine fissato dall'avviso pubblico, non potevano essere oggetto di controdeduzione da parte dell'assemblea stessa;

Vista la deliberazione dell'assemblea del parco n. 48 del 4 ottobre 1996 (allegato n. 4), con la quale l'ente gestore ha adottato in via definitiva il piano di assetto del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, integrato con i seguenti elaborati:

- Elab. 1P bis- Carta della classificazione delle aree, zonizzazione e localizzazione osservazioni (allegato 4a);

- Elab. 2P bis- Carta della classificazione delle aree, zonizzazione e localizzazione osservazioni (allegato 4b);

- Appendice alle norme tecniche di attuazione con riportate tutte le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni (allegato 4c);

- Quadro riepilogativo delle osservazioni presentate al piano di assetto del parco (allegato 4d);

Dato atto che il suddetto Elab. 2P bis Carta della classificazione delle aree, stralci in corrispondenza dei centri urbani, riportate le destinazioni introdotte dalla delibera dell'assemblea del consorzio n. 17/95 e dalle osservazioni accolte, sostituisce l'Elab. 2P di cui alla deliberazione dell'assemblea del parco n. 17/95;

Considerato che sono pervenute agli Assessorati U.T.V.R.A. ed Urbanistica e Casa altre n. 15 osservazioni e richieste (allegato 3c);

Vista la l.r. 6 luglio 1998 n. 24, e successive modificazioni, che ha approvato le norme relative alla «Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico» ed ha approvati i Piani Territoriali Paesistici tra cui quello relativo all'ambito territoriale n. 6.1./7.1/8.1 in cui rientra il territorio dell'area protetta in questione;

Vista la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 che costituisce la nuova disciplina di riferimento in materia di aree naturali protette regionali;

Atteso che l'istruttoria cui le competenti strutture regionali hanno sottoposto il piano di assetto in questione è stata finalizzata alla revisione della zonizzazione del piano e delle tecniche di attuazione, per l'adeguamento alle nuove disposizioni di cui alle L.R. 29/97 e L.R. 24/98, nonché alla più recente normativa nazionale e regionale, ed all'esame di compatibilità delle osservazioni e richieste avanzate nei termini previsti da legge e quelle pervenute fuori termine;

Visto in particolare l'art. 39, comma 9, della suddetta l.r. 29/97, come sostituito dall'art. 43, comma 8, della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14, che stabilisce per le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, che i piani già adottati dagli organismi di gestione secondo quanto previsto dalle leggi istitutive, sono approvati dalla Regione con le modalità indicate nell'art. 26, comma 4 e 5;

Visto l'art. 26 della l.r. 29/97, comma 4, che stabilisce che la Giunta regionale, previo esame congiunto della sezione aree naturali protette del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente e della sezione prima del CTCR, propone al Consiglio regionale l'approvazione del piano, apportando eventuali modifiche ed integrazioni e pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute;

Visto inoltre l'art. 4, comma 9 della stessa l.r. 29/97 che stabilisce che nelle more dell'insediamento della Sezione Aree Naturali Protette, i pareri di competenza sono espressi dal CTSA Sezione specializzata per il Settore Conservazione e Valorizzazione del patrimonio naturale;

Visto la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 che all'art. 59 modifica l'art. 5 della l.r. 29 gennaio 1983, n. 9, concernente il Comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica e disciplina l'esame congiunto dei piani di assetto delle aree protette di cui all'art. 26, comma 4 della l.r. 29/97;

Visto il voto n. 44/1 del 22 settembre 1999 (allegato A), parte integrante della presente deliberazione, reso in seduta congiunta, con il quale la Sottosezione n. 4 - Aree Protette del CTCR I Sez. e la Sezione Conservazione e Valorizzazione del patrimonio naturale del CTSA hanno espresso parere favorevole alla approvazione del piano di assetto del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili con modifiche, integrazioni e prescrizioni inerenti sia le norme tecniche di attuazione sia le zonizzazioni relativamente alle seguenti cartografie di piano;

- 1P -Carta della classificazione delle aree (1:25.000) integrata con l'Elab. 1P/m- Modifica del perimetro del Parco, scala 1:25.000;

- 2Pbis - Carta della classificazione delle aree. Stralci in corrispondenza dei centri urbani (1:10.000) modificata con i seguenti Elaborati.

- Elaborato «2Pbis/m 1» - Comune di Licenza, scala 1:10.000.

- Elaborato «2Pbis/m2» - Comune di Marcellina, scala 1:10.000

- Elaborato «2Pbis/m3» - Comune di Orvinio, scala 1:10.000

- Elaborato «2Pbis/m4» - Comune di Percile, scala 1:10.000

- Elaborato «2Pbis/m5» - Comune di S. Polo dei Cavalieri, scala 1:10.000

- Elaborato «2Pbis/m6» - Comune di Vicovaro, scala 1:10.000

Ritenuto di stabilire, secondo le determinazioni del voto suddetto, che il programma di attuazione (elaborati 6P, 6P.1, 6P.2, 6P.3, 6P.4, 6P.5/a, 6p5/b) (allegato C) deve essere considerato come una semplice indicazione di massima per la successiva definizione di un programma di interventi del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili attraverso lo specifico strumento del «Piano di promozione economica e sociale» previsto dall'art. 30 della L.R. 29/97;

Ritenuto di condividere e fare proprio il suddetto voto n. 44/1 del 22 settembre 1999, con modificazioni;

Ritenuto pertanto di poter procedere all'approvazione del piano di assetto del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili adottato dall'ente gestore con deliberazione di assemblea del parco n. 17 del 21 giugno 1995 e n. 48 del 4 ottobre 1996, con modifiche, integrazioni e prescrizioni contenute nel voto n. 44/1 del 22 settembre 1999, con modificazioni;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

DELIBERA:

1. E' approvato il piano di assetto del Parco regionale naturale dei Monti Lucretili adottato dal consorzio, ente gestore del parco, con deliberazioni di assemblea n. 17 del 21 giugno 1995 e n. 48 del 4 ottobre 1996, con le modifiche, integrazioni e prescrizioni contenute nel voto n. 44/1 espresso nella seduta congiunta del 22 settembre 1999 dalla Sezione Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale del Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente, e dalla

Sottosezione n. 4 - Aree protette della Sezione I del Comitato Tecnico Consultivo Regionale, che si fa proprio con modificazioni e forma parte integrante della presente deliberazione (allegato A);

2. Il Piano di assetto si compone dei seguenti elaborati (allegato A);

1S Carta di sintesi dei valori naturalistici (1:25.000)

1S.1 - I livelli di naturalità

1S.2 - Le emergenze

2S Carta di sintesi dei valori paesistici (1:25.000)

3S Carta della struttura e degli ambiti di paesaggio (1:25.000)

4S Carta di sintesi dei valori storico-culturali (1:25.000)

SC9 Carta della leggibilità del tessuto rurale conservato (1:25.000)

5S Carta di sintesi dei rischi, del degrado, dei conflitti in atto per il sistema ambientale (1:25.000)

6S Relazione sistema vegetazionale

7S Relazione sistema paesaggistico-ambientale

AR1 Relazione del sistema storico-culturale. Dalla Preistoria al Medioevo

1P Carta della classificazione delle aree (1:25.000)

2P bis Carta della classificazione delle aree, stralci in corrispondenza dei centri urbani, riportante le destinazioni introdotte dalla delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 17/95, e dalle osservazioni accolte

3P Carta degli interventi (1:25.000)

3P1 Allegati alla carta degli interventi

3P2 Allegati alla carta degli interventi

4P Relazione tecnico-illustrativa del Piano di Assetto

4P1 Appendice alla relazione tecnico-illustrativa

5P Norme tecniche di attuazione come integrante dall'Allegato A alla deliberazione 17/95 da aggiornare secondo le decisioni e gli elaborati contenuti nel voto soprarichiamato;

3. Le osservazioni al piano sono decise come specificato nel voto soprarichiamato;

4. Di stabilire, secondo le determinazioni del voto suddetto, che il programma di attuazione (elaborati 6P, 6P.1, 6P.2, 6P.3, 6P.4, 6P5/a, 6P.5/b) (allegato C) deve essere considerato come una semplice indicazione di massima per la successiva definizione di un programma di interventi del piano Parco regionale naturale dei Monti Lucretili attraverso lo specifico strumento del «Piano di promozione economica e sociale» previsto dall'art. 30 della L.R. 29/97;

5. L'ente gestore è tenuto ad aggiornare gli elaborati di piano per adeguarli a quanto stabilito nel voto soprarichiamato;

6. Il presente piano di assetto ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'art. 25; comma 2, della legge 394/91 e sostituisce il P.T.P. Ambito territoriale n. 6/1, 7/1, 8/1 e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi

livello. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti;

7. I comuni sono tenuti al rispetto del presente piano di assetto nella formazione degli strumenti urbanistici ed adeguamento con apposite varianti i propri strumenti alle previsioni e prescrizioni del piano entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul *B.U.R.L.* del provvedimento di approvazione del piano stesso;

8. I piani attuativi dei piani regolatori vigenti, già regolarmente approvati dalla Regione Lazio, che non risultano in contrasto con le previsioni del piano di assetto e «congelati» dalle norme transitorie di cui alle leggi regionali 41/89 e 15/94, vengono di fatto considerati riapprovati dalla data di approvazione del piano di assetto;

9. La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

10. La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/97.

Posta ai voti la deliberazione è approvata a maggioranza.

**CONSORZIO PER LA GESTIONE PARCO REGIONALE
NATURALE DEI MONTI LUCRETILI - PALOMBARA SABINA**

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA ASSEMBLEA

Atto N. 17 Oggetto: Esame ed approvazione piano assetto del Parco ai sensi dell'art. 7 l.r. 41/89

Data 21.06.1995

L'anno millenovecentonovantacinque, il giorno ventino del mese di Giugno alle ore 17,45 nella Sala Consiliare del Comune di Marcellina si è adunata l'Assemblea del Consorzio per la gestione del Parco dei Monti Lucretili. Procedutosi all'appello nominale, risultano:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Alimonti Bruno	si		Bevilacqua Elio	si	
Angeloni Angelo		si	Crosta Cesare	si	
Veneziano Antonino	si		Morelli Giuseppe		si
Pietrosanti Francesco	si		Meddi Gino		
Marroni Giancarlo	si		Catena Mario	si	
Lattanzi Lelio	si		Catanese Angelo		si
Giubettini Augusto	si		Gilardi Silvano	si	
Ilari Sandro	si		Petricca Patrizio		si
Fioravanti Fausto	si		Pizzicaroli Giacomo	si	
Fioravanti Gino	si		Pizzoli Ettore	si	
Fiorentini Gino	si		Melilli Fabio		si
Forti Augusto		si	Proietti Rinaldo	si	
Galluzzo Vincenzo		si	Di Mastropaolo Francesco	si	
Petricca Quintilio	si		Romanzi Luciano	si	
Gilardi Renato		si	Solitari Laura		si
Giubilei Antonio	si		Fusi Rino	si	
Gubinelli Sergio		si	Vallati Mariano		si
Pizzicannella Luciano	si		Ippoliti Loredana		si
Latini Dario	si		De Paolis Angelo	si	

Liguori Goffredo	si		Zacchia Cesare	si	
Deisderi Sante	si		Baiocco Renzo	si	
Foschi Mario	si				
Mari Salvatore	si				
Massimiani Angelo		si			

Presenti n. 31

Assenti n.

Presiede il Sig. Dr. Gino Fioravanti - Vice Presidente

Assiste il Segretario, incaricato della redazione del verbale. Dr. Giuseppe Valeriani

Vengono dal Presidente nominati a scrutatori i signori: Romanzi, Catena, Pietrosanti.

Il Vice Presidente sottopone all'esame ed approvazione dell'Assemblea il seguente schema di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

Vista la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio, n. 8 in data 28.05.1993, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati conferiti gli incarichi ai sottoelencati professionisti per la redazione del Piano di assetto del Parco;

1. Prof. Giancarlo Avena, direttore del dipartimento di Biologia Vegetale e Titolare della Cattedra di Fito-Geografia presso l'Università "La Sapienza" di Roma;

2. Prof. Giordano Ervedo Ordinato di Silvicultura - Università della Tuscia;

3. SAF di Misiani Stefano & C. s.a.s. - V.le Bardanzellu, 121 - Roma;

4. FARFA s.r.l. - Dr. Agr. Massimo Samperi - iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma al n. 646;

5. Prof. Arch. Stefano Garano - Ordinario di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura dell'Università La Sapienza di Roma;

6. Prof. Giovanni Cannata, Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche Giuridiche e Sociali dell'Università del Molise e Professore di Politica dell'Ambiente presso l'Università LUISS di Roma;

7. Studio Archetipo s.r.l. nella persona del Prof. Arch. Eugenio Rossi;

8. Dott. Arch. Luigi Trenta;

9. Dott. Ing. Massimiliano Meriggioli;

10. Dott. Arch. Alberto Vitali;

11. Prof. Francesco Petretti, Biologo Faunista;

12. Dott. Geologo Francesco Cocco.

Vista sempre la predetta deliberazione n. 3/1993 con la quale è stato approvato il programma preliminare di lavoro redatto dall'Arch. Massimo Boldrini, Direttore dell'Ufficio Tecnico del Parco, sul quale dovevano lavorare i professionisti incaricati e lo schema di convenzione disciplinante il rapporto di lavoro tra questo Parco ed i tecnici in questione;

Atteso che in data 27.07.1993, repertorio n. 08 è stata firmata tra questo Ente Parco ed i tecnici sopraindicati ad eccezione del prof. Giordano Ervedo rinunciataro all'incarico come da lettera ns. prot. n. 397 del 14.07.1993, la convenzione in questione, convenzione registrata successivamente in data 09.08.1993 - Serie I[^] n. 1333 presso l'Ufficio del Registro di Tivoli;

Atteso sempre che l'art. 8 della predetta convenzione fissa in un importo di L. 410.000.000, al netto dell'IVA e degli oneri professionali, il compenso da liquidare ai professionisti soprarichiamati;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 24 in data 29.10.1993, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il piano di lavoro proposto dai professionisti incaricati con la specifica degli onorari e delle

spese suddivise per ogni singolo tecnico e per singola area, piano di lavoro allegato alla stessa deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Vista la deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 14 in data 24.06.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione tecnica degli elaborati della I^a fase di cui al suindicato piano di lavoro;

Vista ancora la deliberazione dell'Assemblea n. 24 in data 28.07.1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto all'approvazione tecnica degli elaborati consegnati dai tecnici di cui alla II^a fase del piano di lavoro;

Atteso che i professionisti incaricati hanno provveduto alla consegna degli elaborati finali del piano di assetto come si evince dal nostro protocollo n. 271 del 20.03.1995;

Viste le deliberazioni nn. 7 e 9 rispettivamente in data 31.03.1995 e 07.04.1995 con le quali l'Assemblea del Consorzio ha dibattuto in maniera profonda ed articolata, tutte le varie e complesse tematiche connesse all'adozione del piano di assetto sulla base dell'ipotesi di piano elaborata dai tecnici incaricati;

Vista ancora la propria precedente deliberazione n. 10 in data 19.04.1995 con la quale l'Assemblea ha approvato all'unanimità, la proposta del Presidente del Consorzio Principessa, di dare mandato al Dirigente l'Ufficio tecnico del Parco di presentare, per la seduta successiva, in un prospetto adeguato, accompagnato da elaborati grafici, le osservazioni sollevate dai Comuni e non ritenute accoglibili dai tecnici per un eventuale recepimento delle stesse nel piano di assetto da adottare;

Vista ancora la propria precedente deliberazione n. 15 in data 29.05.1995, con la quale, al termine di un ulteriore dibattito, l'Assemblea ha deliberato il rinvio dei lavori per l'adozione del piano di assetto a breve scadenza;

Considerato che dagli elaborati presentati dai tecnici incaricati, emergono alcune contraddizioni peraltro non risolte ed inosservate in merito alla attuale perimetrazione del Parco, che a giudizio di questa Assemblea, deve essere riconsiderata dalla Regione Lazio sia perché varata su cartografia non aggiornata ed aderente alla situazione locale sia perché la stessa varata non in sintonia con le osservazioni delle Amministrazioni locali, ha creato divisioni materiali di superfici nei centri abitati della maggior parte dei Comuni con conseguente disparità di benefici, di trattamenti tra gli stessi cittadini in merito alle procedure amministrative finalizzate al rilascio di autorizzazioni ed ha determinato il mancato recepimento naturale e spontaneo, tra le nostre popolazioni, del concetto del Parco inteso come strumento di valori finalizzati allo sviluppo del territorio;

Che peraltro è opportuno e necessario invitare nuovamente i professionisti incaricati, alla luce delle analisi esperite, ad elaborare una apposita tavola su cui sia riportato l'attuale perimetro con la sovrapposizione del nuovo perimetro così come emerge dalle esigenze più volte rappresentate negli incontri ufficiali con le popolazioni locali ed alla luce anche di una precisa lettura ed attenta interpretazione dell'art. 11 della recente Legge Regionale n. 17 del 02.05.1995;

Viste le osservazioni e le richieste di emendamento al piano di assetto depositate agli atti dell'Assemblea avanzate dalle Amministrazioni Comunali, peraltro sollecitate e ribadite dai Sindaci interessati anche nell'ultimo incontro svoltosi presso la sede dell'Ente in data 10.06.1995, illustrate e graficizzate dall'Ufficio Tecnico del Parco come da mandato dell'Assemblea disposto con la succitata deliberazione n. 10 del 19.04.1995;

Visto il parere autorevole rilasciato dall'Avv. Riccardo Lavitola con studio in Viale Giulio Cesare n. 71 - Roma noto amministrativista ed esperto nel foro romano nelle discipline urbanistiche, edilizie nonché paesaggistiche nel quale si osserva che "il criterio che deve seguire l'Assemblea del Consorzio nell'adozione del piano di assetto del Parco è quello che le previsioni urbanistiche contenute negli strumenti in vigore e che, come tali, hanno creato più che legittime aspettative da parte dei proprietari, debbano essere di massima rispettate, salvo riduzioni od eliminazioni di aree la cui previsione contrasti gravemente con le finalità del piano in relazione alla loro ubicazione, alla vicinanza o meno alle zone di particolare interesse, alla situazione compromessa o meno di aree circostanti od altri elementi specifici che vanno caso per caso analizzati";

Vista la L.R. n. 46 del 28.11.1977;

Vista la L.R. n. 41 del 26.06.1989 art. 7;

Visto l'art. 10 dello Statuto dell'Ente;

L'ASSEMBLEA

Visti i pareri favorevoli obbligatori rilasciati dai dirigenti i Servizi Amm.vo, tecnico-Contabile, Tecnico-Progettuale e dal Segretario dell'Ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 1° comma e 55, 5° comma della legge 8.6.990 n. 142 e che si riportano in calce al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

- 1) Di adottare il piano di assetto del Parco Regionale Naturale dei Monti Lucretili, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 41/89, secondo l'ipotesi di piano consegnata dai professionisti incaricati, ns prot. 271 del 20.03.1995, con gli emendamenti depositati agli atti dell'Assemblea, piano formato dagli elaborati e relazioni assunti a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- 2) Di dare mandato ai tecnici incaricati di provvedere, entro giorni trenta dalla data di comunicazione della esecutività della presente deliberazione, al recepimento degli emendamenti ed alla conseguente rielaborazione delle tavole ai sensi dell'art. 2 ed art. 8 della citata convenzione;
- 3) Di richiedere altresì ai professionisti incaricati di predisporre, entro i termini fissati al punto 2 del presente atto deliberativo, una apposita tavola su cui sia rappresentata l'attuale perimetrazione con sovrapposta la perimetrazione ottimale per il Parco così come emerge dalle analisi scientifiche, dalle richieste avanzate dalle popolazioni locali nelle molteplici riunioni tenute con i tecnici

medesimi unitamente alle amministrazioni locali e da un'esatta interpretazione dell'art. 11 della L.R. 2.5.1995 n. 17 per la conseguente proposta di modifica alla Regione Lazio;

4) Di depositare, dopo l'esecutività della presente deliberazione, tutti gli atti relativi all'adozione del piano di assetto presso gli Enti costituenti il Consorzio per la conseguente pubblicazione".

Terminata l'illustrazione dello schema della succitata deliberazione il Vice Presidente dichiara aperto il dibattito.

Chiede di parlare il capogruppo del PPI Pizzicaroli il quale dopo aver premesso che il Comitato di Gestione ha bene operato, invita i presenti ad adottare il piano di assetto del Parco all'unanimità di voti e di consensi in quanto tale fatto dà forza al piano adottato. Naturalmente - conclude Pizzicaroli - l'Assemblea ha l'obbligo di accogliere tutte le osservazioni presentate dai Comuni in quanto ciò equivale a far rispettare le esigenze e le aspettative delle popolazioni locali.

Entra in aula il cons. Ippoliti Loretta, per cui risultano presenti n. 32 consiglieri.

Prende quindi la parola il consigliere Liguori affermando di condividere pienamente la proposta avanzata da Pizzicaroli;

Quindi il cons. Mari si inserisce nella discussione confermando di essere d'accordo con quanto proposto dal cons. Pizzicaroli: è opportuno però che l'Assemblea si esprima sul problema della perimetrazione del Parco;

Riprende quindi la parola il Vice Presidente Gino Fioravanti precisando che nell'ultima seduta del 29.05.1995 era stata rinviata l'adozione del piano di assetto per poter meglio valutare ed esaminare le osservazioni ed emendamenti al piano presentati dai Comuni.

Si è discusso lungamente se l'Assemblea poteva apportare delle modifiche a quanto avevano proposto i tecnici. Questa sera penso che possiamo sciogliere ogni riserva e dubbio ed in questo ci conforta e ci è di valido supporto la tesi dell'avv. Riccardo Lavitola, secondo il quale l'Assemblea in sede di esame e discussione del piano di assetto da adottare può legittimamente operare una serie di modifiche si da non snaturare il Piano, nè vanificare le sue finalità. E' anche opportuno conclude Fioravanti - sottolineare un fatto rilevante e cioè che il piano di assetto, come ci ricorda sempre l'Avvocato Lavitola, ai sensi della legge 394/91, deve perseguire "l'obiettivo di coniugare la tutela di quei territori che possiedono particolari valenze naturalistiche, ambientali, paesistiche e storico-archeologiche con le esigenze dello sviluppo socio-economico delle comunità locali". Il Vice Presidente propone all'Assemblea di esaminare e votare in maniera singola e distinta gli emendamenti per poi votare infine globalmente l'adozione del Piano.

Si inserisce nel dibattito il cons. Giubilei affermando di condividere le procedure proposte dal Vice Presidente. La relazione dell'Avv. Lavitola conclude Giubilei rafforza i nostri convincimenti: in questo senso riaffermo la tesi secondo la quale

l'emendamento proposto dal Consiglio Comunale di San Polo sul Piano di assetto non stravolge il concetto del Parco, ma concorre allo sviluppo del territorio.

Interviene nel dibattito il cons. Alimonti ribadendo la tesi già illustrata nelle sedute precedenti secondo la quale per Percile non bisogna parlare di emendamenti ma di rettifiche dovute ad errori materiali;

Alimonti conclude il suo intervento invitando gli Organi regionali ad inserire all'interno dell'area protetta la porzione della Tenuta Lago, di proprietà del Demanio Regionale, esclusa dal perimetro attuale: ciò in quanto la Tenuta Lago riveste notevole interesse naturalistico ed in considerazione del fatto che la normativa contemplata dalla 394/91 prevede l'estensione delle aree protette soprattutto in zone demaniali;

Poiché nessun altro consigliere chiede di intervenire nel dibattito, il vice Presidente dà la parola all'assessore arch. Angelo De Paolis per illustrarne il Piano di Assetto, gli emendamenti agli elaborati al Piano descritti e graficizzati dall'Ufficio Tecnico del Parco, come da mandato dell'Assemblea nella seduta del 19.04.1995, emendamenti allegati al presente atto deliberativo di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Dopo un'ampia ed esauriente illustrazione degli argomenti suindicati da parte dell'Assessore De Paolis, il Vice Presidente pone a votazione gli emendamenti ed ulteriori integrazioni proposte dai seguenti Comuni, descritti negli allegati al presente atto.

Si procede per votazione palese ed il Vice Presidente con l'assistenza degli scrutatori, dà al termine di ogni votazione il seguente risultato:

Emendamento n. 1 - Comune di Licenza

Presenti e votanti n. 32

Favorevoli: 31

Contrari: -

Astenuti: 1 (Veneziano)

Il consigliere Veneziano afferma di astenersi su ogni votazione in quanto essendo nuovo consigliere dalla data odierna in seno all'Assemblea del Consorzio, non ha potuto esaminare e valutare il problema del piano di assetto.

Emendamento n. 2 - Comune di Monteflavio

Presenti e votanti n. 32

Favorevoli: 31

Contrari: -

Astenuti: 1 (Veneziano)

Emendamento n. 3 - Comune di Marcellina

Presenti e votanti n. 32

Favorevoli: 31

Contrari: -

Astenuti: 1 (Veneziano)

Emendamento n. 4 - Comune di Moricone

Entrano i consiglieri Forti e Petricca Patrizio per cui risultano presenti n. 34 consiglieri.

- | | |
|--|--------------------------|
| | Presenti e votanti n. 34 |
| | Favorevoli: 33 |
| | Contrari: - |
| | Astenuti: 1 (Veneziano) |
| Emendamento n. 5 - Comune di Orvinio | Presenti e votanti n. 34 |
| | Favorevoli: 33 |
| | Contrari: - |
| | Astenuti: 1 (Veneziano) |
| Emendamento n. 6 - Comune di Palombara Sabina | Presenti e votanti n. 34 |
| | Favorevoli: 33 |
| | Contrari: - |
| | Astenuti: 1 (Veneziano) |
| Emendamento n. 7 - Comune di Percile | Presenti e votanti n. 34 |
| | Favorevoli: 33 |
| | Contrari: - |
| | Astenuti: 1 (Veneziano) |
| Emendamento n. 8 - Comune di Roccagiovine | Presenti e votanti n. 34 |
| | Favorevoli: 33 |
| | Contrari: - |
| | Astenuti: 1 (Veneziano) |
| Emendamento n. 9 - Comune di S. Polo dei Cavalieri | Presenti e votanti n. 34 |
| | Favorevoli: 33 |
| | Contrari: - |
| | Astenuti: 1 (Veneziano) |
| Emendamento n. 10 - Comune di Vicovaro | Presenti e votanti n. 34 |
| | Favorevoli: 33 |
| | Contrari: - |
| | Astenuti: 1 (Veneziano) |

L'Assessore De Paolis illustra quindi all'Assemblea gli emendamenti alle norme tecniche di attuazione del Piano. Dopo un breve dibattito, il Vice Presidente pone a votazione i predetti seguenti emendamenti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Si procede ugualmente con votazione palese ed il Vice Presidente con l'assistenza degli scrutatori, al termine di ogni votazione comunica il sottoindicato risultato:

Emendamento n. 1 - Elaborato 5 P

Esce il consigliere Veneziano per cui risultano presenti e votanti n. 33.

Favorevoli: 33

Contrari: -

Astenuti: -

Emendamento n. 2 - Elaborato 5 P - sottozona C.C

Rientra il consigliere Veneziano per cui risultano presenti n. 34 consiglieri.

Il consigliere Mari chiede che venga anche prevista una superficie massima dei manufatti monocalci per ricovero attrezzi pari a 25 mq.

Il capogruppo del PPI Pizzicaroli propone che venga prevista una superficie massima di manufatti monocalci per ricovero attrezzi pari a 16 mq.

Viene messo in votazione l'emendamento con la proposta avanzata dal consigliere Pizzicaroli (superficie massima 16.00 mq.) ed al termine della votazione si ha il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 34

Favorevoli: 31

Contrari: 1

Astenuti: 2 (Mari e Veneziano)

Emendamento n. 3 - Elaborato 5 P - Norma transitoria

Presenti e votanti n. 34

Favorevoli: 33

Contrari: -

Astenuti: 1 (Veneziano)

Emendamento n. 4 - Elaborato 5 P proposto dal consigliere Catena

Presenti e votanti n. 34

Favorevoli: 33

Contrari: -

Astenuti: 1 (Veneziano)

Quindi il Vice Presidente Gino Fioravanti propone all'Assemblea di discutere e votare il seguente emendamento denominato: "proposta articolo per lo sviluppo del Turismo":

PROPOSTA ARTICOLO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO

- Art. 27 - III Livello di Tutela - Zona C

- Art. 28 - Aree di promozione economica e sociale - Zona D

- Art. 29 - Sviluppo del turismo, del turismo rurale e dell'agriturismo.

In considerazione dell'importanza che tali attività rivestono per lo sviluppo socio economico del territorio, l'Ente Parco controllerà e favorirà qualsiasi azione di promozione e sviluppo, condotta da strutture pubbliche o private, che in linea con la normativa regionale e comunitaria, intenda realizzare interventi per la fruizione turistica del territorio del Parco.

Tali interventi, opportunamente graduati in funzione dei livelli di tutela, potranno essere effettuati in tutto il territorio del Parco ad esclusione delle zone "A" di riserva integrale.

Per poter verificare la compatibilità degli interventi con i fini istituzionali del Parco, gli interessati dovranno produrre apposita domanda all'Ente Parco stesso, allegando in triplice copia, il Progetto dell'intervento completo di relazione tecnica, allegati grafici e documentazione fotografica.

L'Ente Parco, sentito il C.T.S., entro 60 giorni dalla domanda esprimerà il suo parere sull'intervento e relative opere, inviandolo all'interessato e trasmettendolo contestualmente, unitamente a n. 2 copie vistate del progetto stesso, al Comune, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e/o concessioni.

In presenza di interventi di particolare interesse e che comunque non arrechino pregiudizio all'ambiente, l'Ente Parco potrà derogare degli indici previsti per l'edificazione nelle singole zone.

I Comuni sono autorizzati, in presenza di parere favorevole espresso dall'Ente Parco a rilasciare le concessioni necessarie per l'espletamento delle attività turistiche, agrituristiche e di turismo rurale.

Esce il cons. Veneziano per cui risultano presenti n. 33 consiglieri.

Si apre una breve discussione al termine della quale il Vice Presidente comunica all'Assemblea il ritiro dell'emendamento. E' opportuno però, conclude Fioravanti, in sede dell'esame delle osservazioni e controdeduzioni, predisporre una serie di proposte omogenee che concorrano a valorizzare il Parco nelle emergenze turistiche.

Interviene quindi nel dibattito il cons. Mari precisando che è opportuno chiedere alla Regione la revisione della perimetrazione previa discussione.

Quindi ottiene la parola il cons. Fiorentini, dando lettura all'Assemblea delle seguenti proposte:

"Perimetrazione: così come la logica va intesa provvisoria la perimetrazione, per i parchi di nuova istituzione, così deve essere per quelli già istituiti e per i quali vanno redatti i piani di assetto. La fase della redazione del piano di assetto, deve consentire infatti di riesaminare la perimetrazione al fine di correggere palesi errori materiali emersi dalla redazione della cartografia redatta su scala inadeguata; cogliendo la fase di redazione del Piano del Parco, per un ulteriore approfondimento complessivo sulla natura delle zone incluse nella delimitazione connessa alla L.R. istitutiva, alla luce delle osservazioni prodotte dalle Amministrazioni locali, dalle varie Associazioni ecc., pervenute all'Ufficio Tecnico del Parco

Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dalla Giunta relativo a misure e norme per l'incentivazione di attività connesse allo sviluppo turistico ed alle attività all'interno del Parco si può senz'altro dire che in linea generale la filosofia va benissimo; va eliminata la possibilità di derogare dalle norme per il rilascio delle autorizzazioni.

Al quart'ultimo comma, ove si cita il C.T.S. va aggiunta la previsione della consultazione del Sindaco (o Comune) competente territorialmente con l'intervento per il quale si chiede una certa autorizzazione.

Si inserisce nel dibattito l'Assessore Pizzoli, osservando che è opportuno raccogliere le osservazioni di Mari e Fiorentini e di richiedere alla Regione l'adeguamento della perimetrazione in quanto l'attuale è stata redatta su scala 1:25.000.

Pizzoli propone anche ai presenti di emendare il punto 3 relativo alla proposta dello schema del deliberato illustrato dal Vice Presidente.

Ottiene di parlare il capogruppo del PPI Pizzicaroli precisando la validità di conciliare le proposte dei consiglieri Mari - Fiorentini e Pizzoli.

Pertanto Pizzicaroli propone di sostituire il punto 3 del disposto indicato nello schema di deliberazione nella maniera seguente:

2. di richiedere alla Regione Lazio di rivedere insieme alle Amministrazioni Comunali e delle CC.MM. costituenti il Consorzio il problema della perimetrazione, perimetrazione che il Parco ritiene provvisoria ed insufficiente rispetto alle esigenze previste nel piano di assetto ed in relazione alle aspettative delle popolazioni locali.

Il Vice Presidente pone quindi a votazione la proposta del capogruppo PPI Pizzicaroli ed al termine della votazione resa in maniera palese, con l'assistenza degli scrutatori, comunica il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 33

Favorevoli: 33

Contrari: -

Astenuti: -

Poiché nessun altro consigliere interviene nella discussione, il Vice Presidente Gino Fioravanti pone a votazione l'adozione del piano di assetto del Parco alla luce di quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 26.06.1989, n. 41.

La proposta del Vice Presidente messa ai voti in forma palese, viene approvata dall'Assemblea all'unanimità e ciò secondo il risultato della votazione accertata e proclamato dal Vice Presidente stesso con l'assistenza degli scrutatori. Pertanto

L'ASSEMBLEA

Visti i pareri favorevoli obbligatori rilasciati dai Dirigenti i Servizi Amm.vo, Tecnico-Contabile, Tecnico-Progettuale e dal Segretario dell'Ente ai sensi e per gli effetti degli artt. 53 - 1° comma e 55 - 5° comma della legge 08.06.1990 n. 142 e che si riportano in allegato al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. n. 46 del 28.11.1977;

Visto l'art. 7 della L.R. n. 41 del 26.06.1989;

Visto l'art. 10 dello Statuto dell'Ente;

HA DELIBERATO

1. di adottare, all'unanimità di voti il piano di assetto del Parco Reg. Nat. dei Monti Lucretili, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 26.06.1989 n. 41 secondo l'ipotesi di piano consegnata dai professionisti incaricati al ns. prot. n. 271 del 20.03.1995 piano formato dai sottoindicati elaborati e relazioni assunti a parte

integrante e sostanziale del presente atto deliberativo unitamente agli emendamenti descritti in narrativa e specificati nell'allegato "A" composto da n. 17 pagine e dall'elaborato 2P (carta della classificazione delle aree stralci in corrispondenza dei centri urbani - scala 1:10.00 colorata) anch'essi assunti a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo.

- 1S - Carta di sintesi dei valori naturalistici (1 copia a colori 1:25.000)
 - 1S.1 - I livelli di naturalità
 - 1S.2 - Le emergenze
- 2S - Carta di sintesi dei valori paesistici (1 copia a colori - di lavoro) 1:25.000
- 3S - Carta della struttura e degli ambiti di paesaggio - 1:25.000
- 4S - Carta di sintesi dei valori storico-culturali (1 copia a colori) - 1:25.000
- SC9 - Carta della leggibilità del tessuto rurale conservato (1 copia a colori) 1:25.000
- 5S - Carta di sintesi dei rischi, del degrado, dei conflitti in atto per il sistema ambientale. 1:25.000
- 1P - Carta della classificazione delle aree (zonizzazione) 1:25.000
- 2P - Carta della classificazione delle aree. Stralci in corrispondenza dei centri urbani (zonizzazione) 1:10.000
- 3P - Carta degli interventi 1.25.000

B. Relazione

- 6S - Relazione sistema vegetazionale
- 7S - Relazione sistema paesistico-ambientale
- AR 1 - Relazione del sistema storico culturale. Dalla Preistoria al Medioevo (versione aggiornata rispetto a quella già consegnata)
- 3P1 - Allegati alla carta degli interventi
- 3P2 - Allegati alla carta degli interventi
- 4P - Relazione tecnico-illustrativa del Piano di Assetto
- 4P1 - Appendice alla relazione tecnico illustrativa
- 5P - Le Norme Tecniche di Attuazione
- 6P - Relazione sul programma degli interventi per l'attuazione del Piano di Assetto.
 - 6P.1 - Schede di progetto illustrative (Farfa)
 - 6P.2 - Schede di progetto illustrative (Farfa)
 - 6P.3 - Schede di progetto illustrative (Petretti)
 - 6P.4 - Schede di progetto illustrative (Avena)
 - 6P.5/a - Schede di Sito-emergenze storico-culturali parte 1 (S.A.F.)
 - 6P.5/b - Schede di sito-emergenze storico-culturali parte 2 (S.A.F.9
- 2. di dare mandato ai tecnici incaricati di provvedere, entro giorni trenta dalla data di comunicazione della esecutività della presente deliberazione, al recepimento degli emendamenti ed alla conseguente rielaborazione delle tavole ai sensi dell'art. 2 ed art. 8 della citata convenzione;

3. di richiedere alla Regione Lazio, di rivedere, insieme alle Amministrazioni Comunali e delle CC.MM. costituenti il Consorzio, il problema della perimetrazione che il Parco ritiene provvisoria ed insufficiente rispetto alle esigenze previste nel piano di assetto ed in relazione alle aspettative delle popolazioni locali;
 4. di depositare, dopo l'esecutività della presente deliberazione tutti gli atti conseguenti all'adozione del piano di assetto presso gli Enti costituenti il Consorzio per la conseguente pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori.
- rientra in aula il cons. Veneziano per cui risultano presenti n. 34 consiglieri.

ai sensi dell'art.

Il PRESIDENTE

Il SEGRETARIO

Il presente verbale è stato letto ed approvato nella seduta del
(deliberazione n.).

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente	Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente
il 18 luglio 1995 restarvi 15 giorni, ai sensi di legge.	dal 18 luglio 1995 al 3 agosto 1995
Palombara Sabina 18 luglio 1995	e contro la stessa <i>non</i> sono state presentate opposizioni. Palombara Sabina 4.8.1995

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata trasmessa in data 18 luglio 1995 Prot. n. 646 al Comitato Regionale di Controllo e da questo ricevuta in data 19 luglio 1995.
- *Non* ha formato oggetto di richiesta di chiarimenti da parte del Comitato, chiarimenti comunicati in data al Comitato stesso e da questo ricevuti in data
- è in conseguenza, divenuta esecutiva con verbale n. 93 del 27.7.1995 legge 8 giugno 1990; n. 142.

PALOMBARA SABINA lì 8 agosto 1995

II SEGRETARIO

PARCO REGIONALE NATURALE DEI MONTI LUCRETILI
(Istituito con L.R. 41/89)

PIANO DI ASSETTO - ART. 7 L.R. 41/89

EMENDAMENTI

A) EMENDAMENTI SPECIFICI PER OGNI COMUNE CON
RIFERIMENTO ALL'ELABORATO:

"2P" Carta della classificazione delle aree stralci in corrispondenza dei centri
urbani

B) EMENDAMENTI GENERALI CON RIFERIMENTO
ALL'ELABORATO:

"5P" Norme Tecniche di attuazione

ALLEGATO " A "

alla deliberazione di Assemblea N. 17 del 21.6.1995

Composto di N. 17 pagine e dall'elaborato 2P

Palombara Sabina 21 giugno 1995

A) EMENDAMENTI SPECIFICI PER OGNI COMUNE (Elab. 2P)

EMENDAMENTO N. 1 - COMUNE DI LICENZA

EMENDAMENTO N. 11

Per la parte sottozona Da colorata CELESTE, si fà salva la previsione di P.R.G. e più precisamente:

TAVOLA 2P N. 1

La zona colorata - CELESTE - è classificata sottozona Db "Completamento Edilizio e Urbanistico" di cui all'art. 28 delle N.T.A.

EMENDAMENTO N. 1.2

Esiste già una lottizzazione avviata, pertanto si vuole riavvicinare l'indice stabilito dalle N.T.A. del Piano di Assetto con quello prevista dalla lottizzazione.

TAVOLA 2P N. 1

L'area colorata "giallo" è classificata sottozona Dc Tipo 1 "Espansione urbana con prescrizioni particolari" (Ift 0.50 mc/mq)

EMENDAMENTO N. 1.3 (Presentato direttamente in Assemblea)

TAVOLA 2P N. 1

L'area colorata grigia è classificata sottozona Db "Completamento Edilizio e Urbanistico" di cui all'art. 28 delle N.T.A.

EMENDAMENTO N. 2 - COMUNE DI MONTEFLAVIO**EMENDAMENTO N. 2.1**

La sottozona Da colorata VERDE sulla tavola 2P si trasforma in zona Db, subordinata a piano di recupero urbanistico, per consentire anche la variazione di destinazione d'uso da stalla a residenziale.

TAVOLA 2P N. 2

La zona colorata VERDE è classificata Db "Completamento edilizio e urbanistico", subordinata ad apposito Piano di recupero da approvare anche dall'Ente Parco.

EMENDAMENTO N. 2.2 (Presentato direttamente in Assemblea)

Anche per gli edifici esistenti lungo via Monte Gennaro vige la norma di cui all'emendamento N. 2.1

EMENDAMENTO N. 3 - COMUNE DI MARCELLINA**EMENDAMENTO N. 3.1**

Nella zona Dc tipo 1, contrassegnata con asterisco sulla tavola 2P, poiché esiste una lottizzazione già in atto (eseguite alcune opere di urbanizzazione) e approvata nel 1989, si fanno salvi gli indici previsti nel Piano di Lottizzazione.

TAVOLA 2P N. 3

Nell'area Dc Tipo 1, contrassegnata con ASTERISCO CELESTE, vale la normativa di P.R.G., 1 mc/mq (solo per l'area interessata dalla lottizzazione denominata "Valle Melella" così come approvata con del C.C. di Marcellina N. 190, del 17.11.1987.

EMENDAMENTO N. 3.2

Nelle zone Dc tipo 2, colorate CELESTE sulla tavola 2P, si propongono gli indici di P.R.G.

TAVOLA 2P N. 3

L'area colorata CELESTE è classificata Dc Tipo 1 "Espansione urbana con prescrizioni particolari Ift 0.50 mc/mq".

EMENDAMENTO N. 4 - COMUNE DI MORICONE

EMENDAMENTO N. 4.1

In questo Comune è stato adottato un P.R.G. che prevede che una lunga fascia lungo la strada provinciale "Maremmana Inferiore" già edificata per buona parte, venga destinata a zona di completamento ai sensi della L.R. 28/80.

L'emendamento nasce quindi dall'esigenza di rispettare tale normativa.

TAVOLA 2P N. 4

L'area colorata "verde" è classificata sottozona Db "Completamento Edilizio e Urbanistico".

EMENDAMENTO N. 4.2 (Presentato direttamente in Assemblea)

TAVOLA 2P N. 4

Si specifica che l'area colorata verde con asterisco rosso è già così classificata (ovvero come l'emendamento N. 4.1) dal P.d.F. approvato.

EMENDAMENTO N. 5 - COMUNE DI ORVINIO

EMENDAMENTO N. 5.1 - TAVOLA 2P-N 5

Il Comune innanzitutto rappresenta che il confine del Parco, così come indicato nella tavola 2P è errato *chiedendo quindi la relativa rettifica, come riportato in ROSSO nella tavola 2P.*

EMENDAMENTO N. 5.2

Il Comune chiede che venga cambiata classificazione, in una parte di territorio in armonia con le previsioni dello strumento urbanistico approvato; anche in considerazione che trattasi in parte di territorio in cui è stato già attuato ciò che era previsto dal P.R.G.

TAVOLA 2P-N. 5

L'area colorata CELESTE è classificata sottozona Db "Completamento edilizio e urbanistico".

EMENDAMENTO N. 6 - PALOMBARA SABINA**EMENDAMENTO N. 6.1**

L'emendamento è finalizzato a trasformare quell'area, ora classificata Ca, che era stata già inserita dalla R.L. nel P.R.G. come area D1, e che in parte risulta già realizzata.

TAVOLA 2P N. 6

L'area colorata ROSSA è classificata Db "Completamento edilizio e Urbanistico".

EMENDAMENTO N. 6.2

Tale emendamento è finalizzato a recuperare un'area destinata dal P.R.G. come area turistica e classificata invece dal Piano di Assetto come area Ca.

TAVOLA 2P N. 6

L'area colorata CELESTE è classificata Dc tipo 2 "Espansione Urbana con prescrizioni particolari (Ift 0.25 mc/mq).

EMENDAMENTO N. 7 - COMUNE DI PERCILE

EMENDAMENTO N. 7.1

Questo Emendamento nasce dall'esigenza di riclassificare un'area così come era stato proposto dai tecnici incaricati dal P.d.A. nella versione provvisoria consegnata, per il "benestare", il 18.12.1994 e poi modificata senza motivazione nella trasposizione della tavola definitiva (probabile errore tecnico di trasposizione).

(L'Assemblea decide, su proposta del Sindaco di togliere la parola "Probabile" dal capoverso precedente)

TAVOLA 2P N. 7

La zona colorata ROSSO è classificata Db "Completamento edilizio e urbanistico"

EMENDAMENTO N. 7.2

Tale emendamento nasce dall'esigenza di riavvicinare l'indice previsto dalle N.T.A. del P.d.A. a quello della zona di P.R.G.

TAVOLA 2P N. 7

L'area colorata "celest" è classificata Dc tipo 1 "Espansione urbana con prescrizioni particolari" (Ift 0.50 mc/mq).

EMENDAMENTO N. 8 - COMUNE DI ROCCAGIOVINE**EMENDAMENTO N. 8.1**

(Preso direttamente in Assemblea)

Tavola 2P N. 8

Tale emendamento prevede l'accoglimento della previsione del P.R.G. adottato per quanto riguarda la parte di territorio interessata dal Piano di Lottizzazione denominata "Terre Nuvole", Zona di P.R.G. C.1, individuata catastalmente al Foglio 3 Mappali 180 /P e 116/P, così come rappresentato nella deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 19.06.1995 illustrata in aula dal Sindaco Ilari e depositata agli atti dell'Assemblea.

EMENDAMENTO N. 9 - COMUNE DI SAN PAOLO DEI CAVALIERI**EMENDAMENTO N. 9.1**

L'emendamento nasce dall'esigenza di recepire alcune previsioni del P.R.G. adottato e controdedotto dal C.C. ma non ancora approvato dalla R.L.

TAVOLA 2P N. 9

L'area colorata VERDE è classificata zona Db "Completamento Edilizio e Urbanistico".

EMENDAMENTO N. 10 - COMUNE DI VICOVARO

EMENDAMENTO N. 10.1

Anche in questo caso l'emendamento è finalizzato a riproporre la classificazione così come proposto dai tecnici incaricati del P.d.A. nella versione provvisoria del 18.12.1994 e modificata, senza apparente motivo nella versione definitiva.

TAVOLA 2P N. 11

L'area colorata ROSSO è classificata Db "Completamento Edilizio e Urbanistico".

EMENDAMENTO N. 10.2

Il Comune aveva richiesto, nelle osservazioni ai tecnici del P.d.A. di prendere in considerazione l'accoglimento di un'area di 167 così come deliberato dal C.C.; i tecnici obiettano che, oltretutto si tratta di una zona con forte acclività.

L'emendamento consiste nell'accettare la richiesta del Comune solo per la parte meno acclive dell'area così come campito nella tavola 2P n. 11.

TAVOLA 2P N. 11

L'area colorata VERDE è classificata Db "Completamento Edilizio e Urbanistico".

EMENDAMENTO N. 10.3 (Presentato direttamente in Assemblea)

"Per tutta l'area interessata dalla 167 così come deliberato a suo tempo dal C.C. di Vicovaro vale l'emendamento N. 2 ovvero la sottozona Db "Completamento Edilizio e Urbanistico".

TAVOLA 2P N. 11

L'area colorata grigia è classificata sottozona Db "Completamento Edilizio e Urbanistico".

B) EMENDAMENTI GENERALI

EMENDAMENTO N. 1

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Elab. 5P

Art. 27 - III Livello di Tutela - Zona C - Area di Protezione a compatibilità d'uso limitata.

Sottozona Ca - Area di tutela Paesistica e storico-culturale

Le ultime otto righe, relative agli "interventi consentiti" (ultime tre righe di pag. 24 e prime cinque righe pag. 25) sono così sostituite:

"L'edificazione, con un indice pari a **0.005** mc/mq, con rapporto di copertura non superiore a **1:2000**, lotto minimo pari a **7** Ha e un'altezza massima assoluta dell'edificio, come definita dall'art. 23, non superiore a ml 4.50 misurata dalla linea di gronda;

- per gli edifici tipici dei luoghi omissis ... di cui alle lett. a, b e c dell'art. 31 della L. 457/1978.

L'Ente Parco, può consentire, sentito il parere del C.T.S., un incremento di cubatura pari al 20% della cubatura esistente, purché motivato da motivi agronomici oggettivi e purché previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente e fatti salvi gli ulteriori pareri di legge.

E' inoltre consentito, per lotti minimi di Mq 20.000, l'inserimento, con opportune schermature a verde, di manufatti monocali per il ricovero degli attrezzi, con altezza massima assoluta pari a mt. 2.40 e superficie massima di Mq. 12.00.

EMENDAMENTO N. 2 - ELAB. 5P

All'art. 27

Sottozona Cc - Area di Tutela e gestione agricola

Riguardo agli interventi consentiti:

- 1) il lotto minimo passa da 5 a 3 Ha
- 2) la superficie massima dei manufatti monocalci per il ricovero attrezzi passa da 8 a 12 Mq.

L'assemblea modifica questo punto passante la superficie da 12 a 16 Mq e specificando che per superficie si debba intendere "La superficie interna utile"

3) Si aggiunge la seguente norma valida per gli edifici esistenti: *l'Ente Parco può consentire, con il parere del C.T.S. un incremento di cubatura pari al 20% dell'esistente purché motivato da principi agronomici oggettivi e purché previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente e fatti salvi gli ulteriori pareri di legge.*

EMENDAMENTO N. 3 - ELAB. 5P

Poiché le N.T.A. nelle zone "A" e "B" prevedono l'inibizione di alcune attività tradizionali quali l'agricoltura e la zootecnia, si vuole introdurre una norma transitoria, per consentire ad alcuni allevatori ed alcuni agricoltori, che attualmente svolgono tali attività, all'interno di tali zone, di proseguire tali attività fino a che l'Ente Parco non abbia approvato quei piani settoriali già citati nelle N.T.A. che di fatto offriranno una valida alternativa.

Art. 29 - Normativa transitoria

All'interno delle Zone "A" e Zone "B", l'attività del pascolo e le attività agricole in corso, possono proseguire, senza alcuna trasformazione sia nella modalità che nella consistenza, fino all'entrata in vigore dei singoli piani di settore già previsti dalle seguenti norme.

(L'assemblea inserisce a tale articolo "Fatta salva la fascia di 50.00 Ml intorno ai laghetti di Percile dove tale norme transitoria non si applica).

EMENDAMENTO N. 4 - ELAB. 5P

(Preso direttamente in Assemblea)

All'art. 27 relativamente alle zone C

Agli usi consentiti si aggiunge:

"Interventi migliorativi per le attività agricole intesi anche come reintroduzione di specie facilmente adattabili alle condizioni pedoclimatiche locali, tanto da risultare realizzabili con i criteri di ecocompatibilità sopra riportati. Per quanto attiene i frutteti è ammesso l'espianto soltanto se finalizzato al reimpianto della stessa specie e/o di un'altra specie arborea. Comunque, per qualsiasi coltura arborea, l'espianto dovrà essere giustificato da tecnico del settore e quindi autorizzato dall'Ente Parco.

PARCO REGIONALE NATURALE DEI MONTI LUCRETILI
00018 PALOMBARA SABINA (Roma) - Piazza Vittorio Veneto, 12
 Tel. 0774/637027 - Fax 0774/637060 - Codice Fiscale n. 94008720586

Prot. N. _____ Allegati N. _____ li _____
 OGGETTO Risposta a nota N. _____ del _____
 Pareri allegati alla deliberazione Div. _____ Sez. _____
 dell'Assemblea n. 17 del 21.06.1995. _____
 Art. 53 e 55 della legge 142/90 _____

<p>Si attesta che per la spesa di cui alla presente deliberazione</p> <p align="center">SUSSISTE</p> <p>la relativa copertura finanziaria al Cap. si esprime <i>parere per quanto di competenza N.O.</i> all'adozione della delibera stessa in ordine alla regolarità contabile. addì 21.6.1995</p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio Tecnico contabile</p>	<p>Si esprime parere <i>favorevole</i> all'adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica. addì 21.6.1995</p> <p align="center">Il Responsabile del Servizio Tecnico contabile</p>	<p>Si esprime parere <i>favorevole</i> all'adozione della presente deliberazione anche il profilo di legittimità addì 21.6.1995</p> <p align="center">Il Segretario Dirigente</p>
--	---	--

Si esprime parere *favorevole* all'adozione della presente deliberazione in ordine alla regolarità tecnica-amministrativa.

Il Responsabile
 del Servizio Amm.vo

**CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL PARCO REG.LE NAT.LE DEI
MONTI LUCRETILI**

PALOMBARA SABINA (RM)

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

COPIA

Oggetto: Ricognizione di tutte le controdeduzioni alle osservazioni presentate al piano di assetto del parco ed adozione definitiva del piano.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno quattro del mese di ottobre alle ore 17,24, nella sala consiliare del Comune di Marcellina alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

ALIMONTI BRUNO	P	LATINI DARIO	P
FABRI CESARE	P	LATTANZI LELIO	P
FIERAMONTI MASSIMO	P	LIGUORI GOFFREDO	P
CATENA MARIO	P	MARI SALVATORE	P
CROSTA CESARE	P	SILVI ALBERTO	P
DE ANDREIS PIERINO	P	MEDDI GINO	P
DE LUCA VINCENZO	P	MELILLI FABIO	P
DESIDERI SANTE	P	DE ROSSI DANIELE	P
DE PAOLIS ANGELO	P	PETRICCA PATRIZIO	P
DI MASTROPAOLO FRANCESCO	P	PIETROSANTI FRANCESCO	P
FELICI MASSIMO	P	PIZZICANNELLA LUCIANO	P
FIORAVANTI FAUSTO	P	PIZZICAROLI GIACOMO	P
FIORAVANTI DR. GINO	P	MASSIMIANI GIUSEPPE	P
FIorentini ROBERTO	P	PLACIDI CESARE	P
FORTI AUGUSTO	P	PRINCIPESSA LUIGI	P
FOSCHI MARIO	P	CAPALDO ANTONIO	P

FUSI RINO	P	ROMANZI LUCIANO	P
SALVATORI DR. ANTONIO	P	SILVI FABRIZIO	P
GILARDI SILVANO	P	SINCERI DR. ANNA	P
GIUBETTINI AUGUSTO	P	VENENZIANO ANTONINO	P
GIUBILEI ANTONIO	P	PURGATO ANTONIO	P
ILARI SANDRO	P	ZIANTOI AMALIA	P
FRANCONI SAURO	P		

Assegnati n. 45, in carica n. 45 Presenti n. 35 assenti n. 10

Comune di Vicovaro è presente il consigliere Giovanni Pantiroe comune di Moricone è presente il consigliere Cruciani salvo deleghi dai consiglieri.

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presiede il Sig. GIUBILEI ANTONIO in qualità di PRESIDENTE Partecipa il Segretario dell'Ente Sig. VALERIANI DR. GIUSEPPE. La seduta è pubblica, nominati scrutatori i signori:

ALIMONTI BRUNO

FOSCHI MARIO

PIZZICANNELLA LUCIANO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che sulla proposta della seguente deliberazione

L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n. 17102 in data 7 giugno 1990;

Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 5, della Legge 8 giugno 1990, n. 142;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

il Segretario, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno espresso parere favorevole.

Il Presidente Antonio Giubilei sottopone all'esame ed approvazione dell'Assemblea il seguente schema di deliberazione:

L'ASSEMBLEA

VISTA la propria precedente deliberazione n. 17 in data 21 giugno 1995, approvata dal Co.Re.Co. con verbale n. 93 del 27 Luglio 1995, con la quale è stato adottato all'unanimità di voti, il piano di assetto e relativo programma di attuazione del Parco Regionale Naturale Monti Lucretili, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 26 Giugno 1989, n. 41.

CONSIDERATO che si è proceduto alla pubblicazione e deposito del Piano e programma presso le segreterie dei tredici Comuni, della IX e X Comunità Montana, Enti costituenti il Consorzio e pubblicato l'avviso sul F.A.L. della Provincia di Roma n. 85 del 24 ottobre 1995 e sul F.A.L. della Provincia di Rieti n. 884 del 24 ottobre 1995 ai sensi dell'art. 7 - comma 3 - della L.R. 41/1989.

VISTA la propria precedente deliberazione n. 24 in data 27 Marzo 1996 con la quale è stato deciso di fissare i seguenti criteri proposti e concordati con l'Ufficio Tecnico del parco, per l'esame e parere da rilasciare in merito all'accogliibilità o meno delle osservazioni presentate in relazione al piano di assetto, adottato con deliberazione n. 17/1995 e cioè:

1) modifica della perimetrazione di cui alla Legge Regionale n. 41/1989: il Comitato di Gestione del Consorzio ritiene che solamente il Consiglio Regionale, tramite una nuova legge, può modificare l'attuale perimetro del Parco;

2) problema di esercizio della caccia all'interno del Parco: il Comitato di Gestione ritiene che l'attuale norma di divieto può essere superata solamente con il varo di nuove norme da parte del Parlamento.

E' comunque intendimento del Comitato di Gestione di individuare modi e tempi intesi a localizzare la possibilità dell'esercizio della caccia in aree contigue al parco;

3) Si propone il rigetto per le osservazioni relative alla variazione di classificazione dell'area là dove non esistono situazioni particolari e circoscritte che ledono palesemente antichi diritti e l'economia del sito;

4) Per quanto attiene alle osservazioni che riguardano l'innalzamento degli indici edificatori, il Comitato di Gestione ritiene di esprimere un parere negativo in quanto queste sono state già oggetto di uno specifico emendamento, adottato dall'Assemblea con la deliberazione n. 17/1995;

5) In merito alle osservazioni che riguardano integrazioni alle norme di attuazione, là dove queste sono state giustificate da bisogni concreti e reali, il Comitato di Gestione ritiene che le stesse possano essere accolte in sede di analisi delle osservazioni medesime.

6) In merito alle osservazioni che riguardano la diversa classificazione di piccole porzioni di territorio, dove ciò non contraddice lo spirito e l'impostazione generale, il Comitato di Gestione ritiene che possa essere espresso un parere positivo;

VISTA ancora la surrichiamata deliberazione n. 24/1996 con la quale sono state esaminate e formulate le conseguenti controdeduzioni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della Legge Regionale 26 Giugno 1989, n. 41, sulle prime otto

osservazioni al piano di assetto pervenute al protocollo del Parco, contraddistinte dai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 26 in data 3 Maggio 1996 con la quale sono state esaminate e formulate le conseguenti controdeduzioni, ai sensi dell'art. 7 comma 6 della Legge Regionale n. 41/1989 su ulteriori n. 5 osservazioni al piano di assetto contraddistinte dai nn. 13, 16, 18, 19 e 20;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 30 in data 24 Maggio 1996 con la quale sono state esaminate e formulate le conseguenti controdeduzioni, ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della Legge Regionale n. 41/1989 su ulteriori n. 8 osservazioni al piano di assetto e contraddistinte dai nn. 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 37 in data 21 Giugno 1996, con la quale sono state esaminate e formulate le conseguenti controdeduzioni ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della Legge Regionale n. 41/1989 su ulteriori n. 71 osservazioni al piano di assetto, contraddistinte dai nn. 31, 32, 34, 35 bis, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 e 103.

VISTA la propria precedente deliberazione n. 40 in data 10 Luglio 1996 con la quale sono state esaminate e formulate le conseguenti controdeduzioni, ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della Legge Regionale n. 41/1989 su ulteriori n. 37 osservazioni al piano di assetto, contraddistinte dai nn. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 26 e 27.

VISTA la propria precedente deliberazione n. 42 in data 31.07.1996 esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state esaminate e formulate le seguenti controdeduzioni, ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. 41/89, su ulteriori n. 3 osservazioni contraddistinte dai nn. 33, 56 e 57;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 46 in data odierna con la quale è stata esaminata e formulata la conseguente controdeduzione ai sensi dell'art. 7, 6^ comma della L.R. 41/89, sull'ultima osservazione al piano di Assetto contraddistinta dal n. 9 e preso atto di alcuni errori materiali contenuti in alcune precedenti proprie deliberazioni;

VISTA ancora la propria precedente deliberazione n. 47 in data odierna con la quale è stato preso atto su n. 4 osservazioni al piano di assetto pervenute al protocollo dell'Ente Parco oltre il termine perentorio del 23.12.1995, fissato dall'Avviso Pubblico e che conseguentemente non potevano essere oggetto di controdeduzioni da parte dell'Assemblea del Consorzio;

VISTA la Tav. 1P bis denominata "Carta della classificazione delle aree zonizzazione e localizzazione osservazioni" nella quale è stata graficizzata la localizzazione di tutte le osservazioni presentate distinguendo quelle interessanti il territorio di ogni singolo Comune da quelle riguardanti l'intero territorio del Parco

- che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (All. A).

VISTA la Tav. 2P bis denominata "Carta della classificazione delle aree, stralci in corrispondenza dei centri urbani riportante le destinazioni introdotte dalla Delib. Assemblea Cons. n. 17/95 e dalle osservazioni accolte" nella quale vengono graficizzate le destinazioni delle singole zone a seguito degli emendamenti approvati dall'Assemblea del Consorzio (Del. 17/95) e a seguito delle osservazioni presentate al P.d.A. del Parco e accolte dall'Assemblea con le deliberazioni di Assemblea sopracitate, che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (All. B);

VISTO l'elaborato "Appendice alle norme tecniche di attuazione" in cui vengono riportate tutte le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni presentate al P.d.A. che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (All. C);

VISTO il "Quadro riepilogativo delle osservazioni presentate al P.d.A. del Parco" in cui sono state riportate

- a) le singole osservazioni con il relativo numero d'ordine con cui sono state controdedotte dall'Assemblea nonché il n. di protocollo di arrivo al Parco o al singolo Comune a cui sono state consegnate
- b) il Comune il cui territorio è interessato dall'osservazione;
- c) la controdeduzione all'osservazione presa dall'Assemblea del Parco con gli estremi della relativa deliberazione che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (All. D).

RITENUTO di dover procedere all'approvazione delle succitate tavole di graficizzazione ricognitive del quadro generale di tutte le osservazioni esaminate, accolte e rigettate e che configura unitamente agli elaborati già approvati, in sede di prima adozione, con deliberazione Assemblea n. 17/95, l'incartamento dell'adozione definitiva del piano di assetto del Parco Reg.le Nat.le Monti Lucretili;

VISTA la Legge Regionale n. 46 del 28.11.1977;

VISTA la Legge Regionale n. 41 del 26 Giugno 1989;

VISTO l'art. 10 dello Statuto dell'Ente;

DELIBERA

- 1) Di approvare la Tavola 1P bis denominata "carta della classificazione delle aree - zonizzazione e localizzazione osservazioni" nella quale è stata graficizzata la localizzazione di tutte le osservazioni presentate distinguendo quelle interessanti il territorio di ogni singolo Comune che quelle riguardanti l'intero territorio del Parco, tavola che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e specificata quale All. "A";
- 2) Di approvare la Tav. 2Pbis denominata "Carta della classificazione delle aree, stralci in corrispondenza dei centri urbani riportante le destinazioni introdotte dalla Delib. Assemblea Cons. n. 17/95 e dalle osservazioni accolte" nella quale vengono graficizzate le destinazioni delle singole zone a seguito degli

emendamenti approvati dall'Assemblea del Consorzio" (Del. 17/95) e a seguito delle osservazioni presentate al P.d.A. del Parco e accolte dall'Assemblea con le deliberazioni sopracitate, che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (All. B);

3) Di approvare l'elaborato "Appendice alle Norme Tecniche di Attuazione" in cui vengono riportate tutte le modifiche introdotte con l'accoglimento delle osservazioni presentate al P.d.A. che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e specificata quale allegato "C";

4) Di approvare il "Quadro riepilogativo delle osservazioni presentate al P.d.A. del Parco" in cui sono state riportate

a) le singole osservazioni con il relativo numero d'ordine con cui sono state controdedotte dall'Assemblea nonché il n. di protocollo di arrivo al Parco o del singolo Comune a cui sono state consegnate

b) il Comune il cui territorio è interessato dall'osservazione;

c) la controdeduzione all'osservazione presa dall'Assemblea del Parco con gli estremi della relativa deliberazione che si assume a parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo e specificato quale allegato "D";

5) Di adottare definitivamente il piano di assetto del Parco Reg.le Nat.le Monti Lucretili ai sensi dell'art. 7, comma 6 della L.R. 26.06.1989 n. 41;

6) Di dare atto che il piano di assetto del Parco dei Lucretili, definitivamente adottato, si compone dei seguenti elaborati;

a) Elaborati approvati ed assunti a parte integrante e sostanziale della delib. Assemblea del Consorzio n. 17/95 prima adozione del piano di assetto.

1S - Carta di sintesi dei valori naturalistici (1 copia a colori 1:25.000)

1S.1 - I livelli di naturalità

1S.2 - Le emergenze

2S - Carta di sintesi dei valori paesistici (1 copia a colori di lavoro) 1:25.000

3S - Carta della struttura e degli ambiti di paesaggio . 1:25.000

4S - Carta di sintesi dei valori storico - culturali (1 copia a colori) - 1:25.000

SC9 - Carta della leggibilità del tessuto rurale conservato (1 copia a colori) 1:25.000

5S - Carta di sintesi dei rischi, del degrado, dei conflitti in atto per il sistema ambientale, 1:25.000

1P - Carta della classificazione delle aree (zonizzazione) 1:25.000

2P - Carta della classificazione delle aree. Stralci in corrispondenza dei centri urbani (zonizzazione) 1:10.000

3P - Carta degli interventi 1:25.000

B. Relazioni

6S - Relazione sistema vegetazionale

7S - Relazione sistema paesistico - ambientale

AR 1 - Relazione del sistema storico culturale. Dalla Preistoria al Medioevo (versione aggiornata rispetto a quella già consegnata)

3P1 - Allegati alla carta degli interventi

- 3P2 - Allegati alla carta degli interventi
- 4P - Relazione tecnico-illustrativa del Piano di Assetto
- 4P1 - Appendice alla relazione tecnico illustrativa
- 5P - Le Norme tecniche di attuazione
- 6P - Relazione sul programma degli interventi per l'attuazione del Piano di Assetto
- 6P.1 - Schede di progetto illustrative (Farfa)
- 6P.2 - Schede di progetto illustrative (Farfa)
- 6P.3 - Schede di progetto illustrative (Petretti)
- 6P.4 - Schede di progetto illustrative (Avena)
- 6p.5/a Schede di Sito - emergenze storico-culturali parte 1 (S.A.F.)
- 6P.5/b Schede di Sito - emergenze storico-culturali parte 2 (S.A.F.)
- Allegato "A" Emendamenti
 - tav. 2P colorata con emendamenti

b) elaborati approvati con la presente deliberazione ed allegati alla stessa quale parte integrante e sostanziale e cioè:

- Tavola 1P bis denominata "Carta della classificazione delle aree, zonizzazione e localizzazione osservazioni denominata "All. A"
- Tavola 2P bis denominata "carta della classificazione delle aree, stralci in corrispondenza dei centri urbani, riportante le destinazioni introdotte dalla del. Assemblea Cons. n. 17/95 e dalle osservazioni accolte, denominata "All. B"
- Appendice alle norme tecniche di attuazione "All. C"
- Quadro riepilogativo delle osservazioni presentate al piano di assetto del parco "All. D"

7) Di sottoporre la presente deliberazione al controllo preventivo di legittimità del CO.RE.CO. ai sensi art. 45 legge 8.6.990 n. 142;

8) Di inviare dopo l'esecutività della presente deliberazione tutto l'incartamento relativo all'adozione del piano di assetto e cioè atti deliberativi con relativi allegati alla Regione Lazio per la conseguente approvazione ai sensi dell'art. 1 - comma 2 della L.R. 26.05.994 n. 15;

9) Di inviare, altresì alla Regione Lazio, tutti gli elaborati propedeutici all'adozione del piano di assetto, elaborati dai professionisti incaricati.

Terminata l'illustrazione dello schema di deliberazione succitato, il Presidente Antonio Giubilei invita l'Arch. Massimo Boldrini, Dirigente l'Uff. tecnico Progettuale dell'Ente, ad illustrare gli elaborati tecnici predisposti dall'Ufficio allegati alla presente deliberazione in relazione a tutte le osservazioni controdedotte dall'Assemblea;

Terminata l'illustrazione da parte dell'Arch. Boldrini, il Presidente Antonio Giubilei dichiara aperto il dibattito;

Interviene subito nella discussione il consigliere Silvi Alberto il quale chiede chiarimenti circa le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione a seguito delle osservazioni accolte dall'Assemblea;

Ottiene subito la parola il consigliere Alimonti il quale chiede che venga espressamente riportata nel contesto della presente deliberazione la circostanza che l'emendamento apportato dall'Assemblea con la delibera n. 17/95, relativa al Comune di Percile, è frutto di mero errore materiale imputabile ai tecnici del piano di assetto;

Quindi interviene nella discussione il consigliere Petricca Patrizio il quale fa notare che nella tavola 2P bis, allegata agli atti dell'Assemblea ed alla presente deliberazione, è riportata relativamente al Comune di Monteflavio, un errore grafico rispetto a quanto emendato dall'Assemblea del Consorzio con la succitata deliberazione n. 17/95;

Riprende la parola il Presidente Antonio Giubilei invitando l'Arch. Boldrini a fornire le delucidazioni tecniche richieste;

In merito all'osservazione avanzata dal consigliere Silvi Alberto, l'Arch. Boldrini precisa che nell'elaborato "C" allegato alla presente delibera, sono state puntualmente riportate le modifiche alle norme tecniche di attuazione del Parco introdotte alle singole osservazioni accolte.

Relativamente all'osservazione avanzata dal consigliere Alimonti, Arch. Boldrini precisa che quanto richiesto sarà sicuramente riportato nel contesto della delibera dal Segretario dell'Ente;

In merito alla richiesta avanzata dal consigliere Petricca Patrizio, l'Arch. Boldrini precisa che l'osservazione del medesimo è fondata in quanto la copia in suo possesso presenta anomalie di riproduzione, che verranno eliminate nelle copie definitive allegate alla presente deliberazione. Del resto - conclude l'Arch. Boldrini - la preoccupazione del consigliere Petricca è superata in quanto ciò che è richiesto è peraltro puntualmente riportato e graficizzato nella Tavola 2P contenente la campitura colorata degli emendamenti adottati dall'Assemblea del Consorzio con la soprarichiamata deliberazione n. 17/95 ed allegati alla medesima quale parte integrante e sostanziale.

Poiché nessun altro consigliere interviene nella discussione, il Presidente Antonio Giubilei pone a votazione dell'Assemblea quanto descritto ed illustrato nello schema di deliberazione succitato.

Il consigliere Silvi Alberto annuncia il voto di astensione del gruppo di Rifondazione Comunista con la seguente dichiarazione di voto:

"Pur non condividendo il metodo adottato per l'esame delle osservazioni, metodo che, a parere del P.R.C. non trasmette un'immagine trasparente dell'Ente Parco ma consapevole che l'adozione si rende necessaria anche per superare il grave ritardo rispetto ai tempi previsti dalla legge istitutiva, il P.R.C. si astiene".

Esauriti gli interventi, il Presidente Antonio Giubilei, riassume brevemente le varie fasi che hanno portato al voto di oggi. "Ritengo fondamentale il vostro voto favorevole per il prosieguo dell'attività del Comitato e perché il piano di assetto è

uno strumento indispensabile per tutti i Comuni del Parco. Lungo e travagliato è stato l'iter in questi ultimi mesi, faticoso il confronto tra le varie forze politiche, però il senso di responsabilità dell'Assemblea ha prevalso ed ha consentito di migliorare la proposta dei tecnici redattori del piano senza stravolgere nè svilire gli obiettivi che ci eravamo prefissi.

Altrettanto impegno e senso di responsabilità auspico nella discussione sulla ipotesi di diversa perimetrazione.

Al termine di queste sintetiche considerazioni, ritengo di interpretare la volontà dell'Assemblea nel chiedere all'Ente di Controllo e agli organi competenti della Regione Lazio di esaminare o dare parere favorevole in tempi celeri e comunque entro quelli previsti dalla legge.

Vi ringrazio e metto in votazione "La ricognizione di tutte le controdeduzioni alle osservazioni presentate e l'adozione definitiva del piano di assetto del Parco dei Monti Lucretili".

Il Presidente Antonio Giubilei al termine della votazione, con l'assistenza degli scrutatori, dà il seguente risultato:

Presenti e Votanti	n. 35
Favorevoli	n. 32
Contrari	n. /
Astenuti	n. 3 (Silvi Alberto, Fieramonti, Franconi)

L'Assemblea accoglie, con un lungo applauso, l'esito della votazione.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to GIUBILEI ANTONIO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to VALERIANI DR. GIUSEPPE

Prot. N.

Lì 16.10.

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 46 della Legge Giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Oggi stesso viene inviata al competente Organo Regionale controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.):

in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 3

per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1).

perché meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Palombara Sabina, lì 16.10.1996

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to VALERIANI DR. GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario dell'Ente, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 16.10.1996 al 31.10.1996, come prescritto dall'art. 47, comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, senza reclami.

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

- decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co;
- dell'atto (Art. 46, comma 1);
- dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46, comma 4);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento annullamento.

- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5), Verbale n. 35 del 5.11.96.

Palombara Sabina, lì 22.11.1996

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to VALERIANI DR. GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e rilascia in relazione al disposto dell'art. 53, comma 4, della Legge 8.6.1990, n. 142.

Palombara Sabina, lì 26 nov. 1996

IL SEGRETARIO DELL'ENTE
f.to VALERIANI Dr. GIUSEPPE

**APPENDICE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DI ASSETTO**

Si riportano le modifiche apportate alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto del Parco dei Monti Lucretili con l'accoglimento delle osservazioni avanzate a seguito della pubblicazione del Piano medesimo e a seguito delle controdeduzioni assunte dall'Assemblea del Parco.

Osservazione N. 3 - 39 - 58

All'art. 25, dopo la riga n. 11 è inserito il seguente:

"All'interno della zona "A" è consentito inoltrarsi liberamente lungo sentieri definiti, controllati e nel rispetto della natura".

Osservazione N. 8

Alla fine delle N.T.A. è aggiunto:

"Nel Comune di Roccagiovine, relativamente alle zone Ab. 1 e Bb.4, per le parti del territorio coltivate a Castagneto, si applicano le norme relative alla zona Cb".

Osservazione N. 12

Dopo l'art. 23 si inserisce il seguente articolo:

Art. 23 bis

"Nel territorio del Parco, con esclusione delle zone di riserva integrale "A" sono ammessi interventi edilizi finalizzati alla fruizione turistica del territorio del Parco. L'edificazione, conforme ai parametri riportati negli strumenti urbanistici vigenti, dovrà essere giudicata compatibile con deliberazione della giunta esecutiva del Parco, sentito il C.T.S.; il Sindaco rilascerà la concessione, condizionata alla sottoscrizione di atto d'obbligo da parte del soggetto interessato".

Osservazione N. 14

All'art. 19 si aggiunge il seguente comma:

"Sia in presenza che in assenza dei piani di assestamento, è consentito ai Comuni effettuare tagli boschivi su superficie fino a 30 Ha con turnazione almeno venticinquennale e nel rispetto della L.R. 59".

Osservazione N. 17 - 33

All'art. 27 nella sottozona Ca nel paragrafo relativo agli interventi agli interventi consentiti si aggiunge:

"Per le recinzioni, in prossimità delle abitazioni, è consentito l'uso della rete metallica".

Osservazione N. 30 - 31

All'art. 23 è aggiunto il seguente comma:

"Per gli immobili esistenti sono consentiti opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia e la tipologia della copertura a tetto potrà essere eseguita a due falde e padiglione".

Osservazione N. 32

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 26-05-1994

REGIONE LAZIO

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 giugno 1989,
n. 41, concernente: << Istituzione del Parco regionale naturale
dei Monti Lucretili >>.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 17

del 20 giugno 1994

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

1. Entro nove mesi dalla pubblicazione della presente legge l' ente gestore è tenuto ad adottare gli strumenti di attuazione di cui all' articolo 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41. Scaduto tale termine si fa obbligo alla Giunta regionale di attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge regionale del 13 maggio 1985, n. 68, per quanto riguarda i commi da 1 a 7 del citato articolo 7.

2. Il comma 8 dell' art. 7 della legge regionale 26 giugno 1989, n. 41, è sostituito dal seguente:

<< 8. Entro il termine di novanta giorni la Giunta regionale, con il parere della I commissione consiliare permanente, approva o respinge gli strumenti di attuazione adottati >>.

ARTICOLO 2

1. Alla lettera a) dell' articolo 9 della legge n. 41 del 1989, sono aggiunte: << nonchè interventi nelle zone A e B secondo le norme fissate dallo strumento urbanistico >>.

2. Dopo la lettera m) dell' articolo 9 della legge n. 41 del 1989, è aggiunta la seguente:

<< m - bis) è consentita, con decreto motivato del Presidente della Giunta regionale, previo parere dell' ente gestore, la realizzazione di opere di pubblico interesse riguardanti impianti di adduzione idrici, igienico - sanitari, scolastici e sportivi, purchè la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonchè l' urgenza e la necessità delle opere stesse >>.

ARTICOLO 3

1. Alla lettera d) dell' articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1989, sono aggiunte: << e delle altre coltivazioni arboree >>.

2. Dopo la lettera h) dell' articolo 11 della legge regionale n. 41 del 1989, è aggiunta la seguente:

<< h - bis) la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali, regionali, comunali classificate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attività silvo - pastorali e, comunque, con osservanza alle prescrizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 >>.

ARTICOLO 4

1. Dopo l' articolo 12 della legge regionale n. 41 del 1989, è inserito il seguente:

<< Art. 12- bis

Rimborsi

1. Le domande per la concessione degli indennizzi previsti dalle leggi regionali 2 settembre 1974, n. 43 e 2 settembre 1982, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni per i mancati guadagni subiti in conseguenza delle limitazioni alle utilizzazioni del patrimonio boschivo e per i danni provocati dalla fauna selvatica protetta, sono presentate annualmente all' ente gestore del parco, il quale, previa istruttoria, le trasmette alle amministrazioni competenti ad adottare i relativi provvedimenti ai sensi delle citate leggi regionali >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 maggio 1994

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 23 maggio 1994.

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 26-06-1989

REGIONE LAZIO

Istituzione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 19

del 10 luglio 1989

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 2 del 11-07-1989

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

Istituzione

1. E' istituito con la presente legge il parco regionale naturale dei Monti Lucretili, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è compreso nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 2

Finalità e classificazione

1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è destinato al corretto uso e valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali e culturali, alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversità genetica delle

specie animali e vegetali presenti, allo sviluppo sociale ed economico delle comunità locali interessate.

2. Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse disponibili, programmati secondo le direttive degli strumenti di attuazione di cui al successivo articolo 8.

3. In particolare il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è destinato alla tutela, valorizzazione e razionale utilizzazione del territorio montano appenninico e delle componenti naturali, sociali e culturali ad esso legate.

4. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è classificato come parco regionale naturale ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 3

Perimetrazione - Zonizzazione

1. Il parco regionale naturale dei Monti Lucretili è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 25.000 (allegato A). Tale allegato costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4, o in caso di inadempienza da parte dello stesso, il Presidente della Giunta regionale, dispone l' apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco regionale, recanti la dicitura << Regione Lazio - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale naturale dei Monti Lucretili >> ed un simbolo proprio e caratteristico del parco stesso.

ARTICOLO 4

Gestione

1. La gestione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è affidata ad un consorzio tra i comuni di Monteflavio, Montorio Romano, Moricone, Palombara Sabina, Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Vicovaro, Roccagiovine, Licenza, Percile, Scandriglia, Orvinio, Poggio Moiano, la comunità montana IX << Monti Sabini, Tiburtini, Cornicolani, Prenestini >>, la comunità montana X << Valle dell' Aniene >>, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Regione Lazio.

2. Sono organi del consorzio:

a) l' assemblea, costituita dai sindaci dei comuni interessati o da loro delegati, quali membri di diritto, e da due consiglieri, di cui uno per le minoranze, eletti da ciascun consiglio comunale e dal presidente e da due consiglieri, di cui uno per la minoranza, di ciascuna comunità montana;

b) il comitato di gestione costituito da quattro membri, oltre il presidente, eletti dall' assemblea;

c) il Presidente eletto dall' assemblea.

3. Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso.

4. Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi del consorzio.

5. Le riunioni degli organi consortili sono valide con la maggioranza dei componenti.

6. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali facenti parte del consorzio, designano i propri rappresentanti in seno all' assemblea del consorzio stesso.

7. Il consorzio adotta il proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale, per la definitiva approvazione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla elezione degli organi di cui al precedente sesto comma.

8. La Giunta regionale, nel termine di sessanta giorni dalla ricezione degli atti, procede alla eventuale approvazione dello stato ovvero ritrasmette all' ente gestore lo statuto per le modifiche necessarie.

9. In caso di mancata costituzione del consorzio, ovvero in caso di scioglimento dello stesso o di costante inadempienza alle norme ed alle direttive contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta, entro sessanta giorni dalla rilevazione dell' inadempienza.

ARTICOLO 5

Comitato consultivo tecnico - scientifico

1. L' ente gestore del parco regionale naturale dei Monti Lucretili si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico - scientifico composto, oltre a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:

- a) un esperto in pianificazione territoriale;
- b) un archeologo;
- c) un paleontologo;
- d) un paletnologo;
- e) un agronomo;

f) un esperto in materia di gestione dei parchi e delle delle riserve naturali designato dal Presidente della Giunta regionale.

2. L' ufficio sarà composto da un direttore tecnico, da un vice direttore, dal personale tecnico ed amministrativo

in ragione di un massimo complessivo di trenta addetti.

3. Il comitato tecnico - scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall' ente gestore.

ARTICOLO 6

Personale del consorzio

1. Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio nel parco regionale naturale dei Monti Lucretili, l' ente gestore costituirà un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del parco stesso.

2. L' ufficio sarà composto da un direttore tecnico, da un vice direttore, dal personale tecnico ed amministrativo in ragione di un massimo complessivo di trenta addetti.

3. Il personale del consorzio verrà assunto mediante pubblici concorsi, i cui termini verranno stabiliti di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale di parchi e riserve naturali.

4. Il direttore tecnico ed il vice direttore verranno assunti mediante concorso, per titoli ed esami, che accertino la professionalità e l' esperienza acquisite in materia di pianificazione del territorio e di gestione di parchi naturali.

5. Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili l' ente gestore potrà avvalersi di personale dipendente dagli enti locali consorziati, nonché di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

6. Il personale dipendente dall' ente gestore del parco regionale naturale dei Monti Lucretili svolgerà , nel territorio del parco e nei territori limitrofi con esso collegato, compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, floristico, forestale e culturale, per l' osservanza delle norme statali, regionali e locali in materia, nonché per garantire il rispetto e l' osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione del parco e per assicurare l' incolumità personale dei visitatori del parco.

ARTICOLO 7

Strumenti di attuazione

1. Entro il termine di dodici mesi dalla approvazione dello statuto del consorzio, l' ente gestore è tenuto ad adottare il piano di assetto del territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ed il relativo programma di attuazione.

2. Contestualmente alla adozione del piano di assetto e del programma di attuazione, l' ente gestore predispone ed adotta il regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività in esso compatibili.

3. Il piano di assetto territoriale, il programma di attuazione ed il regolamento, vengono adottati dall' assemblea del consorzio ed affissi per trenta giorni, a cura del presidente del consorzio, nell' albo di ognuno degli enti facenti parte del consorzio, dandone notizia sul Foglio degli annunci legali.

4. Contemporaneamente alla pubblicazione, il presidente invia copia degli atti alla Giunta regionale.

5. Entro i trenta giorni successivi all' ultimo giorno della

pubblicazione possono essere presentate da chiunque
osservazioni agli strumenti suddetti.

6. Entro i successivi novanta giorni l' assemblea del
consorzio formula le proprie controdeduzioni sulle
osservaizoni presentate ed adotta definitivamente il piano
di assetto, il programma di attuazione ed il regolamento
di utilizzazione del territorio e di disciplina delle
attività .

7. Entro i successivi trenta giorni l' ente gestore invia
il
piano di assetto, il programma di attuazione ed il
regolamento alla Regione Lazio.

8. Entro il termine di novanta giorni dalla ricezione
degli atti, il Consiglio regionale approva con legge
regionale, su deliberazione della Giunta regionale, sentiti i
competenti organi tecnici, il piano di assetto territoriale,
il
programma di attuazione ed il regolamento di utilizzazione
del territorio e di disciplina delle attività del parco
regionale naturale dei Monti Lucretili.

ARTICOLO 8

Direttive per gli strumenti di attuazione

1. Il piano di assetto territoriale prevede l'
articolazione
del territorio ai fini del conseguimento degli obiettivi e
delle finalità istitutive del parco regionale naturale dei
Monti Lucretini.

2. Il piano di assetto territoriale è costituito da
rappresentazioni grafiche in numero e scale appropriate
per esprimere le scelte territoriali adottate, da una
relazione illustrativa che specifichi gli obiettivi, le
scelte ed

i criteri informativi del piano stesso e delle norme di attuazione.

3. Il programma di attuazione deve contenere le previsioni dei tempi, dei modi e dei costi di attuazione del piano, le forme ed i mezzi di incentivazione delle attività compatibili con le finalità istitutive del parco

4. Il regolamento disciplina l'uso del territorio, le modalità di esecuzione degli interventi e l'esercizio delle attività previste nel piano di assetto.

5. In particolare, il piano di assetto territoriale deve indicare:

- a) le eventuali zone di riserva integrale;
- b) le eventuali zone di riserva orientata e gli interventi in essa attuabili;
- c) le eventuali zone di riserva genetica;
- d) le zone di interesse paesaggistico, vincolante ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) le zone da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici;
- f) il sistema della viabilità all'interno del territorio del parco;
- g) le zone a prevalente destinazione agricola, zootecnica e silvocolturale.

6. Gli strumenti di attuazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovranno altresì indicare:

- a) le modalità di utilizzazione del patrimonio forestale di proprietà pubblica e privata al fine di assicurare la salvaguardia delle associazioni vegetali naturali, delle specie faunistiche in esse presenti, la funzione di difesa del suolo nonché la produzione legnosa ai fini economici, nelle zone all'uso destinate, attraverso un idoneo piano di assetto ed utilizzazione forestale, anche nel rispetto delle tradizioni e delle

necessità socio - economiche delle popolazioni interessate;

b) le modalità per l' assistenza tecnica ai privati per il miglioramento dei boschi di loro proprietà , nonché le norme per l' incentivazione degli interventi di miglioramento secondo i criteri, le norme e le direttive emanate dall' ente gestore;

c) le modalità e gli interventi per lo sviluppo e l' incentivazione delle attività agricole, zootecniche ed artigianali;

d) le norme e le modalità per la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei prodotti spontanei del bosco e del sottobosco;

e) la proposta di interventi, ed i relativi criteri di attuazione, per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale ed architettonico;

f) le modalità e gli interventi per la tutela e l' incremento della fauna selvatica, anche al fine di promuovere il suo irradiazione nei territori limitrofi;

h) le modalità per la fruizione della viabilità all' interno del parco per i mezzi il cui uso non sia connesso

all' esercizio delle attività agricole, zootecniche, forestali

ovvero all' espletamento di compiti di istituto da parte di enti ed organismi pubblici.

ARTICOLO 9

Norme transitorie

1. Fino all' approvazione degli strumenti attuativi di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, le norme da osservare nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, sono le seguenti:

a) sono consentiti interventi volti al recupero ed alla conservazione delle caratteristiche ambientali;

b) è consentito esercitare le attività tradizionali per il pascolo e la zootecnica e la manutenzione delle piste, delle mulattiere e dei sentieri esistenti, purchè ciò non comporti modifiche al tracciato ed alle sezioni tipo delle infrastrutture suddette;

c) è inoltre consentita la realizzazione di percorsi attrezzati segnalati e descritti, denominati << sentieri natura >> e di infrastrutture leggere per il tursimo, per le attività didattiche e scientifiche, secondo progetti concordati con le strutture regionali competenti in materia di parchi e di riserve naturali, purchè non in contrasto con l' assetto generale e paesaggistico dei luoghi ed utili al raggiungimento delle finalità istitutive del parco stesso e che non comportino, comunque, edificazione di nuove volumetrie;

d) è altresì consentita la realizzazione di annessi agricoli entro limiti di 0,001 metri cubi su metro quadro se previsti in piani particolareggiati;

e) è consentito il taglio dei soli boschi cedui secondo le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti,

con esclusione dell' apertura di piste di esbosco, assicurando l' assortimento delle specie, il rispetto di esemplari vetusti o di particolare conformazione, il rispetto del sottobosco e con il rilascio di un numero di matricine delle diverse specie proporzionale alla originaria composizione vegetale, fatte salve le norme più restrittive vigenti in materia;

f) è consentito l' esercizio dell' uso civico nei boschi di proprietà pubblica a seguito di autorizzazioni appositamente concesse dall' ente gestore e secondo i principi e le modalità di cui al punto precedente lettera e);

g) è consentita la trasformazione dei boschi ceduti in alto fusto con le modalità di cui alle precedenti lettere;

h) è consentito effettuare opere di rimboschimento con specie autoctone;

i) è consentito effettuare interventi di miglioramento dei prati pascolo, ad eccezione dell' apertura di strade e piste di penetrazione;

l) è consentito predisporre attrezzature di sosta e aree di << pic - nic >>;

m) è consentita la manutenzione di piste esistenti nel rispetto delle caratteristiche ambientali e funzionali delle stesse.

ARTICOLO 10

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Entro il termine di dodici mesi dall' approvazione degli strumenti di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, i comuni dotati di strumento urbanistico vigente adottano le necessarie varianti per adeguarli agli strumenti di attuazione.

2. Entro lo stesso termine i comuni non dotati di strumento urbanistico vigente adottando, ai sensi della legge regionale, il piano regolatore generale che dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni degli strumenti attuativi.

ARTICOLO 11

Norme di salvaguardia

1. Nel territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili sono comunque vietati:

a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;

b) l' apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

c) l' abbandono di rifiuti di ogni genere;

d) il campeggio, l' accensione di fuochi al di fuori delle aree a tali scopi destinate, ad eccezione dei fuochi per la ripulitura dei castagneti;

e) l' apposizione di cartelli pubblicitari, ad eccezione dei cartelli del parco stesso;

f) l' esercizio della caccia e dell' uccellazione, con qualunque mezzo esercitato. Eventuali catture di animali, in modo incruento ed a solo fine di ricerca scientifica, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta

regionale potranno essere autorizzati dall' ente gestore previo parere delle competenti strutture regionali;

g) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paleontologici. Eventuali attività di ricerca potranno essere autorizzate dall' ente gestore, previo parere delle competenti strutture regionali, su richiesta di enti ed istituti di ricerca pubblici o privati riconosciuti con decreto del Presidente della Giunta regionale.

h) la raccolta di specie vegetali spontanee, ad eccezione di quanto previsto nel regolamento di utilizzazione del territorio e di disciplina delle attività .

ARTICOLO 12

Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000 quella massima in L. 2.000.000.

3. La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme urbanistiche contenute nella presente legge è stabilita nella misura minima di L. 2.000.000 e massima di L. 20.000.000.

4. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

ARTICOLO 13

Norme finanziarie

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 8 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989 la spesa si L. 500.000.000.

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 8 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989 la spesa si L. 500.000.000.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 >> che offre la necessaria disponibilità .

OMISSIS

5. All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come

legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 giugno 1989

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1989.

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco regionale naturale dei Monti Lucretili è autorizzata la spesa complessiva di L. 500.000.000.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 8 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989 la spesa si L. 500.000.000.

OMISSIS

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto a carico del capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato << Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale

28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio - economiche compatibili nei rispettivi territori >>, che offre la necessaria disponibilità .

5. All'erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 giugno 1989

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1989.

5. All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

6. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell' anno successivo.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 26 giugno 1989

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 giugno 1989.

ARTICOLO 14

TITOLO DEDOTTO

Cartografia dei confini del parco regionale naturale dei Monti Lucretili.

L.R. 30 Marzo 2009, n. 6

Modifica del perimetro del Parco regionale dell'Appia antica (1)

Art. 1

(Modifica del perimetro del parco regionale dell'Appia Antica)

1. Il perimetro del parco regionale dell'Appia Antica, istituito con legge regionale 10 settembre 1988, n. 66, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n. 37, dall'articolo 42 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, è modificato secondo la planimetria in scala 1:10.000 e la relativa relazione descrittiva di cui, rispettivamente, agli allegati A e B che costituiscono parte integrante della presente legge.

Allegati

omissis

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 14 aprile 2009, n. 14

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

L.R. 31 Maggio 2002, n. 14

Ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia antica (1)

Art. 1

(Ampliamento della perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica)

1. La perimetrazione del parco regionale dell'Appia Antica, istituito con la legge regionale 10 settembre 1988, n.66, come modificata dalla legge regionale 6 settembre 1994, n.37 e dell'articolo 42 della legge regionale 6 ottobre 1997, n.29, è ampliata secondo la planimetria in scala 1:10.000 e relativa relazione descrittiva contenute rispettivamente negli allegati A e B che sono parte integrante della presente legge.

2. Il territorio oggetto dell'ampliamento del perimetro di cui al comma 1 viene utilizzato come parco pubblico Tor Marancia. A tal fine il comune di Roma acquisisce il suddetto territorio e lo cede in gestione all'ente regionale di diritto pubblico "Parco regionale dell'Appia Antica".

Note

(1) Pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Lazio 20 giugno 2002, n. 17. Gli allegati sono omessi.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

LEGGE REGIONALE N. 37 DEL 06-09-1994

REGIONE LAZIO

**Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 1988, n. 66,
concernente: << Istituzione del parco regionale dell' Appia
Antica >>.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 26

del 20 settembre 1994

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 8 del 20-09-1994

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

1. La lettera a) del comma 1 dell' articolo 16 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 66, è sostituita dalla seguente:

<< a) fino all' approvazione del piano d' assetto, di cui all' articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria nei limiti della lettera a) dell' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,

e di manutenzione straordinaria limitati alla sola tutela dell' integrità statica ed architettonica degli edifici (coperture, strutture ed elementi decorativi degradati) e che non comportino modifiche di destinazione d' uso e che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore degli edifici, previo parere dell' azienda consorziale e di altri enti

ed uffici competenti. E', altresì , vietato eseguire manufatti di qualsiasi genere, opere di recinzione ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del comune di Roma e l' interramento del Grande Raccordo Anulare >>.

ARTICOLO 2

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale, n. 66 del 1988, è inserito il seguente:

<< 1- bis. Fino all' approvazione del piano di assetto, è consentita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria e parere dell' azienda consorziale,

la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l' integrità dei luoghi e dell' ambiente naturale del comprensorio del parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alla illuminazione

pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche, purchè la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonchè l' urgenza e la necessità delle opere stesse >>.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 6 settembre 1994

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 27 agosto 1994.

LEGGE REGIONALE LAZIO 10/11/1988 N. 66

ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELL' APPIA ANTICA.

Articolo 1

1. È istituito il " Parco regionale suburbano dell' Appia Antica ".
2. Ne fanno parte le aree comprese nella planimetria allegata, nei territori dei comuni di Roma, Marino e Ciampino.

Articolo 2

1. Il comprensorio del "Parco regionale dell' Appia Antica" dovrà essere realizzato e gestito in funzione delle seguenti finalità:

- a) tutelare i monumenti ed i complessi archeologici, artistici e storici in esso esistenti e diffonderne la conoscenza;
- b) preservarne e ricostituire l' ambiente naturale e valorizzare le risorse idrogeologiche, botaniche e faunistiche a scopi culturali, didattici e scientifici;
- c) apprestare e gestire attrezzature sociali volte a fini culturali e ricreativi compatibili con i caratteri del parco.

Articolo 3

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà entrare in funzione l' azienda consorziale a cui é affidata la realizzazione e la gestione del Parco regionale dell' Appia Antica secondo le norme della presente legge.

Articolo 4

1. Per la realizzazione e la gestione del Parco regionale dell' Appia Antica é concesso all' azienda consorziale un contributo straordinario di L. 10.000 milioni da erogarsi in dieci annualità di uguale importo, a partire dall' esercizio finanziario 1988.

2. Ad essa potranno affluire, oltre ai contributi degli enti componenti l' azienda consorziale, anche i finanziamenti previsti da leggi vigenti e future per la conservazione e ristrutturazione di beni archeologici, storici e artistici e di complessi di valore paesistico o naturalistico compresi nel perimetro del parco

Articolo 5

1. Per la realizzazione e la gestione del Parco regionale dell' Appia Antica é costituita tra il comune di Roma, la Regione Lazio, la provincia di Roma, il comune di Marino ed il comune di Ciampino, un' azienda consorziale con gestione autonoma ai sensi dell' articolo 54 dello statuto della Regione Lazio e secondo le prescrizioni della presente legge.

Articolo 6

1. Ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977 l'azienda consorziale di cui al precedente articolo 5 predispone il piano di assetto entro dodici mesi dalla sua costituzione.

2. Predispone, altresì, il regolamento di attuazione entro i tempi previsti dall'articolo 9 della legge regionale n. 46 del 28 novembre 1977.

Articolo 7

1. Sono membri del consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale:

a) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza;

b) due rappresentanti del comune di Roma;

c) un rappresentante per ognuna delle circoscrizioni interessate (I - IX - X - XI - XII) nominati dal consiglio comunale di Roma su designazione delle circoscrizioni stesse;

d) due rappresentanti della provincia di Roma e due ciascuno del comune di Marino e di quello di Ciampino;

e) due rappresentanti del Ministero dei beni culturali e ambientali in rappresentanza rispettivamente della soprintendenza ai monumenti di Roma e del Lazio e della soprintendenza archeologica del Lazio;

f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

2. Il consiglio di amministrazione dell'azienda consorziale entrerà in funzione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I suoi membri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dai rispettivi organi competenti.

4. Le nomine di cui al precedente i commi debbono avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il comitato è validamente costituito quando risulta composto della metà più uno dei componenti previsti.

6. In caso di inadempienza la Regione nomina un commissario ad acta entro sessanta giorni dalla rilevazione della inadempienza.

Articolo 8

1. Per la gestione del Parco regionale dell'Appia Antica, l'azienda consorziale si avvale di un comitato tecnico scientifico con funzioni consultive, che dovrà essere nominato con deliberazione del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comitato tecnico scientifico sarà composto da:

- a) un architetto esperto in urbanistica e beni culturali;**
- b) un esperto in turismo sociale;**
- c) un operatore in materie giuridiche, esperto nei settori di cui all' articolo 2 della presente legge;**
- d) un esperto in discipline ambientali e gestione delle riserve naturali designati dal CNR - Centro nazionale delle ricerche;**
- e) un botanico, un geologo, uno zoologo, designati dall' università degli studi " La Sapienza " di Roma;**
- f) un esperto in problemi di silvicoltura e ecologia forestale designato dalla direzione generale delle foreste del Ministero dell' agricoltura;**
- g) cinque rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni Italia nostra, Lega ambiente, WWF (world wildlife fund), LIPU (lega italiana protezione degli uccelli) e Amici della terra.**

3. Il comitato tecnico scientifico si riunisce di norma almeno due volte l' anno, ogni volta che se ne ravvisi la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti.

4. Il comitato tecnico scientifico é tenuto ad esprimere il proprio parere consultivo, entro trenta giorni dalla richiesta, sugli strumenti di attuazione del parco, sui programmi di sviluppo, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dal consiglio di amministrazione.

5. Le sedute del comitato sono da ritenersi valide quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti

Articolo 9

1. Il presidente dell' azienda consorziale é nominato dal Consiglio regionale tra persone di chiara fama scientifica e di provata esperienza nei settori di cui all' articolo 2 della presente legge.

2. Il presidente dell' azienda presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato tecnico scientifico.

Articolo 10

1. Entro sei mesi dal suo insediamento il consiglio di amministrazione dell' azienda consorziale proporrà al Consiglio regionale, per l' approvazione entro i successivi tre mesi;

- a) lo statuto dell' azienda consorziale;**
- b) il programma di spesa relativo ai primi investimenti del contributo annuo;**

c) i programmi di sviluppo dell' attività dell' azienda, su base triennale.

2. I programmi triennali di sviluppo dovranno essere formulati in conformità alle finalità del precedente articolo 2 e dovranno, fra l' altro, indicare:

a) gli edifici destinati a demolizione, perché incompatibili con le finalità del parco;

b) la localizzazione e le caratteristiche degli impianti di interesse collettivo da realizzare.

Articolo 11

1. Lo statuto dell' azienda consorziale, fermo restando quanto stabilito nell' articolo 6 della presente legge, definisce:

a) organi amministrativi dell' azienda; modalità di scelta dei loro componenti e durata in carica; funzioni, poteri e responsabilità nei confronti del consiglio di amministrazione;

b) organico tecnico e del personale esecutivo dell' azienda e relativi compiti;

c) modalità di partecipazione alla gestione del parco di altri enti pubblici, con previsione della partecipazione al consiglio di amministrazione dell' azienda di un rappresentante di ciascun comune, il cui territorio rientri nell' eventuale ampliamento del comprensorio del parco;

d) rapporti almeno semestrali del consiglio di amministrazione con i rappresentanti dei comitati di quartiere e delle scuole di ogni ordine dei quartieri interessati e di associazioni culturali e sportive, al fine anche di illustrare i programmi attuativi unitamente ai bilanci preventivi e consuntivi annui;

e) procedure per la formazione dei programmi attuativi biennali;

f) formazione del bilancio annuo;

g) determinazione, sulla base del bilancio preventivo annuale, dei contributi obbligatori degli enti locali che partecipano al consiglio di amministrazione dell' azienda consorziale e eventuali forme di autofinanziamento.

Articolo 12

1. Il programma di spesa definisce:

a) i comparti da espropriare in via prioritaria;

b) le somme da destinare alle spese generali d' impianto dell' azienda in misura non superiore al 10 per cento della possibilità finanziaria dell' anno in cui l' azienda entra in funzione;

c) le somme da destinare a prime opere di attrezzatura del parco in misura non superiore al 15 per cento di detta disponibilità finanziaria;

d) le somme da destinare al personale dell' azienda in misura non superiore al

10 per cento di detta disponibilità finanziaria.

Articolo 13

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma può mettere a disposizione dell' azienda per la gestione, i beni già acquisiti a tale data e fornire i dati relativi alle espropriazioni già avvenute, del programma di spesa e dei programmi biennali, per le espropriazioni ancora da attuare.

Articolo 14

1. Entro un anno dall' entrata in funzione dell' azienda consorziale il consiglio di amministrazione provvederà, su proposta formulata dal comitato tecnico scientifico, ad emanare il regolamento d' uso dei beni e delle attrezzature del parco ed il regolamento del personale.

Articolo 15

1. Il regolamento d' uso di cui al precedente articolo 14 dovrà essere formulato in conformità alle finalità di cui al precedente articolo 2 e dovrà, tra l' altro, indicare:

a) la rete stradale del parco, regolando la viabilità in modo da assicurare la fruibilità pubblica delle attrezzature sociali e ricreative e dei beni culturali esistenti nel parco, nel rispetto dell' ambiente naturale e dei valori storico - artistici;

b) gli spazi ed i monumenti visitabili dal pubblico solo con particolare autorizzazione del competente organo dell' azienda;

c) i criteri da rispettare nelle trasformazioni, demolizioni e utilizzazioni degli edifici da adibirsi a servizio del parco.

2. Il regolamento dovrà altresì, contenere direttive di carattere generale concernenti l' uso delle attrezzature sociali, culturali e ricreative del parco, nonché lo svolgimento, mediante concessioni, di attività compatibili con le finalità del parco.

Articolo 16

1. Entro i confini del comprensorio del parco é vietato:

a) fino all'approvazione del piano d'assetto, di cui all'articolo 6, eseguire opere edilizie con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria nei limiti della lettera a) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di manutenzione straordinaria limitati alla sola tutela dell'integrità statica ed architettonica degli edifici (coperture, strutture ed elementi decorativi degradati) e che non comportino modifiche di destinazione d'uso e che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, previo parere dell'azienda consorziale e di altri enti ed uffici competenti. É, altresì, vietato eseguire manufatti di qualsiasi genere, opere di recinzione ed aprire nuove strade, salvo il collegamento viario e ferroviario eventualmente da realizzare tra le zone direzionali del comune di Roma e l'interramento del Grande Raccordo Anulare [3].

- b) aprire e coltivare cave e miniere;
- c) esercitare la caccia e la pesca, catturare o molestare gli animali, introdursi con armi e attrezzature di qualsiasi genere per la caccia e per la pesca;
- d) raccogliere o danneggiare specie vegetali ed eseguire tagli di piante, salvo per le zone mantenute a destinazione agricola ed entro i limiti di tale destinazione;
- e) accendere fuochi all' aperto, salvo autorizzazione;
- f) abbandonare sul terreno o nelle acque oggetti o rifiuti di qualsiasi genere;
- g) svolgere qualsiasi attività pubblicitaria non immediatamente afferente ad attività consentite ed entro i limiti autorizzati;
- h) svolgere gare sportive al di fuori delle località appositamente destinate o concesse.

[3] Lettera modificata dall'articolo 1 della L.R. n. 37 del 06-09-1994.

Articolo 17

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di sviluppo del parco e nel suo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

2. La sanzione amministrativa minima é stabilita in L. 200.000, la massima in L. 2 milioni. La sanzione é raddoppiata in caso di recidività.

3. La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui al precedente articolo 16, lettera a) e lettera b) della presente legge é stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni.

4. Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell' ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

5. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e le norme della vigente legislazione statale e regionale.

Articolo 18

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune di Roma, d' intesa con l' azienda consorziale, provvederà a:

a) regolare, mediante convenzione con l' ENEL - Ente nazionale elettricità, la soppressione o l' interrimento graduale delle linee elettriche che attraversano il comprensorio del parco;

b) a regolare, mediante singole convenzioni, l' uso dei beni dello Stato e di altri enti pubblici esistenti nel comprensorio del parco e aventi finalità

particolari;

c) a regolare la rete viaria generale e di adduzione al parco coordinandola con la rete interna stabilita dall' azienda, anche mediante convenzione con l' ANAS - Azienda nazionale autonoma strade.

1-bis. Fino all'approvazione del piano di assetto é consentita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria e parere dell'azienda consorziale, la realizzazione di opere di pubblico interesse idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale del comprensorio del parco, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, alla illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico sanitarie, alla soppressione ed interrimento di linee elettriche, purché la struttura della Regione, competente in materia di aree protette, abbia verificato la compatibilità ambientale nonché l'urgenza e la necessità delle opere stesse [4].

[4] Comma aggiunto dall'articolo 2 della L.R. n. 37 del 06-09-1994.

Articolo 19

1. Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge é autorizzata, per l' anno 1988, la spesa di L. 1.000 milioni da imputare sul capitolo di bilancio, di nuova istituzione, n. 21505 così denominato: Contributo straordinario all' azienda consorziale del Parco regionale dell' Appia Antica .

2. Alla copertura finanziaria relativa al finanziamento del precedente comma si provvede con prelievo di pari importo dal fondo globale accantonato al capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera r) del bilancio 1988.

3. Per gli esercizi 1989 e 1990 la copertura finanziaria é garantita dal bilancio pluriennale 1988- 1990.

LEGGE REGIONALE N. 36 DEL 25-11-1999

REGIONE LAZIO

**"ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL COMPLESSO
LACUALE BRACCIANO-MARTIGNANO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI
REGIONALI 7 GENNAIO 1987, N. 2, 26 SETTEMBRE 1988, N. 64, 10
NOVEMBRE 1997, N. 37 E 19 FEBBRAIO 1998, N. 8".**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 34

del 10 dicembre 1999

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 4

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' istituita l'area naturale protetta del complesso lacuale Bracciano-Martignano, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio.

2. L'area è classificata parco naturale ed è definita di interesse regionale, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

ARTICOLO 2

(Finalità)

1. L'istituzione del parco naturale del complesso lacuale Bracciano-Martignano, di seguito denominato parco, è finalizzata:

- a) a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali del complesso vulcanico Sabatino e dei laghi di Bracciano e Martignano;
- b) alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando che:

- 1) in riferimento alle attività agricole, forestali ricettive, ricettive, ricreative, termali e turistiche vengano promossi processi di trasformazione da attività agricole ad attività agrituristiche, turistico-rurali e turistiche;
- 2) la promozione e l'incentivazione dell'attività forestale tenga conto di consolidate forme tagliate, da prevedersi preferibilmente all'interno di piani di gestione forestale;

- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini

educativi, didattici e ricreativi.

ARTICOLO 3

(Perimetrazione)

1. Il parco comprende i territori dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Monterosi, Oriolo Romano, Roma, Sutri e Trevignano Romano individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all'allegato A nonché i territori del comune di Manziana riferiti alla Caldara di Manziana individuati dai confini riportati nella cartografia 1:4.000 di cui all'allegato A1 e descritti nella relazione di cui all'allegato B che sono parti integranti della presente legge.

ARTICOLO 4

(Misure di salvaguardia)

1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco, si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

2. Fino alla data di cui al comma 1 si applicano altresì, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni:

a) i divieti specifici stabiliti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1997, n. 466 per l'area di Pantane e Lagusiello come perimetrata e zonizzata dal decreto stesso;

b) i divieti stabiliti dall'articolo 4 della legge regionale 26 settembre 1988, n. 64 per l'area della Caldara di Manziana;

c) la disciplina dei natanti a motore nei laghi di Bracciano e di Martignano stabilita dall'articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2 e successive modificazioni.

3. All'interno del perimetro del parco è comunque vietata l'attività venatoria salvo quanto previsto dall'articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

ARTICOLO 5

(Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni)

1. Ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Parco

naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano", cui è affidata la gestione del parco.

2. Per l'organizzazione dell'ente di cui al comma 1 e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 4 e della disciplina del piano del parco si applicano le disposizioni del capo IV della citata legge regionale.

3. I Presidenti delle province di Roma e Viterbo, i Sindaci dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano, Roma, Sutri, Trevignano Romano, o loro delegati, costituiscono la comunità del parco.

4. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'articolo 16, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. L'ente di cui al comma 1 provvede a definire, secondo le specificità dell'area, le figure professionali cui affidare la

redazione del piano.

ARTICOLO 6

(Strumenti di gestione)

1. L'ente di gestione del parco adotta un piano stralcio del parco in cui procede unicamente alla definizione della perimetrazione definitiva dell'area protetta e formula la proposta di aree contigue.

2. Gli strumenti di gestione del parco, devono dare attuazione alle finalità di cui all'articolo 2. Il piano del parco, nel definire l'organizzazione generale del territorio, deve in particolare disciplinare quanto contenuto nel comma 1, lettera c) dell'articolo 2.

3. Nelle more di approvazione degli strumenti di gestione del parco l'ente di gestione, di concerto con gli enti locali, gli imprenditori, i lavoratori e le loro rappresentanze promuove tutti quegli atti di programmazione concertata e di accordi volontari che possono favorire lo sviluppo economico e sociale locale ed in particolare le finalità della presente legge.

ARTICOLO 7

(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello statuto dell'ente di cui all'articolo 5, comma 1, il comune di Manziana continua a gestire l'area di cui all'allegato A1 alla presente legge ed il comune di Trevignano Romano continua a gestire l'area Pantane e Lagusiello di cui al d. Pres. Giunta reg. 466/1997.

ARTICOLO 8

(Disposizioni abrogative)

1. Le leggi regionali 2/1987, 64/1988, 37/1997 e 8/1998, sono abrogate.

2. L'abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 64/1988 e dell'articolo 1 della l.r. 2/1987 e successive modificazioni decorre dalla data di pubblicazione del piano del parco.

3. Il d. Pres. Giunta reg. 466/1997 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del piano del parco.

ARTICOLO 9

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e la l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

ARTICOLO 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attivazione, alla tabellazione ed alla redazione del piano e del regolamento del parco.

2. L'onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l'anno 1999 sullo stanziamento del capitolo n. 52152 denominato: "Fondo regionale per l'ambiente (art. 3, comma 27, L. 549/1995)" dell'articolo 48 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni.

ALLEGATO 1

ALLEGATO

Allegato "A"

REGIONE LAZIO

Sistema regionale delle aree naturali protette

Parco Naturale - COMPLESSO LACUALE BRACCIANO - MARTIGNANO

Quadro d'unione della Carta Tecnica Regionale (12
cartografie)

Allegato "B"

Parco Naturale "Complesso lacuale Bracciano - Martignano"

Relazione descrittiva del perimetro.

(Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito).

LEGGE REGIONALE N. 41 DEL 17-07-1984

REGIONE LAZIO

Istituzione del parco suburbano << Marturanum >> nel comune di Barbarano Romano.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 21

del 30 luglio 1984

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

Istituzione

A norma degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è istituito il parco regionale << Marturanum >>, compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge medesima.

ARTICOLO 2

Perimetrazione

Il parco regionale << Marturanum >> è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 20.000, allegato << A >>, che costituisce parte integrante della presente legge.

Entro il termine di novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo

articolo 4, od in caso di inadempienza, la Giunta regionale, provvede all' apposizione di idonei cartelli perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta << Regione Lazio - comune di Barbarano Romano - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale suburbano " Marturanum" >> ed un simbolo o marchio proprio e caratteristico del parco stesso concordati con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

ARTICOLO 3

Classificazione

Il parco regionale << Marturanum >> è destinato alla conservazione, alla valorizzazione e razionale utilizzazione dell' ambiente naturale, allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate, alla corretta fruizione delle risorse naturali da parte di tutta la popolazione attraverso interventi di pianificazione, tutela ed utilizzazione delle risorse, secondo le direttive del piano di assetto e del regolamento di attuazione di cui ai successivi articoli, finalizzate alla conservazione degli ecosistemi e dei processi ecologici essenziali, alla utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi, al mantenimento della diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco.

Il parco regionale << Marturanum >> è classificato parco suburbano, a norma dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 4

Gestione

La gestione del parco << Marturanum >> è affidata al comune di Barbarano Romano, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Entro il termine di mesi sei dall' entrata in vigore della presente legge l' ente gestore istituisce l' ufficio tecnico preposto alla gestione del parco stesso, composto dal direttore più un massimo di sette addetti fra personale tecnico ed amministrativo.

Il personale verrà assunto mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l' Assessorato regionale competente in materia di parchi e di riserve naturali.

Fino all' espletamento dei concorsi di cui al comma precedente, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento del parco, l' ente gestore potrà avvalersi di proprio personale, nonché del personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di persistente inerzia o violazione della presente legge, o delle direttive regionali, la gestione del parco sarà curata, in via provvisoria, dalla Giunta regionale.

Per la gestione del parco << Marturanum >>, l' ente gestore si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico - scientifico nominato con deliberazione del consiglio comunale entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

A causa delle peculiari caratteristiche e finalità del parco << Marturanum >>, oltre a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il comitato tecnico - scientifico sarà integrato da:

- a) un esperto agronomo scelto tra una terna di nomi proposti dall' università di Viterbo;
 - b) un esperto in materia di turismo sociale scelto tra una terna di nomi proposti dall' ente provinciale per il turismo(EPT) di Viterbo;
 - c) un perito zootecnico scelto dal comune di Barbarano Romano;
 - d) un esperto nella gestione delle aree protette designato dalla Giunta regionale;
 - e) un archeologo scelto tra una terna di nomi proposti dalla soprintendenza archeologica dell' Etruria meridionale;
 - f) un architetto od un ingegnere urbanista nominato dal comune di Barbarano Romano.
- Presidente del comitato è il sindaco di Barbarano Romano.
- La segreteria del comitato è curata dal direttore del parco.

ARTICOLO 5

Piano di assetto

e programma pluriennale di attuazione

Entro il termine di dodici mesi dall' approvazione dello statuto, il comune adotta il piano di assetto del parco a norma dell' articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Il piano di assetto viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione che viene adottato contemporaneamente al piano di assetto.

La deliberazione con la quale il comune adotta il piano di assetto ed il programma pluriennale di attuazione ed i relativi elaborati vengono pubblicati all' albo del comune e della provincia. Di tale pubblicazione è

data notizia sul foglio degli annunci legali della provincia interessata e sui principali quotidiani locali.

Il piano di assetto viene depositato per trenta giorni consecutivi presso la sede degli enti citati, ove chiunque sia interessato può prendere visione degli atti e degli elaborati del piano adottato.

Entro i trenta giorni dalla pubblicazione ed i trenta successivi possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano presso le sedi ove il piano è depositato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il sindaco invia il piano e l'intera annessa documentazione alla Giunta regionale per il giudizio di conformità agli indirizzi di programmazione e pianificazione al livello regionale e per l'approvazione.

Il piano di assetto è approvato con legge regionale, su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dei competenti organi tecnici e consultivi della Regione.

Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma il comune non abbia adottato il piano di assetto, la Giunta regionale, in via sostitutiva e previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi sociali operanti sul territorio, presenta al Consiglio regionale la proposta di piano di assetto del parco.

Tutte le previsioni del piano di assetto del parco sono recepite dalla pianificazione territoriale di livello sub - regionale e sono immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale e sovracomunale.

ARTICOLO 6

Natura, composizione e contenuti del piano di assetto e del programma pluriennale di attuazione

Il piano di assetto, stante le finalità della tutela, valorizzazione e razionale fruizione delle caratteristiche naturali del territorio interessato, formula il quadro generale dell' assetto territoriale del parco, in coerenza con le sue finalità istitutive e con gli obiettivi e le scelte di programmazione socio - economica e di pianificazione territorio regionale.

Il programma pluriennale di attuazione viene formulato ogni triennio e sottoposto all' approvazione della Giunta regionale.

Il programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa l' attuazione dell' assetto territoriale e socio - economico del parco, le previsioni dei tempi, dei modi, delle forme e dei mezzi finanziari necessari alla attuazione del piano di assetto.

Il piano di assetto si compone:

a) di un documento che descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, espliciti gli obiettivi generale e di settore assunti, e fornisca indicazioni circa l' attuazione

del piano in relazione alle scelte di programmazione economica ed alle previsioni dei tempi, delle forme e dei mezzi da impiegare per gli interventi;

b) di uno studio delle caratteristiche fisiche e biotiche delle forme d' uso del territorio;

c) di elaborati grafici, in numero e scale adeguati, necessari a riprodurre l' assetto territoriale previsto;

d) delle norme tecniche necessarie ad integrare gli elaborati grafici ed a precisarne i contenuti.

Il piano di assetto, oltre a quanto previsto nell' articolo

8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46,
dovrà indicare gli interventi per assicurare:

- 1) la tutela degli ecosistemi e di processi ecologici essenziali;
- 2) il mantenimento della più ampia diversità genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco;
- 3) l' utilizzazione razionale e duratura delle specie e degli ecosistemi.

A tale scopo, il piano di assetto dovrà indicare:

- a) le zone da destinare a riserva integrale, orientata e parziale;
- b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;
- c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi e le relative attrezzature;

d) il sistema delle infrastrutture necessarie per l' accesso
e la utilizzazione delle diverse aree comprese nel
parco ed in particolare i percorsi attrezzati e segnalati,
rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco,
denominati

<< sentieri natura >>;

e) le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da tutelare e valorizzare, nonchè i relativi interventi da proporre ai competenti organi dello Stato, ai sensi dell' articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) le zone in cui mantenere ed incentivare le attività produttive agricole, zootecniche e silvocolturali compatibili con la salvaguardia dei valori ambientali;

g) le zone in cui incentivare le tecniche di lotta biologica per la difesa fitosanitaria delle colture agrarie;

h) le zone in cui sviluppare il turismo sociale in relazione alle leggi ed ai programmi regionali vigenti e le relative infrastrutture;

i) le direttive ed i criteri metodologici da osservare nella redazione e revisione dello strumento urbanistico comunale;

l) le misure immediatamente vincolanti nei confronti di chiunque e che prevalgono sulle eventuali diverse indicazioni previste dallo strumento urbanistico vigente.

Il programma di attuazione, oltre a quanto previsto dalla legge regionale n. 46 del 1977, dovrà contenere:

a) i nuovi piani di assestamento forestale relativi ai boschi del comprensorio, redatti secondo principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalità della presente legge ed ai contenuti del piano di assetto;

b) i programmi per il recupero, l' incentivazione e la riorganizzazione delle attività artigianali tipiche;

c) i programmi per la valorizzazione degli allevamenti zootecnici tradizionali al fine della tutela del patrimonio genetico delle razze maremmane;

d) i programmi per la commercializzazione dei prodotti locali agricoli, zootecnici ed artigianali, anche mediante l' approvazione di un marchio di qualità motivatamente apposto dall' ente gestore;

e) gli indirizzi ed i programmi per il recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche tradizionali.

ARTICOLO 7

Regolamento di attuazione

Entro il termine di mesi sei dall' approvazione del piano di assetto, l' ente gestore predispone ed adotta il regolamento

di attuazione del parco secondo le indicazioni contenute nell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre

1977, n. 46.

Il regolamento di attuazione viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari permanenti.

L' ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con i competenti uffici regionali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

Dovranno essere previste particolari facilitazioni per visite didattiche, di studio, di ricerca e per le visite organizzate da enti od associazioni riconosciuti per la promozione culturale dei cittadini.

L' ente gestore, per particolari esigenze di tutela, potrà stabilire divieti di accesso temporanei a determinate zone del parco destinate alla tutela integrale degli ecosistemi presenti.

ARTICOLO 8

Norme transitorie

Fino all' entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietati:

a) l' apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione, nonchè la trasformazione di quelle esistenti;

b) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di alto fusto di proprietà privata. Sono fatti salvi i diritti di uso civico esistenti, per i quali dovranno essere rilasciate apposite autorizzazioni da parte dell' ente gestore.

L' utilizzazione dei boschi cedui di proprietà privata, nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nella provincia, è subordinata al rilascio di apposite autorizzazioni da parte della Giunta regionale, con le prescrizioni che si renderanno necessarie per assicurare il miglioramento e la valorizzazione dei boschi stessi a fini naturalistici ed ambientali;

c) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per le opere classificate di pubblica utilità di interesse dello Stato, delle opere consentite dagli strumenti urbanistici esistenti per l' esercizio delle attività agricole, per i centri storici e per le zone di completamento per gli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi previsti dal titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457 e per gli interventi di adempimento a leggi statali e regionali in vigore.

ARTICOLO 9

Norme di salvaguardia

Nel territorio del parco sono comunque vietate:

a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;

b) l' apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dimesse.

Le attività esistenti dovranno essere continuate esclusivamente

al fine del restauro ambientale secondo le direttive della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1;

c) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati al

di fuori della viabilità ordinaria, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti d' istituto, per i mezzi necessari alla conduzione delle attività agricole

per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall' ente gestore un appostio contrassegno;

d) l' esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata.

L' ente gestore, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi e dell' istituto di biologia della selvaggina potrà autorizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

e) l' accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi, al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo dall' ente gestore;

f) la raccolta di minerali, fossili, reperti paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall' ente gestore per la raccolta di reperti a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;

g) l' abbandono di cani.

ARTICOLO 10

Norme particolari

All' erogazione degli eventuali indennizzi a privati per la mancata utilizzazione del patrimonio forestale, l' ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge, dietro autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale sentito il parere dei competenti uffici e secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43.

L' ente gestore, sulla base dei piani di assetto forestale di cui al precedente articolo 6, dovrà indicare annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi suddetti.

ARTICOLO 11

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in lire 200.000, quella massima in L. 2 milioni.

La sanzione è raddoppiata in caso di recidività .

La sanzione amministrativa per le violazioni delle norme di cui all' articolo 8, lettera c), della presente legge è stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 30 milioni.

Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell' ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana e rurale e dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali in vigore.

ARTICOLO 12

Norme finali

L' ente gestore con la presente legge è autorizzato, sentita la Giunta regionale, a stipulare convenzioni con

enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi generali necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

ARTICOLO 13

Finanziamento

Per la realizzazione del parco suburbano << Marturanum >> è autorizzata per l' anno finanziario 1984 la spesa di L. 250 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21012 denominato: Contributi per la gestione del parco suburbano << Marturanum >> nel comune di Barbarano Romano che verrà istituito nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1984.

Alla relativa copertura finanziaria, si provvederà ai sensi del quarto e quinto comma dell' articolo 20 della legge regionale in materia di bilancio e contabilità del 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi iscritti al capitolo n. 25842 (fondo globale) - elenco n. 4, lettera a) - del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1983.

All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede con successive leggi di bilancio, sulla base della relazione annuale, predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere, tra l' altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti

concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive ed al funzionamneto del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 17 luglio 1984

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 14 luglio 1984.

ARTICOLO 14

TITOLO DEDOTTO

Pianta planimetrica del Parco suburbano Marturanum nel comune di Barbarano Romano

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 13-02-1987

REGIONE LAZIO

**Istituzione del parco regionale suburbano di Gianola e
del Monte di Scauri.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 8

del 20 marzo 1987

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

Istituzione

E' istituito con la presente legge il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, ai sensi degli articoli 6 e 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è compreso nel sistema dei parchi regionali e delle riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 2

Classificazione

Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è destinato alla conservazione e razionale utilizzazione del territorio, delle sue caratteristiche naturali, del patrimonio storico ed archeologico secondo le norme contenute nella presente legge e negli strumenti di attuazione di cui ai successivi articoli.

In particolare, il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è destinato alla conservazione dell'ecosistema costiero in tutte le sue componenti, biotiche ed abiotiche, ed alla sua corretta fruizione, mediante apposita regolamentazione dell'affluenza turistica, nell'interesse della collettività regionale.

Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è classificato << Suburbano >>, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 3

Perimetrazione

Il parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è delimitato dai confini riportati nella cartografia, in scala 1: 5.000, che costituisce parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 4

Gestione

La gestione del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è delegata ad un consorzio tra i comuni di Formia e Minturno, che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Sono organi del consorzio:

a) l'assemblea, costituita dai sindaci dei comuni interessati, o da loro delegati, quali membri di diritto, e da tre consiglieri, di cui uno per le minoranze, eletti da ciascun consiglio comunale con il sistema del voto limitato;

b) il comitato di gestione, costituito da tre membri,

oltre il presidente, eletti dall' assemblea al suo interno;

- c) il presidente, eletto dall' assemblea al suo interno;
- d) il collegio dei revisori dei conti, composto da membri nominati dall' assemblea del consorzio, di cui uno eletto dalle minoranze ed uno designato dalla Giunta regionale, con funzioni di presidente.

Gli organi del consorzio sono rinnovati periodicamente in concomitanza con il rinnovo degli organi degli enti locali facenti parte del consorzio stesso.

Gli organi uscenti restano in carica fino alla nomina dei nuovi organi del consorzio.

ARTICOLO 5

Comitato consultivo tecnico scientifico

L' ente gestore del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri si avvarrà della consulenza di un comitato tecnico scientifico composto, in deroga a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:

- a) un esperto in pianificazione territoriale (architetto o ingegnere) destinato dall' ordine professionale competente;

- b) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche e culturali operanti nel territorio del parco;

- c) un esperto di problemi del turismo designato dall' ente provinciale per il turismo di Latina;

- d) un esperto designato dalla sovrintendenza archeologica;

- e) un esperto in materia di gestione dei parchi e delle riserve naturali designato dalla Giunta regionale;

- f) un botanico, un geologo ed uno zoologo designati dalla Giunta regionale.

I membri del comitato vengono nominati dall' assemblea

del consorzio su designazione degli enti o associazioni o albi professionali di appartenenza.

Il comitato tecnico scientifico è presieduto dal presidente del consorzio di gestione del parco e si riunisce almeno ogni semestre.

Il comitato tecnico scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali per la gestione del parco, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall' ente gestore.

ARTICOLO 6

Personale del consorzio

Allo scopo di assicurare una corretta gestione del territorio incluso nel parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l' ente gestore costituirà un apposito ufficio preposto alla gestione tecnica ed amministrativa del parco stesso il cui onere graverà sul bilancio regionale.

L' ufficio sarà dotato di un direttore tecnico, responsabile, oltre al personale tecnico ed amministrativo necessario, in ragione di un massimo di sette addetti.

Il personale del consorzio verrà assunto mediante pubblici concorsi le cui modalità verranno stabilite di concerto con le strutture regionali competenti in materia di gestione del personale e di parchi e riserve naturali.

Il direttore tecnico verrà assunto mediante concorso

per titoli ed esami che accertino la professionalità e l' esperienza acquisita in materia di pianificazione del territorio e di gestione di parchi e riserve naturali.

In attesa dell' espletamento dei concorsi di cui ai comma precedenti l' ente gestore è autorizzato a stipulare, nei limiti massimi stabiliti dal presente articolo, appositi contratti a termine, nei limiti consentiti dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 ed in conformità con le direttive emanate dalla Giunta regionale con apposita deliberazione.

Il trattamento economico del personale utilizzato con apposito contratto a termine non potrà comunque superare il trattamento economico iniziale dei corrispondenti livelli funzionali del personale dipendente dagli enti locali.

Ai fini della stipula dei contratti a termine di cui ai comma precedenti, costituirà titolo preferenziale il possesso di attestati di qualificazione professionale per operatori dei parchi e delle riserve naturali regionali.

Per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avviamento ed il funzionamento del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l' ente gestore potrà avvalersi di personale dipendente dagli enti locali consorziati nonchè di personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il personale dipendente dall' ente gestore del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri svolgerà nel territorio del parco compiti di vigilanza per la tutela del patrimonio faunistico, vegetazionale, storico e culturale, per l' osservanza delle norme statali, regionali e locali in materia, nonchè per garantire il rispetto e l' osservanza delle disposizioni contenute nella presente

legge e negli strumenti di attuazione del parco e per assicurare l' incolumità personale dei visitatori del parco.

Il personale di vigilanza dipendente dall' ente gestore svolge funzioni di polizia amministrativa ai sensi dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ARTICOLO 7

Convenzioni

L' ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, con organismi a base associativa, previo parere favorevole della Giunta regionale, per la gestione dei servizi necessari alla conduzione ed al funzionamento del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri.

ARTICOLO 8

Zonizzazione e norme di utilizzazione

Il territorio del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri è suddiviso nelle zone riportate con appositi simboli grafici nella cartografia in scala 1: 5.000, che costituisce parte integrante della presente legge.

Tali zone sono individuate e regolamentate come segue:

- 1) Zona A, di riserva orientata.

Nella Zona A sono consentiti esclusivamente interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché il solo restauro conservativo delle strutture esistenti di interesse storico culturale.

La fruizione della Zona A è consentita esclusivamente per motivi di ricerca scientifica, per scopo di studio, per scopi didattici lungo appositi percorsi segnalati, secondo le norme del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 9.

Sono vietate le opere di urbanizzazione e le opere edilizie di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto nel presente punto 1).

2) Zona B, archeologica e naturalistica.

Nella Zona B sono consentiti esclusivamente interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché del patrimonio storico archeologico, d' intesa con i competenti organi dello Stato.

La fruizione della Zona B è consentita esclusivamente per motivi di ricerca scientifica e di studio, per scopi didattici lungo percorsi appositamente segnalati, secondo le norme del regolamento di attuazione di cui al successivo articolo 9.

Sono vietate le opere di urbanizzazione e gli interventi edilizi, ad eccezione di quanto previsto nel presente punto 2).

3) Zona C, di turismo naturalistico.

Nella Zona C sono consentiti gli interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché il restauro conservativo degli edifici esistenti.

Sono consentiti inoltre interventi volti a favorire la corretta fruizione turistica da parte del pubblico mediante strutture di servizio che non comportino edificazione di nuove volumetrie.

Non sono consentite le opere di urbanizzazione né le opere edilizie, ad eccezione di quanto previsto al presente punto 3).

4) Zona D, servizi.

Nella zona D sono consentiti interventi volti alla tutela, al recupero ed al ripristino degli ecosistemi naturali, nonché interventi di restauro e riqualificazione del paesaggio.

Sono consentiti altresì interventi per il restauro e l' adeguamento funzionale delle strutture esistenti, nonché la ristrutturazione e la sistemazione della viabilità esistente.

Nella Zona D, in aggiunta alla cubatura esistente è consentito un indice territoriale pari a 0,01 mc / mq per la realizzazione delle sole attrezzature di servizio pubblico.

Nella zona D sono localizzati i servizi pubblici e di interesse pubblico necessari alla corretta fruizione turistica del parco.

La Zona D viene attuata mediante piano particolareggiato che i comuni interessati, ciascuno per la parte di territorio di propria competenza, dovranno adottare, ai sensi della vigente normativa urbanistica, entro dodici mesi dalla approvazione e dello Statuto.

5) Zona E, agricola.

La Zona E è destinata all' esercizio delle attività agricole.

L' ente gestore predispone idonei piani di tutela, sviluppo e valorizzazione delle attività e delle produzioni agricole, contenenti anche gli incentivi per la conduzione dei fondi secondo le indicazioni contenute nei piani stessi.

L' ente gestore promuove ed incentiva altresì l' uso di fertilizzanti e fitofarmaci non inquinanti e le tecniche di lotta biologica antiparassitaria.

L' edificazione di nuove strutture, da parte di imprese familiari dirette - coltivatrici, connesse alla conduzione

di fondi agricoli è consentita nei limiti di 0,01 mc / mq su lotto minimo di 30.000 mq.

Nell' ambito della Zona E la destinazione d' uso di ogni fabbricato, o parte di esso, deve essere chiaramente specificata nei progetti e vincolata agli scopi previsti trascrivendo il vincolo nei modi e forme di legge.

L' utilizzazione dell' indice massimo di fabbricabilità esclude ogni richiesta successiva di altra concessione di costruzione sulla superficie stessa, indipendentemente da successivi frazionamenti o passaggi di proprietà .

E' consentita la sistemazione della viabilità esistente, nonchè l' esecuzione di opere di urbanizzazione necessarie alla ristrutturazione urbanistica e risanamento igienico del territorio.

ARTICOLO 9

Regolamento di attuazione

Entro il termine di dodici mesi dall' approvazione dello Statuto del consorzio l' ente gestore adotta il regolamento

di attuazione del parco regionale suburbano di Gianola e del Monte di Scauri.

Il regolamento disciplina l' utilizzazione del territorio del parco e le attività in esso consentite, in particolare l' accesso del pubblico nelle zone A e B e le modalità di fruizione delle strutture delle zone C e D.

Il regolamento di attuazione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

ARTICOLO 10

Norme transitorie

Fino all' entrata in vigore del piano particolareggiato del regolamento di attuazione di cui ai precedenti articoli, nel territorio del parco sono consentite esclusivamente opere necessarie per l' adeguamento igienico e sanitario delle strutture esistenti, secondo le normative statali e regionali vigenti.

Sono consentiti inoltre interventi diretti dell' ente gestore previsti per le zone A, B e C di cui al precedente articolo 8.

ARTICOLO 11

Norme generali

Nel territorio del parco sono comunque vietati:

- a) la manomissione e l' alterazione dell' ambiente naturale;
- b) l' apertura di cave e l' esercizio di qualunque tipo di attività estrattiva;
- c) l' apertura di nuove strade nelle zone A, B e c;
- d) la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alle attività agricole, allo svolgimento dei compiti d' istituto da parte di enti ed organismi pubblici territorialmente competente;
- e) l' accensione di fuochi al di fuori degli spazi appositamente predisposti;
- f) il campeggio ed il bivacco al di fuori delle aree appositamente destinate allo scopo;
- g) la caccia e l' uccellazione, con qualunque mezzo esercitate. Sono fatte salve eventuali catture di animali a scopo di ricerca scientifica e sulla base di un piano

approvato dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa vigente;

h) la raccolta e la distruzione di uova, nidi, specie vegetali spontanee, reperti paleontologici, paleontologici, archeologici.

E' vietata altresì , la raccolta di rocce e di minerali.

Eventuali deroghe possono essere consentite a soli fini di studio e di ricerca scientifica da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici e privati;

i) l' abbandono di rifiuti di qualunque genere;

l) l' apposizione di cartelloni pubblicitari di qualunque genere, fatta eccezione per la tabellazione di servizio e la segnaletica turistica del parco;

m) l' esecuzione di tagli boschivi nelle zone A, B e C, fatti salvi gli interventi funzionali al recupero e ripristino

degli ecosistemi naturali di cui al precedente articolo 8 e le pratiche tradizionali di decorticazione delle quercie da sughero. Per l' indennizzo dei mancati redditi derivanti a privati dalle norme sulle utilizzazioni boschive, l' ente gestore provvederà direttamente, secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 settembre 1974, n. 43, utilizzando parte dei fondi di cui all' articolo 14 della presente legge.

ARTICOLO 12

Norme particolari

Entro il termine perentorio di mesi sei dall' approvazione dello Statuto di cui al precedente articolo 4, l' ente gestore provvede ad effettuare il rivlamento dei manufatti esistenti all' interno del perimetro del parco nonchè ad accertarne la legittimità ai sensi delle vigenti normative urbanistiche.

L' ente gestore, in caso di accertate irregolarità , è tenuto alla riduzione in ripristino dei luoghi a spese dei contravventori.

Per il raggiungimento delle finalità istitutive del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, l' ente gestore è altresì autorizzato, con la presente legge, ad acquisire beni ed immobili compresi nel perimetro del parco, secondo le procedure previste dalla normativa statale e regionale vigente.

ARTICOLO 13

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, o alla inosservanza delle prescrizioni

contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione del parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 100.000, quella massima in L. 1 milione.

La sanzione è raddoppiata in caso di recidività .

La sanzione amministrativa per le violazioni alle norme di cui all' articolo 8 della presente legge, è stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di lire 20 milioni.

Le violazioni sono accertate oltre che dal personale dipendente dall' ente gestore anche dagli organi di polizia urbana e rurale, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente legge, si applicano le norme statali e regionali vigenti.

ARTICOLO 14

Norme finanziarie

Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco suburbano regionale di Gianola e del Monte di Scauri è autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.

Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 12, ultimo comma, della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di L. 400 milioni.

Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco suburbano regionale di Gianola e del Monte di Scauri è autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.

Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 12, ultimo comma, della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1987, la spesa di L. 400 milioni.

L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21050 del bilancio 1987 denominato

<< Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 >> che offre la necessaria disponibilità .

OMISSIS

Alla copertura finanziaria dell'onere di cui ai precedenti secondo e quarto comma, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione per lo anno finanziario 1987.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto

della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell' anno successivo.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contrinuti da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1987

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 febbraio 1987.

Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco suburbano regionale di Gianola e del Monte di Scauri è autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.

Per l' attuazione di quanto previsto nell' articolo 12, ultimo comma, della presente legge è inoltre autorizzata, per l' anno finanziario 1987, la spesa di L. 400 milioni.

OMISSIS

L' onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto in apposito capitolo del bilancio 1987 denominato << Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio - economiche compatibili nei rispettivi territori >>.

Alla copertura finanziaria dell' onere di cui ai precedenti secondo e quarto comma, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione per lo anno finanziario 1987.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell' anno successivo.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contrinuti da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1987

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 febbraio 1987.

Alla copertura finanziaria dell' onere di cui ai precedenti secondo e quarto comma, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio di previsione per lo anno finanziario 1987.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore

e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell' anno successivo.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contrinuti da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 13 febbraio 1987

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 12 febbraio 1987.

ARTICOLO 15

TITOLO DEDOTTO

Confini del Parco suburbano regionale

<< Gianola e Monte di Scauri >>

L.R. 27 Novembre 1996, n. 49

Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano "Monte Orlando" nel Comune di Gaeta ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 (1).

Art. 1

1. Con la presente legge è approvato il piano di assetto del Parco regionale urbano "Monte Orlando", istituito con legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47.

Art. 2

1. Il piano di assetto di cui all'articolo 1, così come adottato dal comune di Gaeta con deliberazione n. 88 del 31 ottobre 1991, si compone dei seguenti allegati (omissis), che costituiscono, parte integrante della presente legge:

- elab. 1 - situazione attuale; cartografia in scala 1:2000;
- elab. 2 - cartografia catastale; in scala 1:2000;
- elab. 3 - carta della vegetazione; cartografia in scala 1:2000;
- elab. 4 - differenziazione aree boschive; cartografia in scala 1:2000;
- elab. 5 - piante di particolare interesse; cartografia in scala 1:2000;
- elab. 6 - carta geologica; cartografia in scala 1:2000;
- elab. 7 - carta pedologica; cartografia in scala 1:2000;
- elab. 8 - piano di intervento; cartografia in scala 1:2000;
- elab. 9a - analisi dei caratteri preesistenti nell'area del parco;
- elab. 9b - analisi dell'utenza e linee generali di indirizzo;
- elab. 9c - elenco floristico;
- elab. 10 - norme tecniche di attuazione;
- elab. 11 - linee programmatiche di indirizzo;
- elab. 12 - programma di attuazione;

integrato dalle seguenti prescrizioni del C.T.C.R., (comitato tecnico consultivo regionale) I[^] Sez. e della competente struttura della Giunta regionale in materia di aree protette:

1) nell'elaborato 10 "Norme tecniche di attuazione":

- all'articolo 10, paragrafo "Strada di progetto con carrabilità consentita ai residenti ed agli addetti ai servizi" è inserito di seguito: "la realizzazione della nuova strada di collegamento tra via della Breccia e via L.M. Planco, subito a monte della Batteria Vecchia, deve essere subordinata all'adozione di particolari misure di contenimento dell'impatto e di inserimento ambientale, anche mediante l'utilizzazione di tecniche bioingegneristiche per il contenimento dei versanti; contestualmente alla realizzazione della strada deve essere dismesso e rinaturalizzato, dal tornante fino alla intersezione con il nuovo tracciato stradale, il tratto di strada compreso tra la via L.M. Planco e l'ingresso dello Stabilimento Tipografico Militare.";

- all'articolo 10 paragrafo "strada pedonale asfaltata con caratteristiche di carrabilità", alla seconda riga, sono eliminate le parole "fino all'Officina Grafica Militare con una diramazione che arriva";

- è inserito l'articolo 11: "i piani attuativi previsti dal piano di assetto sono soggetti al prescritto parere regionale così come soggetto all'autorizzazione di "cui all'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939" resta subordinata qualsiasi trasformazione dell'aspetto dei luoghi prevista dall'attuazione del parco. Deve essere garantita per la massima fruibilità del parco e delle sue strutture da parte di visitatori portatori di handicap, l'osservanza nella progettazione attuativa della eliminazione delle cosiddette barriere architettoniche secondo la vigente legislazione in materia".

2) l'elaborato 12 "programma di attuazione" è approvato limitatamente alla successione temporale degli interventi.

Art. 3

1. Ai finanziamenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti nel programma di attuazione del piano di assetto del parco, la Regione concorre nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 4

1. La perimetrazione del Parco urbano Monte Orlando, stabilita nella legge regionale 22 ottobre 1986, n. 47, è modificata secondo le indicazioni del piano di assetto approvato con la presente legge con esclusione della zona a mare per la quale si conferma la perimetrazione originaria.

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 13 dicembre 1996, n. 34 (S. O. n. 2).

Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 12 aprile 1997, n. 15 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

L.R. 22 Ottobre 1986, n. 47

Istituzione del parco regionale urbano "Monte Orlando" nel comune di Gaeta (1)

Art. 1

(Istituzione)

E' istituito il parco regionale urbano << Monte orlando >>, compreso nel sistema dei parchi e delle riserve naturali di cui alla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, allo scopo di tutelare l' ambiente naturalistico e storico di Monte Orlando e regolamentarne la corretta fruizione.

Art. 2

(Perimetrazione)

Il parco regionale urbano << Monte Orlando >> e' delimitato dai confini riportati nella cartografia, in scala 1: 2000, allegata, che costituisce parte integrante della presente legge.

La cartografia delinea i confini della zona di rispetto, in cui e' vietata l' apertura di nuove strade e l' esecuzione di nuove opere edilizie, ad eccezione delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e del restauro conservativo degli immobili esistenti.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore, di cui al successivo articolo 4, ed in caso di inadempienza la Giunta regionale, provvede all' apposizione di idonei cartelli perimetrali lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta << Regione Lazio - Comune di Gaeta - sistema dei parchi e delle riserve naturali - parco regionale urbano " Monte Orlando" >> ed un simbolo o marchio recante il mausoleo di Munazio Planco ed un ramo di carrubo e di olivo intrecciati.

Art. 3

(Classificazione)

Il parco regionale urbano << Monte Orlando >> e' destinato alla conservazione ed alla valorizzazione dell' ambiente naturale in tutte le sue componenti biotiche ed abiotiche, alla conservazione ed alla valorizzazione dei monumenti storici e dei beni architettonici, alla fruizione corretta e razionale del patrimonio naturale e storico attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l' attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 6 e 7.

Il parco e' classificato << urbano >> a norma dell' articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 4

(Gestione)

La gestione del parco << Monte Orlando >> e' affidata al comune di Gaeta che la esercita sulla base delle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore istituisce l'ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto dal direttore, in possesso di laurea, e da un massimo di sette addetti di cui uno amministrativo.

Il personale verra' assunto mediante pubblico concorso i cui termini dovranno essere stabiliti di concerto con l' assessorato regionale competente in materia di parchi e riserve naturali.

Fino all' espletamento dei concorsi di cui al precedente terzo comma, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il primo avvio ed il funzionamento del parco, l' ente gestore potra' avvalersi di proprio personale nonche' del personale degli uffici regionali distaccato con apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di persistente inerzia o violazione della presente legge o delle direttive regionali, la gestione del parco sara' curata, in via provvisoria da un commissario nominato dalla Giunta regionale.

Art. 5

(Comitato consultivo tecnico - scientifico)

L' ente gestore del parco regionale urbano di << Monte Orlando >> si avvarra' della consulenza di un comitato tecnico - scientifico composto, in deroga a quanto previsto dall' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, da:

- a) un esperto in pianificazione territoriale (architetto od ingegnere) designato dall' ordine professionale;
- b) un botanico, un geologo ed un zoologo designati dalla Giunta regionale;
- c) tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche presenti a livello regionale designati dalla Giunta regionale;
- d) un esperto di problemi del turismo designato dall' EPT (ente provinciale per il turismo) di Latina;
- e) un esperto scelto tra una terna di nomi proposta dalla soprintendenza per i monumenti del Lazio meridionale;
- f) un esperto del centro storico - culturale di Gaeta;
- g) un esperto della lega per l' ambiente ARCI (associazione di cultura, sport e ricreazione) di Gaeta. I membri del comitato vengono nominati dal consiglio comunale di Gaeta su designazione degli enti od associazioni od ordini professionali di appartenenza.

Il comitato tecnico - scientifico e' presieduto dal sindaco di Gaeta od assessore da lui delegato. La segreteria del comitato e' curata dal direttore del parco.

Il comitato tecnico - scientifico esprime, entro trenta giorni dalla richiesta, pareri consultivi sugli strumenti di attuazione, sui programmi annuali e pluriennali per la gestione del parco, sulle attività di ricerca scientifica, di didattica ambientale, di turismo sociale e privato e su altri argomenti ad esso sottoposti dall' ente gestore.

Art. 6

(Piano di assetto e programma pluriennale di attuazione)

Entro il termine di dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge, il comune adotta il piano di assetto del parco a norma dell' articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Il piano di assetto viene attuato mediante il programma pluriennale di attuazione adottato contemporaneamente. La deliberazione con la quale il comune di Gaeta adotta il piano di assetto ed il programma pluriennale di attuazione ed i relativi elaborati vengono pubblicati all' albo del comune. Di tale pubblicazione e' data notizia sul foglio degli annunci legali della provincia interessata e sui principali quotidiani locali.

Il piano di assetto viene depositato per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune di Gaeta, ove chiunque sia interessato puo' prendere visione degli atti e degli elaborati del piano adottato.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione possono essere presentate da chiunque osservazioni al piano presso il comune di Gaeta.

Entro i successivi trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, il consiglio comunale di Gaeta formula sulle osservazioni presentate le proprie controdeduzioni ed adotta definitivamente il piano di assetto ed il programma di attuazione.

Entro trenta giorni dalla data di definitiva adozione il piano viene inviato con l' intera annessa documentazione alla Regione che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale che puo' introdurre al piano modifiche secondo la procedura e nei limiti di cui all' articolo 10, secondo comma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.

Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma il comune non abbia adottato il piano di assetto, la Giunta regionale, in via sostitutiva, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti e previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi sociali operanti sul territorio, presenta al Consiglio regionale la proposta del piano di assetto del parco che l' approva come previsto nel precedente settimo comma.

Le previsioni del piano di assetto del parco sono recepite dalla pianificazione territoriale regionale e sub - regionale e prevalgono sulla disciplina urbanistica comunale.

Art. 7

(Natura, composizione e contenuti del piano di assetto e del programma pluriennale di attuazione)

Il piano di assetto, stante le finalita' della tutela, valorizzazione e razionale fruizione delle caratteristiche naturali del territorio interessato, formula il quadro generale dell' assetto territoriale del parco, in coerenza con le sue finalita' istitutive e con gli obiettivi e le scelte di programmazione socio - economiche e di pianificazione.

Il programma pluriennale di attuazione contiene le indicazioni circa le attuazioni dell' assetto territoriale del parco, le previsioni dei tempi, dei modi, delle forme e dei mezzi finanziari necessari all' attuazione del piano di assetto.

Il programma pluriennale di attuazione viene formulato ogni triennio e sottoposto all' approvazione della Giunta regionale.

Il piano di assetto si compone:

- a) di un documento che descriva i caratteri programmatici e di metodi seguiti e fornisca indicazioni circa le previsioni dei tempi, delle forme e dei mezzi da impiegare per gli interventi;
- b) di uno studio delle caratteristiche fisiche e biotiche e delle forme d' uso del territorio;
- c) gli elaborati grafici, in numero e scale adeguate, necessari a riprodurre l' assetto territoriale previsto;
- d) delle norme tecniche necessarie ad integrare gli elaborati grafici ed a precisarne i contenuti. Il piano di assetto oltre a quanto previsto nell' articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovra' indicare gli interventi per assicurare:

- a) la tutela degli ecosistemi e dei processi ecologici;
- b) il mantenimento della piu' ampia diversita' genetica delle specie animali e vegetali presenti nel parco;
- c) l' utilizzo degli ex manufatti militari (polveriere, piazzole, camminamenti, fortificazioni, vasche e locali esistenti all' interno dell' area perimetrale) per le attivita' collegate alla vita del parco.

A tale scopo il piano di assetto dovra' indicare:

- a) le zone da destinare a riserva integrale, orientata, parziale e genetica;
- b) gli eventuali monumenti naturali da preservare;
- c) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi e le relative attrezzature;
- d) il sistema delle infrastrutture necessarie per l' accesso e la utilizzazione delle diverse aree comprese nel parco ed in particolare i percorsi attrezzati e segnalati, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco;
- e) i manufatti esistenti, le emergenze storiche, artistiche ed archeologiche da tutelare a valorizzare;
- f) direttive ed i criteri metodologici da osservare nella redazione e revisione dello strumento urbanistico comunale;
- g) le misure immediatamente vincolanti nei confronti di chiunque e che prevalgono sulle eventuali diverse indicazioni previste dallo strumento urbanistico vigente.

Il programma di attuazione oltre a quanto previsto dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dovra' contenere:

- a) i piani di tutela del patrimonio urbano e vegetazionale del comprensorio redatti secondo i principi di silvicoltura naturalistica e rispondenti alle finalita' della presente legge ed ai contenuti del piano di assetto;
 - b) gli indirizzi ed i programmi per il recupero e la conservazione del patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento alle tipologie architettoniche dei manufatti militari, le fortificazioni, le ex polveriere, le vasche di raccolta dell' acqua piovana; c) l' istituzione di un museo per la storia delle fortificazioni e dell' uso del territorio di Monte Orlando, avente come finalita' l' illustrazione e la documentazione degli aspetti tecnici dei manufatti e la promozione di una cultura della pace;
 - d) un museo - laboratorio naturalistico con erbario e biblioteca.
- La gestione tecnica dei musei e' affidata al personale del parco.

Art. 8

(Regolamento di attuazione)

Entro il termine di sei mesi dall' approvazione del piano di assetto, l' ente gestore predispone ed adotta il regolamento di attuazione del parco secondo le indicazioni contenute nell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Il regolamento di attuazione viene approvato dalla Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari permanenti.

L' ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda ad alcune zone del parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di una somma il cui ammontare dovrà essere stabilito di concerto con i competenti uffici regionali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

Dovranno essere previste particolare facilitazioni per visite didattiche, di studio, di ricerca e per le visite organizzate da enti od associazioni riconosciuti aventi come scopo la promozione culturale di cittadini.

L' ente gestore, per particolari esigenze di tutela, potrà stabilire divieti di accesso a determinate zone del parco destinate alla tutela integrale degli ecosistemi presenti.

Art. 9

(Norme transitorie)

Fino all' entrata in vigore del piano di assetto, del programma e del regolamento di attuazione, nel comprensorio del parco sono vietati:

- a) l' apertura di nuove strade carrabili e di piste di penetrazione, nonché la trasformazione di quelle esistenti;
- b) l' esecuzione di qualunque taglio boschivo nei boschi di proprietà pubblica ed in quelli di proprietà privata;
- c) l' esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione, fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente;
- d) la messa in opera di antenne e ripetitori radiotelevisivi.

Art. 10

(Norme di salvaguardia)

Nel territorio del parco sono comunque vietate:

- a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) la circolazione e la sosta dei mezzi motorizzati in via Planco, dopo l' incrocio con via della Breccia, ed in via Monte Orlando, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto, per i mezzi necessari alla conduzione di attività esistenti per i quali verrà rilasciato gratuitamente dall' ente gestore un apposito contrassegno;
- c) l' esercizio della caccia con qualunque mezzo esercitata. L' ente gestore, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi e dell' istituto di biologia della selvaggina, potrà organizzare catture di animali, al solo fine di studio, da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
- d) l' accensione di fuochi, il campeggio, i bivacchi;
- e) la discarica di oggetti di qualsiasi natura;
- f) la raccolta di fiori, di frutti, di funghi, di minerali, fossili, reperti storici, paleontologici e paleoetnologici. Eventuali autorizzazioni potranno essere concesse dall' ente gestore per la raccolta di reperti a soli fini di studio da parte di enti ed istituti di ricerca pubblici o legalmente riconosciuti;
- g) l' abbandono di cani.

Art. 11

(Norme particolari)

All' acquisto di manufatti ed aree demaniali, l' ente gestore provvederà utilizzando parte dei fondi stanziati con la presente legge, dietro autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, sentito il parere dei competenti uffici.

L' ente gestore sulla base dei piani di assetto di cui al precedente articolo 6, dovrà indicare annualmente nel bilancio di previsione le somme necessarie agli indennizzi suddetti.

Art. 12

(Sanzioni)

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima è stabilita in L. 200.000, massima in L. 2.000.000. La sanzione è raddoppiata in caso di recidiva.

La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui all' art. 9, lettera c), della presente legge è stabilita nella misura minima di L. 3.000.000 e massima di L. 20.000.000.

Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell' ente gestore, anche dagli organismi di polizia urbana e rurale e dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria e da collaboratori volontari per la tutela ecologica autorizzati dal sindaco.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme statali e l' articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 13

(Norme finali)

L' ente gestore è autorizzato, previo parere dell' ufficio regionale dei parchi, a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi necessari alla conduzione ed al funzionamento ordinario e straordinario del parco.

Art. 14

(Finanziamento)

Per la realizzazione del parco regionale urbano << Monte Orlando >> è autorizzata per l' anno finanziario

1986 la spesa di L. 250.000.000. Detta somma sara' iscritta in termini di competenza nel capitolo n. 21050 denominato: << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 >> del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1986.

Alla relativa copertura finanziaria, si provvedera' ai sensi dell' articolo 20, quarto e quinto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con i fondi iscritti al capitolo n. 29842, fondo globale, elenco n. 4, lettera b), del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziamento 1985.

All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede con successive leggi di bilancio, sulla base della relazione annuale, predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno, che deve contenere, tra l' altro, i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attivita' svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi finanziamenti all' ente gestore o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative utili al raggiungimento delle finalita' istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 dicembre 1986, n. 34

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

X CHIUDI

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 24-06-1988

REGIONE LAZIO

Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato

<< Parco dell' antichissima città di Sutri >>

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

N. 19

del 9 luglio 1988

SUPPLEMENTO ORDINARIO

N. 2 del 15-07-1988

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga la seguente legge;

ARTICOLO 1

1. La Regione in conformità ai principi generali enunciati nella legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, istituisce nel comune di Sutri il parco urbano denominato << Parco dell' antichissima città di Sutri >>.

2. Il parco è delimitato dai confini riportati nella cartografia scala 1: 2000 che fa parte integrante della presente legge.

ARTICOLO 2

1. La gestione del parco di cui al precedente articolo è affidata al comune di Sutri che, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, approva il programma di valorizzazione e definisce l' utilizzazione degli immobili in esso esistenti. Gli eventuali introiti derivanti dal pagamento di una somma per accedere al parco od ai servizi in esso

esistenti o per la gestione dei servizi inframuseali e/ o collaterali alla fruizione dei monumenti devono essere finalizzati al contenimento delle spese di gestione.

2. Entro sei mesi dall' approvazione del programma di attuazione del parco deve essere altresì predisposto, da parte del comune, il regolamento di attuazione secondo quanto previsto nell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

ARTICOLO 3

1. Nel territorio del parco, già ricompreso dal vigente piano regolatore generale, nella sottozona G1 destinata a creazione di parchi e giardini pubblici, è vietato edificare.

2. Il comune, con decisione motivata, può realizzare strutture finalizzate alla migliore fruizione pubblica del parco e gli impianti igienici che si rendessero necessari.

ARTICOLO 4

1. Il comune procede all' acquisizione od all' esproprio dei terreni e degli immobili compresi nel perimetro del parco secondo la normativa in vigore, nazionale e regionale.

2. Le opere e le acquisizioni, comunque destinate alla valorizzazione del parco, sono dichiarate di pubblica utilità , urgenti ed indifferibili.

ARTICOLO 5

1. L' ente gestore è autorizzato a stipulare convenzioni con enti pubblici, con organizzazioni di ricerca e con organismi a base associativa, per la gestione di tutti i servizi generali e collaterali ivi comprese le attività progettuali, necessarie alla conduzione ed al funzionamento ordinario del parco.

2. L' ente gestore è autorizzato, altresì a stipulare convenzioni con il Ministero per i beni culturali ed ambientali al fine di pervenire alla più ampia fruibilità ed all' organico inserimento nel parco dei monumenti archeologici posti sotto la tutela degli organi periferici dello stesso Ministero.

ARTICOLO 6

1. Il comune istituisce nel proprio bilancio di previsione un capitolo denominato << Gestione e valorizzazione del parco dell' antichissima città di Sutri >>.

2. Il comune, contestualmente all' approvazione del bilancio di previsione, discute ed approva una relazione sulla gestione del parco e sull' attuazione del programma di valorizzazione che può essere aggiornato e modificato.

ARTICOLO 7

1. La Regione, per le finalità della presente legge, concede al comune un contributo straordinario per l' anno 1988 di L. 1.000 milioni.

2. La Regione, a partire dall' anno 1988, concorre alle spese di gestione e di valorizzazione del parco con un

contributo annuo di L. 100 milioni, rivalutabile secondo il variare dell' indice di inflazione, secondo i dati dell' ISTAT (Istituto centrale di statistica).

ARTICOLO 8

1. Nel bilancio di previsione della Regione per l' anno 1988 è istituito il capitolo n. 21051 denominato << Contributo straordinario al comune di Sutri per l' acquisizione e l' esproprio di terreni ed immobili compresi nel parco dell' antichissima città di Sutri >> con dotazione di L. 1.000 milioni.

2. A copertura della spesa di L. 1.000 milioni di cui al precedente comma si provvede con pari riduzione del capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera e), dell' assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1987, legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2, che presenta la necessaria disponibilità .

3. Nei bilanci di previsione della Regione, a partire dall' esercizio 1989, è finanziato il capitolo n. 21051 << Contributo annuale al comune di Sutri per la gestione e la valorizzazione del parco dell' antichissima città di Sutri >> con dotazione di L. 100 milioni annui alla cui copertura si provvederà con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 24 giugno 1988

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto l' 8 giugno 1988.

ARTICOLO 9

TITOLO DEDOTTO

Perimetrazione dell' area destinata a parco urbano
denominato " Parco dell' antichissima città di Sutri"

L.R. 22 Settembre 1982, n. 43
Istituzione del parco sub - urbano Valle del Treja.(1)

Art. 1

(Istituzione)

Allo scopo di tutelare l' integrita' delle caratteristiche naturali della valle del fiume Treja e di valorizzare le risorse ai fini di una razionale fruizione da parte dei cittadini, e' istituito il parco del Treja ai sensi e per gli effetti dell' art. 20 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 2

(Delimitazione)

Il parco del Treja e' delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1: 10.000 che costituisce parte integrante della presente legge. Entro il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l' ente gestore di cui al successivo art. 4 provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso, recanti la scritta << Regione Lazio - Parco sub - urbano del Treja >> ed un simbolo proprio e caratteristico del parco.

Art. 3

(Classificazione)

Il parco del Treja e' classificato, ai sensi dell' art. 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, << Parco sub - urbano >>.

Art. 4

(Gestione)

La gestione del parco sub - urbano del Treja e' affidata ad un consorzio tra i comuni di Mazzano Romano e Calcata. Entro il termine di sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge il consorzio adotta il proprio statuto, che viene approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Sono organi del consorzio: l' assemblea, il comitato di gestione, il presidente, il collegio dei revisori dei conti. Entro il termine di trenta giorni dalla approvazione dello statuto da parte della Regione il consorzio di gestione istituisce l' ufficio tecnico preposto alla gestione del parco composto da un direttore del parco, dal personale amministrativo e tecnico - organizzativo e in ragione di un massimo di cinque addetti. Il direttore del parco svolge le funzioni di segretario del consorzio e partecipa con voto consultivo alle riunioni dell' assemblea e del comitato di gestione.

Il personale di gestione verra' assunto per pubblico concorso, i cui termini verranno stabiliti di concerto con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali.

Fino all' espletamento del concorso, per lo svolgimento delle mansioni riguardanti il funzionamento e il primo avvio del parco, l' ente gestore potra' avvalersi del personale dei comuni di Mazzano Romano e di Calcata nonche' di quello degli uffici regionali appositamente distaccati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

In caso di scioglimento del consorzio o di mancato accordo fra i comuni interessati, la gestione e' affidata in via provvisoria alla Regione Lazio che puo' nominare un commissario ad acta.

Art. 5

(Regolamento di attuazione)

Entro il termine di sei mesi dall' entrata in vigore dello statuto, l' ente gestore predispone il regolamento di attuazione del parco in base alle disposizione del successivo art. 6.

Art. 6

(Direttive per la valorizzazione ed utilizzazione)

Il regolamento di attuazione, oltre a quanto previsto nell' art. 9 della legge 28 novembre 1977, n. 46, deve indicare:

- a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati);
- b) eventuali zone di riserva integrale per biocenosi inserite in complessi maggiori o complessi unitari superstiti;
- c) eventuali monumenti naturali;
- d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini turistici, didattici, educativi, sportivi, e le relative attrezzature (punti di sosta e picnic, focolari, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);
- e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dei diversi ambienti tipici del parco, denominati << sentieri natura >>;
- f) le norme per la regolamentazione dell' esercizio della pesca valutate secondo principi di mantenimento dell' equilibrio idrobiologico.

L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda al parco o ad alcuni dei suoi servizi dietro pagamento di

una somma il cui ammontare verra' determinato di concerto con l' ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco stesso. Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per la ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7
(Finanziamenti)

Per la realizzazione del parco sub - urbano << Valle del Treja >> e' autorizzata per l' anno finanziario 1982 la spesa di L. 200 milioni. Detta somma sara' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 21003 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1982 con la seguente denominazione: << Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco sub - urbano Valle del Treja >>.

Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale per l' esercizio 1982.

Per le esigenze di cassa si provvedera' ai sensi del secondo comma dell' art. 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvedera' annualmente con legge di bilancio.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l' altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attivita' svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalita' istitutive e al funzionamento del parco stesso.

Art. 9
(Sanzioni)

Per le sanzioni si applica quanto previsto dall' art. 8 della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 e successive modifiche e integrazioni. La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge o al regolamento di attuazione e' stabilita in L. 50.000 (cinquantamila) raddoppiata in caso di recidivita'.

Art. 10
(Norme particolari)

Nel territorio del parco e per una fascia esterna a cento metri al suo perimetro, e' vietato l' esercizio della caccia e della uccellazione con qualunque mezzo esercitate, con le eccezioni previste dall' art. 6, lettera f) della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21.

Art. 11
(Norme finali)

L' ente gestore e' autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere dell' ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione di servizi turistici e dei servizi generali necessari alla conduzione ordinaria e straordinaria del parco.

Note :

(1) Pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio 9 ottobre 1982, n. 28

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

X CHIUDI

L.R. 24 Novembre 1997, n. 43

Approvazione del piano di assetto del Parco regionale urbano del Pineto di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21 e modifica della perimetrazione. (1)

Art. 1

(Piano di assetto.)

1. E' approvato il piano di assetto del parco regionale urbano del Pineto, di cui alla legge regionale 23 febbraio 1987, n. 21, così come adottato dal comune di Roma, ente gestore, con deliberazione del consiglio comunale 19 febbraio 1991, n. 54 e integrato e modificato dalle prescrizioni del Comitato Tecnico Consultivo regionale, Sez. I e dell'Assessore regionale competente in materia di aree protette, contenute negli allegati Q e Z (omissis).

2. Il piano di assetto di cui al comma 1 si compone dei seguenti allegati, parte integrante della presente legge (omissis):

- a) allegato A - elab. 1 - Planimetria di insieme in scala 1:50.000 del territorio comunale con la rappresentazione della localizzazione delle zone interessate dal parco;
- b) allegato B - elab. 2a - Planimetria in scala 1:10.000 con le previsioni del piano regolatore vigente e la individuazione del perimetro del parco;
- c) allegato C - elab. 2b - Planimetria in scala 1:10.000 con le previsioni del piano regolatore vigente e la individuazione del perimetro del parco;
- d) allegato D - elab. 3a - Planimetria su base catastale relativa alla zona interessata dal parco con l'indicazione del perimetro del parco stesso e degli ambiti di tutela;
- e) allegato E - elab. 4 - Uso del suolo al 1934 in scala 1:5.000 (flora, caratteristiche ambientali);
- f) allegato F - elab. 5a - Geomorfologia. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante l'analisi degli aspetti geologici, morfologici e idrogeologici;
- g) allegato G - elab. 5b - Carta delle acclività in scala 1:2.000;
- h) allegato H - elab. 6 - Flora. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante l'analisi degli aspetti floristici;
- i) allegato I - elab. 7 - Fauna. Planimetria su aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante l'analisi degli aspetti faunistici;
- l) allegato L - elab. 8 - Preesistente storico archeologico;
- m) allegato M - elab. 9 - Quadro di riferimento delle preesistenze. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 riportante le sintesi delle singole analisi settoriali (elaborato 5, elaborato 6, elaborato 7, elaborato 8) nel contesto territoriale e morfologico funzionale del settore urbano interessato dal parco;
- n) allegato N - elab. 10 - Sistema della mobilità. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:10.000 riportante l'area di intervento con particolare riguardo alle connessioni con i tessuti limitrofi ed il sistema della mobilità;
- o) allegato O - elab. 11a - Piano di intervento. Planimetria su base aerofotogrammetrica in scala 1:5.000 relativa all'area del parco e riportante il piano di assetto con particolare riguardo ai collegamenti con i tessuti limitrofi, alle destinazioni d'uso delle aree (riserva integrale, riserva orientata, area di fruizione pubblica), al sistema della mobilità, ai percorsi naturali e ai monumenti naturali;
- p) allegato P - elab. 12 - Ipotesi progettuale. Planimetria in scala 1:2.000;
- q) allegato Q - elab. 13 - Norme tecniche generali;
- r) allegato R - elab. 14 - Relazione generale illustrativa contenente i criteri informativi del piano di assetto;
- s) allegato S - elab. 15 - Relazione geologica;
- t) allegato T - elab. 16 - Relazione floristica;
- u) allegato U - elab. 17 - Relazione faunistica;
- v) allegato V - elab. 18 - Relazione storica;
- z) allegato Z - elab. 19 - Relazione finanziaria a programma di attuazione limitatamente alla successione temporale degli interventi da realizzare.

Art. 2

(Disposizioni finanziarie.)

1. Ai finanziamenti occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti nel programma di attuazione del piano di assetto del parco regionale urbano del Pineto, la Regione concorre nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie.

Art. 3

(Modifica del perimetro del parco.)

1. Il perimetro del parco regionale urbano del Pineto, stabilito nella l.r. 21/1987, è modificato come indicato nella cartografia in scala 1:10.000, contenuto nell'allegato A.A, parte integrante della presente legge (omissis).

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 dicembre 1997, n. 36 (S.O. n. 1).
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 16 maggio 1998, n. 19 (S.S. n. 3).

L.R. 23 Febbraio 1987, n. 21
Istituzione del parco regionale urbano "Pineto" (1)

Art. 1
(Istituzione)

A norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in considerazione del rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale per le finalita' di cui all' articolo 1 della predetta legge, e' istituito il parco regionale urbano denominato << Pineto >>, compreso nel sistema parchi e riserve naturali di cui all' articolo 1 della legge medesima.

Art. 2
(Perimetrazione)

Il parco regionale urbano << Pineto >> e' delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/ 10.000 della planimetria, stralcio delle destinazioni del piano regolatore generale(PRG) area Pineto nel comune di Roma, che costituisce parte integrante della presente legge.
Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l' ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all' apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta << Regione Lazio, Comune di Roma, parco urbano Pineto >> ed un simbolo, o marchio, proprio e caratteristico del parco stesso.

Art. 3
(Classificazione)

Il parco regionale urbano << Pineto >> e' destinato a valorizzare le caratteristiche naturalistiche, ecologiche ed ambientali in tutte le componenti biotiche ed abiotiche dell' ambito territoriale perimetrato dal precedente articolo 2, al fine di conservare tale biotopo di peculiare ed originaria natura, continuare l' osservazione scientifica da tempo sviluppata da ricercatori, utilizzarne la presenza in ambiente urbano a scopi naturalistico - didattici, realizzarne la fruizione razionale e corretta da parte della popolazione attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l' attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.
Il parco << Pineto >> e' classificato << urbano >> a norma dell' articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 4
(Gestione)

La gestione del parco urbano << Pineto >> e' affidata al comune di Roma che dovra' costituire, con sede presso la XIX circoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito ufficio con funzioni tecniche ed amministrative.

Ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, l' ente gestore nomina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico - scientifico per la gestione del parco urbano << Pineto >> composto da:

- a) il responsabile dell' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, che lo presiede;
- b) due esperti designati dalla Regione;
- c) due esperti designati dal comune di Roma;
- d) due esperti designati dal consiglio circoscrizionale della XIX circoscrizione;
- e) un esperto in discipline ambientali e gestione delle riserve naturali designato dal CNR (consiglio nazionale delle ricerche);
- f) un botanico, un geologo, uno zoologo designati dall' universita' degli studi << La Sapienza >> di Roma;
- g) un esperto in problemi di silvicoltura ed ecologia forestale designato dalla direzione generale delle foreste del Ministero dell' agricoltura;
- h) cinque rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni Italia Nostra, Lega Ambiente WWF (World Wildlife Found), LIPU (lega italiana protezione degli uccelli) ed Amici della Terra.

Le designazioni di cui al comma precedente devono avere luogo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il comitato e' validamente costituito quando risulta composto dalla meta' piu' uno dei componenti previsti.

La nomina di ogni singolo membro del comitato e' valida per tre anni.

In caso di inadempienza da parte dell' ente gestore alle prescrizioni della presente legge e degli strumenti di attuazione di cui ai successivi articoli, la Regione nomina un commissario << ad acta >> entro sessanta giorni dalla rilevazione dell' inadempienza.

Art. 5
(Strumenti di attuazione)

Per l' assetto del territorio perimetrato dal precedente articolo 2, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 29 novembre 1977, n. 46, l' ente gestore predispone con la collaborazione dell' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali entro il termine di mesi sei dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano di assetto del parco urbano << Pineto >> ed il relativo regolamento di attuazione. **(2)**

Il piano di assetto e' funzionale a realizzare attraverso l' applicazione della legislazione urbanistica gli obiettivi

fissati dall' articolo 3, primo comma, della presente legge.

Il piano di assetto e' adottato entro il termine indicato al primo comma del presente articolo dal consiglio dell' ente gestore, e' soggetto a pubblicazione ed e' approvato, entro i successivi sei mesi, dal Consiglio regionale con legge regionale su proposta della Giunta regionale, sentito il parere dei competenti organi tecnici e consultivi della Regione.

Qualora entro il termine di cui al precedente primo comma l' ente gestore non abbia adottato il piano di assetto ed il relativo regolamento di attuazione, la Giunta regionale, in via sostitutiva, secondo le modalita' di cui ai commi precedenti e previa consultazione con gli enti interessati e con gli organismi operanti sul territorio, presenta la proposta del piano di assetto del parco e del relativo regolamento di attuazione al Consiglio regionale che l' approva come previsto dal precedente terzo comma.

Le previsioni del piano di assetto del parco sono recepite dalla pianificazione territoriale regionale e subregionale e prevalgono sulla disciplina urbanistica comunale.

Art. 6

(Direttive di valorizzazione)

Il piano di assetto ed il regolamento di attuazione del parco, oltre a quanto previsto nell' articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, devono indicare:

a) le zone da destinare a riserva orientata (interventi volti al restauro od alla ricostruzione di ambienti od equilibri naturali alterati o degradati);

b) le zone da destinare a riserva integrale, per la biocenosi inseriti in complessi maggiori o per complessi unitari superstiti;

c) i monumenti naturali;

d) le aree da destinare alla fruizione pubblica per fini didattici, educativi, turistici, sportivi e le relative attrezzature (punti di sosta e << picnic >>, percorsi sportivi e pedonali segnalati, parcheggi ed altri);

e) percorsi attrezzati, segnalati e descritti, rappresentativi dell' ambienti tipico del parco, denominati << sentieri natura >>. Relativamente ai sentieri natura realizzati nelle zone di riserva orientata ed integrale il regolamento di attuazione dovra' stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permettere l' accesso al pubblico.

L' ente gestore potra' altresì, per particolari motivi e sentito l' ufficio regionale per i parchi e le riserva naturali, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

L' ente gestore potra' stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verra' fissato di concerto con l' ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco. Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per le visite a scopo didattico o di ricerca scientifica e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7

(Finanziamento)

Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco urbano regionale << Pineto >> e' autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.

Per l' attuazione di quanto previsto nell' articolo 6 della presente legge e' inoltre autorizzata, per l' anno finanziario 1987, la spesa di L. 350 milioni.

L' onere di cui al primo comma del presente articolo viene posto a carico del capitolo n. 21050 del bilancio 1987 denominato << Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 >> che offre la necessaria disponibilita'.

L' onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21051 del bilancio 1987 denominato << Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attivita' socio - economiche compatibili nei rispettivi territori >>.

Alla copertura finanziaria dell' onere di cui al secondo comma del presente articolo si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio di previsione per l' anno finanziario 1987.

All' erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall' ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell' anno finanziario precedente dal preventivo di spesa relativo all' anno successivo e deve contenere la descrizione delle attivita' svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonche' delle attivita' da svolgere nell' anno successivo.

Possono essere concessi all' ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell' ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalita' istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

Art. 8

(Norme di salvaguardia)

Fino all' entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel parco urbano << Pineto >> sono vietate:

a) la manomissione e l' alterazione delle caratteristiche naturali;

b) la discarica di materiali di qualsiasi natura e l' abbandono di veicoli ed attrezzature domestiche od industriali;

c) l' apertura di nuove strade o piste di penetrazione;

d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo al di fuori della viabilita' esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco e per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto;

e) il campeggio e l' accensione di fuochi;

f) l' esecuzione di qualunque opera edilizia e di urbanizzazione.

Art. 9

(Sanzioni)

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei veicoli e dei divieti, od alla inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel piano di assetto del parco e nel suo regolamento di attuazione, si applica quanto previsto dall' articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

La sanzione amministrativa minima e' stabilita in L. 200.000, la massima in L. 2 milioni. La sanzione e' raddoppiata in caso di recidivita'.

La sanzione amministrativa per la violazione delle norme di cui all' articolo 8, lettera f), della presente legge e' stabilita nella misura minima di L. 3 milioni e massima di L. 20 milioni.

Le violazioni sono accertate, oltre che dagli agenti giurati dell' ente gestore, anche dagli organi di polizia urbana, dal corpo forestale dello Stato, dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6 e le norme della legislazione statale e regionale vigente.

Note:

(1) Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 20 marzo 1987, n. 8

(2) La legge regionale 24 novembre 1997, n. 43 ha approvato il piano di assetto ed ha modificato la perimetrazione del parco

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

X CHIUDI

L.R. 08 Agosto 1989, n. 55
Istituzione del parco regionale urbano di Aguzzano. (1)

Art. 1
(Istituzione)

1. A norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in considerazione del rilevante interesse scientifico, naturalistico ed ecologico generale per le finalità di cui all'articolo 1 della predetta legge, è istituito il parco regionale urbano denominato "Aguzzano", compreso nel sistema parchi e riserve naturali di cui all'articolo 1 della legge medesima.

Art. 2
(Perimetrazione)

1. Il parco regionale urbano "Aguzzano" è delimitato dai confini riportati nella cartografia in scala 1/10.000 della planimetria stralcio delle destinazioni di P.R.G. (piano regolatore generale) area Aguzzano del comune di Roma che costituisce parte integrante della presente legge (omissis).

2. Entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'ente gestore di cui al successivo articolo 4 provvede all'apposizione di cartelli segnaletici perimetrali e lungo le strade di accesso al parco, recanti la scritta "Regione Lazio, comune di Roma, parco urbano Aguzzano" ed un simbolo, o marchio, proprio e caratteristico del parco stesso.

Art. 3
(Classificazione)

1. Il parco regionale urbano "Aguzzano" è destinato a valorizzare le caratteristiche naturalistiche ed ambientali in tutte le componenti presenti nell'ambito perimetrato dal precedente articolo 2, al fine di conservare una testimonianza storica del sistema di utilizzazione antropica della campagna romana, ancora definita dai sistemi architettonici ed arborei tipici, nonché da un corretto rapporto tra elementi antropici e naturalistici tipici della Valle dell'Aniene, utilizzarne la presenza in ambiente urbano a fini didattici, sociali e ricreativi, realizzarne la fruizione razionale e corretta da parte della popolazione attraverso le attrezzature e le infrastrutture necessarie per l'attuazione delle previsioni di cui ai successivi articoli 5 e 6.

2. Il parco "Aguzzano" è classificato "urbano" a norma dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

Art. 4
(Gestione)

1. La gestione del parco urbano "Aguzzano" è affidata al comune di Roma che dovrà costituire, con sede presso la V circoscrizione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un apposito ufficio con funzioni tecniche ed amministrative.

2. L'ente gestore si avvarrà del comitato tecnico scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (2).
(Omissis) (3).

5. In caso di inadempienza od irregolarità di gestione da parte del comune, la gestione stessa sarà affidata alla Regione, che potrà nominare un "commissario ad acta", entro sessanta giorni dalla rilevazione della inadempienza o irregolarità.

Art. 5
(Piano attuativo)

1. Per l'assetto del territorio perimetrato dal precedente articolo 2, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, l'ente gestore predispone, con la collaborazione dell'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano del parco urbano "Aguzzano".

2. Il piano attuativo ha natura particolareggiata ai sensi della vigente legge urbanistica secondo il disposto dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.

3. Il piano attuativo è adottato, entro il termine indicato al primo comma del presente articolo, dal consiglio dell'ente gestore, è soggetto a pubblicazione ed è approvato dal consiglio dell'ente gestore per delega della Regione a norma dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora i termini fissati nel presente comma non siano rispettati dall'ente gestore, la Regione nomina un commissario ad acta per i relativi

adempimenti a spese dell'ente gestore entro sessanta giorni dalla relazione della inadempienza.

4. L'imposizione di servitù e le espropriazioni conseguenti all'attuazione del parco sono disposte, a norma dell'articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, dalla Regione secondo le norme della legislazione vigente in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le opere e le acquisizioni occorrenti al riguardo sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 6

(Direttive di valorizzazione)

1. Il regolamento di attuazione del parco, oltre a quanto previsto nell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, deve indicare:

- a) le zone da destinare a riserva orientata;
- b) gli interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti o equilibri naturali alterati o degradati.

2. Relativamente ai sentieri naturali realizzati nelle zone di riserva orientata il regolamento di attuazione dovrà stabilire i giorni della settimana, non inferiori a tre e non superiori a cinque, in cui permette l'accesso al pubblico.

3. L'ente gestore potrà, altresì, per particolari motivi e sentito l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, disporre la chiusura temporanea al pubblico delle aree suddette.

4. L'ente gestore potrà stabilire che il pubblico acceda alle aree attrezzate del parco dietro pagamento di una somma, il cui ammontare verrà fissato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi e le riserve naturali, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco.

5. Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per le utilizzazioni a scopo didattico o sociale e per quelle organizzate da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7

(Regolamento di attuazione)

1. Entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore predisporre il regolamento di attuazione del parco urbano "Aguzzano" ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46 e secondo le direttive di cui al precedente articolo 6 della presente legge.

2. Prima di provvedere, a norma del terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, la Giunta regionale può prorogare il termine di cui al precedente comma per non più di sei mesi.

3. Il regolamento di attuazione del parco disciplina le attività e l'uso delle risorse naturali e costruite dall'uomo nel territorio del parco ed è lo strumento per raggiungere gli obiettivi fissati dal primo comma del precedente articolo 3.

Art. 8

(Finanziamenti)

1. Per la realizzazione ed il primo avviamento del parco urbano regionale di "Aguzzano" è autorizzata la spesa complessiva di L. 50 milioni.

2. Per l'attuazione di quanto previsto nell'articolo 6 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno finanziario 1989, la spesa di L. 50 milioni.

3. L'onere di cui al primo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21050 del bilancio 1989 denominato: "Contributi per il finanziamento dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46", che presenta la necessaria disponibilità.

4. L'onere di cui al secondo comma del presente articolo viene iscritto al capitolo n. 21501 del bilancio 1989 denominato: "Contributi a favore dei parchi e delle riserve naturali istituiti ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, per interventi finalizzati allo sviluppo delle attività socio-economiche compatibili nei rispettivi territori".

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente quarto comma del presente articolo si fa fronte mediante riduzione di L. 50 milioni del capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera u) e dello stanziamento di cassa del capitolo n. 31021 del bilancio di previsione 1989.

6. Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari e straordinari successivi, la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.

7. La relazione deve essere accompagnata dal rendiconto della gestione dell'anno finanziario precedente e dal preventivo di spesa relativo all'anno successivo e deve contenere la descrizione delle attività svolte, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi, nonché delle attività da svolgere nell'anno successivo.

8. Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati per la realizzazione di opere ed iniziative utili al raggiungimento delle finalità istitutive ed al funzionamento del parco stesso.

Art. 9

(Norme di salvaguardia)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, nel parco "Aguzzano" sono vietate:
 - a) la manomissione e l'alterazione delle caratteristiche naturali ed antropiche;
 - b) la discarica di materiali di qualsiasi natura e l'abbandono di veicoli ed attrezzature domestiche od industriali;
 - c) l'apertura di nuove strade o piste di penetrazione;
 - d) la circolazione e la sosta di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco e per i mezzi di enti ed organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto;
 - e) il campeggio e l'accensione di fuochi;
 - f) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione;
 - g) l'esercizio di caccia e della uccellazione, con qualunque mezzo esercitato.

Art. 10
(Sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni dei vincoli e dei divieti o all'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di attuazione, si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46.
2. Per le violazioni del piano attuativo si applicano le norme previste dall'articolo 2 della legge 28 novembre 1985, n. 47.
3. La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla presente legge o al regolamento di attuazione è stabilita in L. 50.000, raddoppiate in caso di recidività.
4. Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6.

Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 agosto 1989, n. 24
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 7 luglio 1990, n. 26 (S.S. n.3).

(2) Comma così rielaborato a seguito della applicazione dell'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 29. Ad ogni buon fine e per utile coordinamento, si ritiene opportuno riportare integralmente il citato art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74:

"13. Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente. 1. E' istituito il Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente, quale organismo di assistenza e consulenza degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 3.
2. Alla costituzione del comitato provvede il Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio, con la quale sono stabiliti:
a) il numero dei componenti e la relativa qualificazione professionale negli specifici settori di attività compresi nella materia della tutela;
b) la durata in carica, le competenze e le modalità di raccordo con gli altri organismi consultivi regionali che operano nell'ambito della materia della tutela ambientale;
c) l'eventuale articolazione in sezioni specializzate in relazione alle singole funzioni di cui al precedente articolo 3.
3. Con successivo provvedimento legislativo (L.R. 22 maggio 1995, n. 29) si provvederà all'abrogazione di specifiche norme regionali istitutive di organismi collegiali aventi competenze tecnico-consultive in materia di tutela ambientale."

(3) Seguivano due commi implicitamente abrogati dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1995, n. 29.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

X CHIUDI

L.R. 04 Dicembre 2008, n. 21

Istituzione del parco naturale regionale monti Ausoni e lago di Fondi nonchè dell'ente di gestione del suddetto parco (1)

Art. 1
(Istituzione)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituito, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, d'interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la perimetrazione di cui all'articolo 2, che include anche i territori del monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale 27 aprile 1985, n. 56 (Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano), del monumento naturale Tempio di Giove Anxur, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 126, del monumento naturale di Acquaviva – Cima del Monte – Quercia del Monaco, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2004, n. 163 e del monumento naturale Lago di Fondi, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 1° agosto 2006, n. 400, come modificato dal decreto del Presidente della Regione Lazio 10 luglio 2007, n. 461.

2. L'istituzione del parco è finalizzata:

- a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi;
- b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;
- c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avviino processi di trasformazione delle attività agricole in attività agrituristiche e turistico-rurali;
- d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;
- e) alla creazione di un'unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.

Art. 2
(Perimetrazione)

1. Il parco comprende parte del territorio dei Comuni di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi, così come individuato nei confini riportati nella cartografia 1:10.000 di cui agli Allegati AA1, AA2, AA3 e descritti nella relazione di cui all'allegato BB, che sono parte integrante della presente legge.

Art. 3
(Istituzione dell'ente di gestione del parco, organizzazione e gestione)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a) della l.r. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, di seguito denominato ente regionale, cui è affidata la gestione del parco.

2. Per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 55, commi 3, 4 e 5 dello Statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all'articolo 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005). In particolare, l'ente regionale adotta il piano ed il regolamento del parco nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 26, 27 e 30 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

3. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di gestione di cui al comma 2, l'ente regionale, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove atti di programmazione concertata e accordi volontari, ai sensi della normativa vigente, per favorire lo sviluppo economico e sociale locale con particolare riferimento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 4
(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'articolo 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni del capo IV della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

Art. 5
(Misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni)

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti dall'articolo 3, comma 2, al parco si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. All'interno del perimetro del parco è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

3. Fino alla data di cui al comma 1, all'interno dei perimetri dei monumenti naturali indicati dall'articolo 1 si applicano, altresì, le misure di salvaguardia e i divieti, qualora più restrittivi, nonché le specifiche prescrizioni, stabiliti dalla l.r. 56/1985 e dal regolamento di cui all'articolo 5 della medesima legge, approvato con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2004, n. 5, nonché dal d.p.g.r. 126/2000, dal d.p.reg. 163/2004 e dal d.p.reg. 400/2006, come modificato dal d.p.reg. 461/2007.

Art. 6

(Disposizioni transitorie)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, o l'Assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità del parco, ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1 e successive modifiche della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Regione provvede alla costituzione e all'insediamento del consiglio direttivo nonché alla costituzione e all'insediamento del collegio dei revisori dei conti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario per la gestione dei monumenti naturali di cui all'articolo 1. Il commissario straordinario dura in carica fino all'insediamento del consiglio direttivo. A decorrere dalla data della nomina del commissario straordinario cessano le forme di gestione previste:

- a) dall'articolo 5 della l.r. 56/1985 per il monumento naturale di Campo Soriano;
- b) dal d.p.g.r. 126/2000 per il monumento naturale Tempio di Giove Anxur;
- c) dal d.p.reg. 163/2004 per il monumento naturale Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco;
- d) dal d.p.reg. 400/2006, come modificato dal d.p.reg. 461/2007 e dall'articolo 13, comma 7, del regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6 (Disciplina dell'Agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 "Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti") per il monumento naturale Lago di Fondi.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, del regolamento regionale 6/2008, il commissario straordinario del Monumento naturale Lago di Fondi resta in carica fino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, attribuisce all'ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato alle forme di gestione indicate al comma 2.

5. Il consiglio direttivo dell'ente regionale provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui all'articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso.

Art. 7

(Abrogazione)

1. La l.r. 56/1985 è abrogata. L'abrogazione decorre, con riferimento alle disposizioni sulla gestione del monumento naturale di Campo Soriano, dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente regionale e, con riferimento alle disposizioni relative alle misure di salvaguardia, ai divieti e alle prescrizioni, dalla data di esecutività del piano e del regolamento del parco.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22 e E23 relativi all'istituzione ed al finanziamento della aree naturali protette.

Allegati

(omissis)

Note:

(1) Legge pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 13 dicembre 2008, n. 46, s.o. n. 158

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

X CHIUDI

LA PIANIFICAZIONE NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE LAZIO:
ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE, IMPLEMENTAZIONE DEL DATA-BASE ISPRA

DENOMINAZIONE DEL PARCO REGIONALE	INFORMAZIONI
Parco dell'Inviolata	Gestore: Comune di Guidonia Montecelio, Settore Ambiente
	Sede: Via Roma 145, 00012 Guidonia Montecelio (RM)
	Tel.: 0774340909
	Email: inviolata@parchilazio.it
Parco naturale regionale dell'Appennino - Monti Simbruini	Gestore: Ente Strumentale Regionale di Diritto Pubblico
	Sede: Comune di Jenne
	Tel: 0774/827219-21
	E-mail: monti.simbruini@simbruini.it www.simbruini.it
Parco regionale dei Castelli Romani	Gestore: Ente Parco Castelli Romani
	Sede: Presso Villa Barattolo, Via Cesare Battisti, 3 – 00040 Rocca di Papa (RM)
	Tel. 06/9479931
	E-mail: info@parcocardelliromani.it www.parcocardelliromani.it
Parco regionale naturale dei Monti Lucretili	Gestore: Consorzio formato dai rappresentanti dai 13 comuni del Parco e dalla IX e X comunità montana
	Sede: Piazza Vittorio Veneto, 12 - 00018 Palombara Sabina (RM)
	Tel. 0774/637027
	Email: info@parcolucretili.it www.parcolucretili.it
Parco naturale regionale Appia Antica	Gestore: Ente Parco Regionale dell'Appia Antica
	Sede: Via Appia Antica, 42 – 00179 Roma (RM)
	Tel. 06/5130682 – 5126314
	E-mail: info@parcoappiaantica.it www.parcoappiaantica.it
Parco naturale di Veio	Gestore: Ente Regionale Parco di Veio
	Sede: Via F. Cavallotti, 18 - 00063 Campagnano di Roma (RM)
	Tel. 06/9042774 - 06/90154900
	Email: info@parcodiveio.it www.parcodiveio.it
Parco naturale dei Monti Aurunci	Gestore: Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci
	Sede: Viale Glorioso – 04020 Campodimele (LT)
	Tel.: 0771-598114
	Email: monti.aurunci@parchilazio.it
Parco naturale regionale del Complesso lacuale Bracciano - Martignano	Gestore: Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano
	Sede: Via Aurelio Saffi, 4/A - 00062 Bracciano (RM)
	Tel. 06/99806262-61
	E-mail: info@parcobracciano.it www.parcobracciano.it
Parco regionale Marturanum	Gestore: Comune di Barbarano
	Sede: Piazza G. Marconi, 21 – 01010 Barbarano Romano (VT)
	Tel. 0761/414601
	E-mail: marturanum@parchilazio.it
Parco regionale di Gianola e del Monte di Scauri	Gestore: Ente Parco Regionale Riviera di Ulisse
	Sede: Via E. Filiberto, 2 - 04024 (LT)
	Tel. 0771743074
	E-mail: rivieradiulisse@parchilazio.it www.parcorivieradiulisse.it

LA PIANIFICAZIONE NELLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE LAZIO:
ANALISI DELLO STATO DELL'ARTE, IMPLEMENTAZIONE DEL DATA-BASE ISPRA

DENOMINAZIONE DEL PARCO REGIONALE	INFORMAZIONI
Parco naturale regionale Monte Orlando	Gestore: Ente Parco Regionale Ulisse
	Sede: Via E. Filiberto, 2 – 04024 (LT)
	Tel. 0771743074
	E-mail: rivieradiulisse@parchilazio.it www.parcorivieradiulisse.it
Parco urbano dell'antichissima Città di Sutri	Gestore: Comune di Sutri
	Sede: Presso il Comune di Sutri
	Tel. 0761/609393 E-mail: sutri@parchilazio.it
Parco sub – urbano Valle del Treja	Gestore: Consorzio tra i Comuni di Mazzano Romano e Calcata
	Sede: Via Roma, 1/3 – 00060 Mazzano Romano (RM)
	Tel. 06/9049295
	E-mail: valle.treja@parchilazio.it www.parcotreja.it
Parco regionale urbano "Pineto"	Ente Gestore: RomaNatura
	Sede: Villa Mazzanti - Via Gomenizza, 81 - 00195 Roma (RM)
	Tel. 06/35405310 E-mail: posta@romanatura.roma.it
Parco regionale urbano "Aguzzano"	Ente Gestore: RomaNatura
	Sede: Villa Mazzanti – Via Gomenizza, 81 – 00195 Roma (RM)
	Tel. 06/35405310 E-mail: posta@romanatura.roma.it
Parco regionale monti Ausoni e lago di Fondi	Ente Gestore: Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi
	Sede: in via di definizione Tel. in via di definizione